



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**CONTROLLO SULLA GESTIONE IN CORSO
D'ESERCIZIO DELL'INTERVENTO DELLA
REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
CONCERNENTE I LAVORI DI AMPLIAMENTO E
RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO REGIONALE "UMBERTO
PARINI" DI AOSTA**

Deliberazione n. 25/2026



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**CONTROLLO SULLA GESTIONE IN CORSO
D'ESERCIZIO DELL'INTERVENTO DELLA
REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
CONCERNENTE I LAVORI DI AMPLIAMENTO
E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO REGIONALE "UMBERTO
PARINI" DI AOSTA**

Relatore:

Presidente Cristiana RONDONI

Hanno collaborato alla predisposizione del referto: dr.ssa Debora Marina MARRA e dr.ssa Jessica ORLAREY



Deliberazione n. 25/2026

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

Collegio n. 1

composta dai magistrati:

Cristiana Rondoni	Presidente relatore
Fabrizio Gentile	Consigliere
Sara Bordet	Consigliere
Davide Floridia	Primo referendario

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modifiche e integrazioni ("Statuto speciale per la Valle d'Aosta");

visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934 n. 124, e successive modificazioni e integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ("Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti");

visto il decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 ("Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste"), che ha istituito la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e ne ha disciplinato le funzioni;

visto, in particolare, l'articolo 1, comma 2, del predetto d.lgs. n. 179/2010, il quale prevede, fra l'altro, che la Sezione regionale esercita il controllo sulla gestione dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali, al fine del referto al Consiglio regionale;

vista la deliberazione della Sezione plenaria n. 2 dell'11 marzo 2026, con la quale è stato approvato il programma di controllo per il 2026 e, in particolare, il punto n. 16 relativo al controllo sulla gestione in corso d'esercizio dell'intervento della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernente i lavori di ampliamento e ristrutturazione del Presidio ospedaliero regionale "Umberto Parini" di Aosta;

visto il decreto del Presidente della Sezione n. 1 del 26 marzo 2026, con il quale sono stati costituiti i collegi ai sensi dell'art. 3, d.lgs. n. 179/2010;

vista l'ordinanza n. 10 del 22 maggio 2026 con cui è stata convocata l'odierna adunanza;
visti gli esiti dell'attività istruttoria, condotta in contraddittorio con l'amministrazione regionale;
udito il relatore, presidente Cristiana Rondoni;

DELIBERA

di approvare la relazione sul controllo sulla gestione in corso d'esercizio dell'intervento della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernente i lavori di ampliamento e ristrutturazione del Presidio ospedaliero regionale "Umberto Parini" di Aosta che alla presente si unisce, quale parte integrante.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e all'Assessore alla Sanità, salute e politiche sociali.

Così deliberato in Aosta, nella camera di consiglio del 25 maggio 2026.

Il presidente
(Cristiana Rondoni)



CRISTIANA
RONDONI
CORTE DEI
CONTI
28.05.2026
00:51:32
GMT+02:00

Depositata in segreteria in data corrispondente
a quella di sottoscrizione del funzionario.

Il funzionario preposto
(Debora Marina Marra)



DEBORA
MARINA
MARRA
28.05.2026
09:09:20
GMT+02:00

INDICE

PREMESSA	2
Capitolo 1: La metodologia del controllo	3
Capitolo 2: L'intervento per la realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale Umberto Parini: sviluppo e cronologia	5
Capitolo 3: Quadro finanziario regionale dell'intervento	13
Par. 3.1: I Documenti Economici di Finanza Regionale dal 2017 al 2025	13
Par. 3.2: Il Programma dei Lavori Pubblici	18
Par. 3.3: Le fonti di finanziamento	24
Par. 3.3.1: Leggi autorizzative di spesa	24
Par. 3.3.2: "Perimetro finanziario" dell'intervento: parte entrata	26
Par. 3.3.3: "Perimetro finanziario" dell'intervento: parte spesa	32
Par. 3.4: Raffronti dei cicli di pagamento	39
Capitolo 4: La "cabina di regia" dell'intervento	41
Par. 4.1: Gli strumenti di intesa tra la Regione ed il Comune	41
Par. 4.2: Le convenzioni "accessive" dell'Accordo di Programma	43
Par. 4.3: Il circuito decisionale tra Regione, Finaosta S.p.a., SIV (ex COUP) s.r.l. ed AUSL Aosta	44
Par. 4.4: Il circuito finanziario tra Regione, Finaosta S.p.a., SIV (ex COUP) s.r.l.	46
Par. 4.5: Risorse a copertura degli interventi previsti nelle convenzioni	51
Par. 4.6: La gestione della liquidità per l'intervento sull'ospedale Parini	56
Par. 4.7: Considerazioni in merito alle convenzioni "accessive"	60
Capitolo 5: Attuazione dell'intervento	63
Par. 5.1: Società incaricata dell'attuazione: <i>Société Infrastructures Valdôtaines s.r.l.</i>	63
Par. 5.2: Costi di funzionamento per l'intervento sostenuti dal 2010 al 2024	64
Par. 5.3: Controllo analogo congiunto della Regione e di Finaosta s.p.a.	67
Par. 5.3.1: Premessa normativa e giurisprudenziale	67
Par. 5.3.2: Il quadro normativo regionale e la posizione di SIV s.r.l.	70
Par. 5.4: Gli affidamenti dei lavori per le fasi di attuazione dell'intervento	76
Par. 5.4.1: Progettazione ed esecuzione dei lavori	76
Par. 5.4.2: Cronoprogramma e avanzamento dei lavori	84
CONCLUSIONI	87

PREMESSA

La presente relazione, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 179/2010 e in attuazione del programma di attività deliberato dalla Sezione per l'anno 2025, è finalizzata a fornire al Consiglio regionale un quadro informativo organico sullo stato di attuazione del progetto della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernente i lavori di ampliamento e ristrutturazione del Presidio ospedaliero regionale "Umberto Parini" di Aosta, intervento che assume una particolare rilevanza nell'ambito della sanità valdostana e del tessuto sociale della Regione sia per l'entità della spesa sia per l'importanza e le ricadute economico-sociali per i cittadini.

Il controllo, esercitato ai sensi degli artt. 3 della l. n. 20/1994 e 7 della l. n. 131/2003 nonché del d.lgs. n. 179/2010, si è svolto nei confronti della Regione Valle d'Aosta e l'indagine si è concentrata sui seguenti profili: lo sviluppo cronologico delle fasi del progetto, la gestione finanziaria e attuativa dello stesso, l'individuazione dei soggetti facenti parte della "cabina di regia" nonché il ruolo assunto dalla società in *house* SIV s.r.l., incaricata della realizzazione concreta dell'intervento.

1. La metodologia del controllo

La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione con l'obiettivo di accertare tempestivamente ritardi e anomalie nell'azione amministrativa, al fine di consentire l'adozione di provvedimenti idonei a rimuovere le disfunzioni accertate. Essa svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni, degli enti strumentali e delle partecipate di cui le stesse si avvalgono, nonché degli enti (amministrazioni indipendenti, agenzie e altre figure soggettive) per i quali è previsto il controllo successivo, *ex art. 3, comma 4, della l. n. 20/1994*, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni. La Sezione accerta, inoltre, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.

Nello svolgimento di tale attività la Sezione ha seguito le indicazioni contenute nelle Linee guida per l'esercizio del controllo sulla gestione approvate dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato n. 12/2018/G, laddove, viene, tra l'altro, precisato che il controllo esercitato ha per oggetto l'attività amministrativa allo scopo di verificare che *“l'uso delle risorse avvenga nel modo più efficace, economico ed efficiente, nel rispetto del principio di legalità. Il controllo finanziario e contabile riguarda la legittimità-regolarità della gestione di bilancio, l'attendibilità, la sincerità e la conformità delle scritture contabili ai fatti gestionali ad esse sottesi. In quanto tale, il controllo finanziario [...] rappresenta elemento prodromico incidentale ai fini degli accertamenti necessari per esercitare corrette e pertinenti valutazioni sulle attività oggetto dei singoli programmi”*.

Da quanto precede discende l'interesse a valutare con tempestività la performance delle amministrazioni chiamate all'attuazione dei singoli interventi e a rilevare, per questa via e con il carattere dell'immediatezza, inefficienze, ritardi, difformità e altre disfunzioni allo scopo di consentire la pronta attivazione delle misure di impulso necessarie al loro superamento.

Tenuto conto della complessità dell'intervento, l'istruttoria ha comportato l'invio di quattro note indirizzate all'Amministrazione regionale, alla società Finaosta S.p.a. ed alla società SIV S.r.l.

Le risultanze dell'istruttoria condotta sono state inviate all'Amministrazione regionale per acquisire e valutare le relative deduzioni, a norma dell'art. 1, comma 3 del d. lgs. n. 179/2010, in ossequio al principio del pieno contraddittorio.

La presente relazione contiene le considerazioni di sintesi che la Sezione ha tratto, in riferimento al controllo in parola, al termine del sopra menzionato contraddittorio.

2. L'intervento per la realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale Umberto Parini: sviluppo e cronologia

Nel presente capitolo viene illustrato, in sintesi, secondo quanto comunicato in sede istruttoria dall'Amministrazione regionale, l'intervento per la realizzazione del nuovo presidio unico ospedaliero regionale "Umberto Parini", intervento che viene concepito nel 2006 e che, attraverso un percorso amministrativo lungo e articolato, ha avuto come finalità precipua, secondo quanto riferito dalla Regione, quella di *"riorganizzare e razionalizzare in modo organico l'intero complesso ospedaliero, attraverso una rivisitazione generale della struttura finalizzata alla concentrazione, in un unico polo, di tutte le attività sanitarie connesse alle acuzie"*. L'obiettivo finale è *"quello di dare piena attuazione a un piano di unificazione, rinnovamento e potenziamento dei servizi per acuti, con ricadute significative in termini di funzionalità, efficienza, sicurezza delle cure e qualità dell'assistenza erogata"*.

In applicazione dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 17 agosto 2004, n. 21¹, la Regione ha approvato, in data 11 gennaio 2006, il primo "Piano di interventi di rilevante interesse regionale", nel quale è stato individuato, tra gli altri, l'intervento di *"ammodernamento delle strutture ospedaliere in un unico presidio"*, come definito nello studio di fattibilità adottato il 30 giugno 2004 e successivamente integrato nel 2007.

La particolare rilevanza dell'intervento è stata altresì confermata attraverso l'inserimento dello stesso tra i principali obiettivi di soddisfacimento dei bisogni di salute e benessere

¹ Legge regionale 17 agosto 2004 n. 21 concernente "Disposizioni in materia di opere di rilevante interesse regionale, disciplina del fondo per speciali programmi di investimento e istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV). Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, da ultimo modificata dalla legge regionale 28 aprile 2003, n. 13".

sociale², previsti dal *“Piano regionale per la salute e il benessere per il triennio 2006-2008”*³ approvato con la l.r. n. 13/2006.

Successivamente, con deliberazione del Consiglio regionale n. 3445/XII del 7 aprile 2008, la Regione ha confermato la necessità di inserire il progetto di ristrutturazione e ammodernamento del presidio ospedaliero all'interno del *“Programma delle opere di rilevante interesse regionale”*.

Ai fini della realizzazione di quanto sopra, nel 2009⁴ la società finanziaria regionale Finaosta S.p.a. ha costituito, su mandato regionale, la società a responsabilità limitata, con capitale interamente controllato dalla Regione, *“Complesso ospedaliero Umberto Parini”* (C.O.U.P.) s.r.l. Tale società, nel 2018, per mezzo della fusione con la società N.U.V. s.r.l. disposta con deliberazione del Consiglio regionale 234/XV del 19 dicembre 2018⁵, è confluita nella società in house denominata *“Société Infrastructures Valdôtaines”* (S.I.V.) s.r.l., il cui socio unico, in gestione speciale, è Finaosta S.p.a.

È a partire dall'anno 2010 che si rinvergono i primi atti d'impulso dell'iter amministrativo necessario alla realizzazione delle opere di ristrutturazione e ammodernamento del plesso ospedaliero.

² Obiettivo n. 27 denominato *“Realizzare l'unificazione delle sedi ospedaliere al fine di organizzare l'assistenza per acuti in base al miglior rapporto tra tipologie di prestazioni e risorse impiegate”*. Al fine di dare attuazione all'obiettivo si riteneva necessario procedere - nel triennio 2006-2008 - alla realizzazione delle seguenti azioni:

- realizzare lo studio di fattibilità previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 21/2004 che prenda in esame le diverse ipotesi progettuali dell'ammodernamento delle sedi ospedaliere in un unico presidio;
- avviare - in collaborazione con le strutture interne ed esterne all'Amministrazione regionale competenti in materia - procedure per accedere a fonti alternative di finanziamento dell'intervento, con particolare riferimento a quelle di provenienza dello Stato e dell'Unione europea;
- individuare ed utilizzare forme ad evidenza pubblica di affidamento della progettazione e della realizzazione dell'opera che garantiscano tempi e modi certi di conclusione dell'intervento;
- avviare e realizzare la progettazione delle opere di edilizia sanitaria necessarie per realizzare la concentrazione delle funzioni ospedaliere per acuti rese dall'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta;
- avviare la realizzazione delle opere di edilizia sanitaria necessarie per realizzare la concentrazione delle funzioni ospedaliere per acuti rese dall'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

³ La valenza strategica dell'investimento in parola ha trovato poi espresso riconoscimento anche nel *“Piano regionale per la salute e il benessere per il triennio 2011-2013”* approvato con l.r. n. 34/2010 e nel *“Piano regionale per la salute e il benessere per il triennio 2022-2025”* approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 2604/XVI in data 22 giugno 2023.

⁴ Deliberazione della Giunta regionale n. 735 del 2009.

⁵ Tale deliberazione ha a oggetto la *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20, d.lgs. 19 agosto 2026, n. 175. Individuazione delle partecipazioni da mantenere e da razionalizzare e fissazione degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ex articolo 19 del medesimo decreto”*.

In particolare, nel periodo **2010 - 2012**, sotto il profilo amministrativo, attraverso un'intensa attività deliberativa del Governo regionale⁶, si sono sviluppati i seguenti "step" programmatori:

- I. approvazione dell'accordo di programma (e delle relative varianti progettuali e finanziarie) contenente l'intesa tra la Regione ed il Comune ai sensi del combinato disposto degli articoli 26, 27 e 28 della l.r. n. 11/1998 ("Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta"), regolante i reciproci impegni amministrativo/finanziari;
- II. approvazione, da parte della Regione, del programma pluriennale 2012/2019 di attività e di spesa di C.O.U.P. s.r.l. per la realizzazione del Presidio unico ospedaliero e delle infrastrutture collegate, secondo la seguente articolazione in fasi:
 - fase 1 (2010/2013), relativa ai lavori preliminari di costruzione del cunicolo di connessione del parcheggio nord con quello a sud di via Roma e di scavo archeologicamente assistito sull'intera area dell'ampliamento;
 - fase 2 (2013/2017), relativa ai lavori dell'ampliamento di levante e del polo tecnologico;
 - fase 3, sub 1 (2017/2018), relativa ai lavori di riqualificazione dell'esistente per ospitarvi i servizi diurni e quelli materno-infantile e psichiatrico da trasferire da altri presidi;
 - fase 3, sub 2 (2018/2019), relativa alla riqualificazione dei servizi dell'esistente non oggetto di trasferimento nell'ampliamento.

Tali fasi, allo stato attuale, sono state revisionate e la loro articolazione, secondo la più recente programmazione dei lavori acquisita da SIV S.r.l., è passata da 3 a 5;

- III. approvazione della prima convenzione "accessiva" – successivamente aggiornata nel 2022 - all'accordo di programma di cui al punto I) per la disciplina degli aspetti gestionali degli interventi di progettazione ed esecuzione dei lavori siglata tra la Regione e i soggetti facenti parte della c.d. "cabina di regia" dell'intervento.

⁶ Vedasi deliberazione Giunta regionale n. 222/2010, deliberazione Giunta regionale n. 375/2010, deliberazione Giunta regionale n. 1161/2012, deliberazione Giunta regionale n. 1512/2012.

Con riferimento agli anni **2014-2015**, una campagna di scavi ha interessato l'area di ampliamento a est del complesso, durante la quale sono emersi importanti resti archeologici. Tali ritrovamenti hanno comportato, da un lato, approfondimenti specialistici ad opera di un Comitato scientifico, a tale scopo costituito, e, dall'altro, hanno evidenziato la necessità di un aggiornamento della progettazione, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio archeologico individuato.

Il rinvenimento dei suddetti resti ha determinato un oggettivo rallentamento dell'iter progettuale e realizzativo dell'intervento che, sulla base delle informazioni fornite dalla società S.I.V. s.r.l., risulta essersi protratto indicativamente fino all'estate dell'anno **2021**.

Alla luce di quanto sopra, nell'ambito del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) per il **triennio 2020-2022**⁷, la Regione ha successivamente posto, tra i vari obiettivi, quello di *“Rivedere il progetto per la realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale, azione resasi necessaria alla luce del mutamento dello stato dei luoghi per effetto del rinvenimento di reperti archeologici nell'area di cantiere del previsto ampliamento, a seguito dell'esito della valutazione costi/benefici volta a valutare l'attualità e la sostenibilità tecnica, economica e finanziaria del progetto di ampliamento”* e, nel dettaglio, ha previsto di effettuare la revisione progettuale e la realizzazione dei lavori.

Nel **2020** la società S.I.V. s.r.l., in attuazione di quanto previsto dall'art. 14 della l.r. n. 24 dicembre 2018, n. 12⁸, per mezzo di un gruppo di lavoro dalla stessa coordinato e composto da professionisti interni di Regione e Ausl, nonché dall'Università Bocconi di Milano e da un pool di esperti esterni nelle principali discipline oggetto di approfondimento, ha predisposto e trasmesso all'Amministrazione regionale una valutazione costi/benefici in merito all'esito degli studi condotti sull'attualità e sulla sostenibilità tecnica, economica e finanziaria del progetto di ampliamento dell'ospedale, nonché sulle modalità di affidamento dei lavori, anche alla luce del mutamento dello stato dei luoghi per effetto del rinvenimento di reperti archeologici nell'area di cantiere del previsto ampliamento.

⁷ Deliberazione del Consiglio regionale n. 1186/XV.

⁸ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021). Modificazioni di leggi regionali.

Gli esiti di tale valutazione sono sintetizzati in questi termini: *“l’analisi condotta consente di affermare, anche solo prendendo in considerazione i risultati finanziari, che senza dubbio lo scenario di ampliamento e ristrutturazione dell’ospedale U. Parini di Aosta è quello più conveniente per la Regione autonoma Valle d’Aosta. Si tratta di una convenienza significativa rispetto agli scenari di ristrutturazione degli attuali tre presidi ospedalieri e (BAU) Business as usual (nessuna ristrutturazione profonda). (...) l’analisi economica ha messo in evidenza risparmi economici che vanno a controbilanciare il costo finanziario dell’intervento di ampliamento”*.

Nel **2021**, il Consiglio regionale, adottando la risoluzione n. 6.01, ha formalmente impegnato il Governo regionale a:

- procedere con la variante del progetto esecutivo dell’ala est dell’Ospedale regionale per adeguarla alla salvaguardia e alla valorizzazione dei ritrovamenti archeologici per il tramite di SIV;
- proseguire i lavori dell’ospedale, terminando la definizione dei servizi ospedalieri che saranno attivati anche tenendo conto degli effetti dell’attuale pandemia;
- procedere all’attivazione del tavolo di lavoro tra la Regione, il Comune di Aosta, i progettisti e la società S.I.V. s.r.l. al fine di proseguire la verifica in corso sulla compatibilità tecnico progettuale ed economica, nonché sulla realizzazione in termini cronologici adeguati dell’attuale progetto complessivo dell’ospedale, anche alla luce della pandemia;
- avviare un confronto sulla destinazione futura dell’ospedale Beauregard e dell’ex maternità;
- presentare il progetto alla popolazione valdostana attraverso gli strumenti più opportuni.

In attuazione nella citata risoluzione consiliare, la Giunta, previa approvazione con propria deliberazione n. 1180/2021, del programma pluriennale dei lavori riferiti all’intervento per il periodo 2010-2019, ha conferito mandato alla SIV s.r.l. per procedere:

- alla revisione della progettazione definitiva ed esecutiva della Fase 3 dell’intervento relativa all’ampliamento ad est dell’ospedale;

- all'avvio delle attività di stesura del progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare) delle Fasi 4 e 5.

Con particolare riguardo all'intervento di revisione progettuale della fase 3, il quale ha comportato l'articolazione finale dei relativi lavori in un totale di 4 lotti funzionali, giova segnalare come:

- a) nel **2023**, la conferenza dei servizi indetta, ai sensi della legge n. 241/1990, sulla variante del progetto definitivo del IV lotto della Fase 3 (Corpo L-K-P) si è espressa favorevolmente avendo acquisito i pareri favorevoli dei vari soggetti coinvolti.

Conseguentemente, mediante la deliberazione della Giunta regionale n. 736/2023, la Regione ha approvato il progetto esecutivo di variante del III lotto della Fase 3 con riferimento ai lavori di realizzazione del Corpo G3 di ampliamento delle centrali tecnologiche.

Tale progettazione esecutiva⁹, pertanto, differisce rispetto a quella precedentemente approvata con le deliberazioni n. 1512/2012 e n. 719/2013 relativamente ai seguenti aspetti tecnici:

- la realizzazione di un secondo piano interrato, non previsto nel progetto, per poter installare impianti di climatizzazione con fonti rinnovabili;
- realizzazione di una rampa carrabile che collega il piano strada al primo livello interrato delle centrali tecnologiche;
- la realizzazione di un nuovo corpo scale e ascensore di collegamento tra il piano terreno e i due piani interrati della nuova centrale.

- b) nel **2024**, mediante la deliberazione di Giunta regionale n. 1347/2024, la Regione si è espressa altresì positivamente sulla "progettazione esecutiva di variante del IV lotto fase 3 (corpi L-K-P) del presidio ospedaliero regionale U. Parini così come proposta dalla società SIV s.r.l.¹⁰.

Tale progettazione esecutiva costituisce anch'essa un aggiornamento rispetto a quella approvata con deliberazione n. 1512/2012 e n. 719/2013 per quanto attiene ai seguenti aspetti tecnici:

⁹ L'importo per i sopra citati lavori di ampliamento delle centrali tecnologiche è stato quantificato in euro 6.500.000 come da dati forniti nella relazione-riscontro della Regione del 31.07.2025.

¹⁰ Variante basata su un complesso di n. 744 elaborati e per una spesa complessiva pari a euro 178.515.453,96 euro.

- è stato ripristinato l'ultimo piano delle degenze del corpo K e dei corrispondenti posti letto dedicati alle medesime degenze;
- è stata ripristinata l'elisupeficie;
- i piani interrati e semiinterrati del corpo K sono stati completamente riorganizzati in funzione della salvaguardia degli spazi ospitanti il grande cerchio di cippi lapidei risalente all'Età del Ferro;
- è stata prevista una passerella all'interno dell'area archeologica di collegamento pedonale tra l'hospital street (corpo H) e il parcheggio (corpo P);
- il parcheggio (corpo P) è stato modificato nella sagoma, al fine della salvaguardia del Tumulo del condottiero celtico risalente all'età del Ferro.

In data **28 marzo 2025** il bando di gara per l'individuazione del soggetto aggiudicatario per l'appalto dei lavori del IV lotto della fase 3 è stato pubblicato sulla piattaforma telematica di e-procurement "Place VDA" e sulla GUUE. L'ultimazione della procedura, prevista originariamente al 28 dicembre 2025, è stata eccezionalmente prorogata¹¹ fino al **28 marzo 2026**, una prima volta e, una seconda volta¹², fino al **28 maggio 2026** ai sensi dell'Allegato I.3 del D.lgs. n. 36/2023.

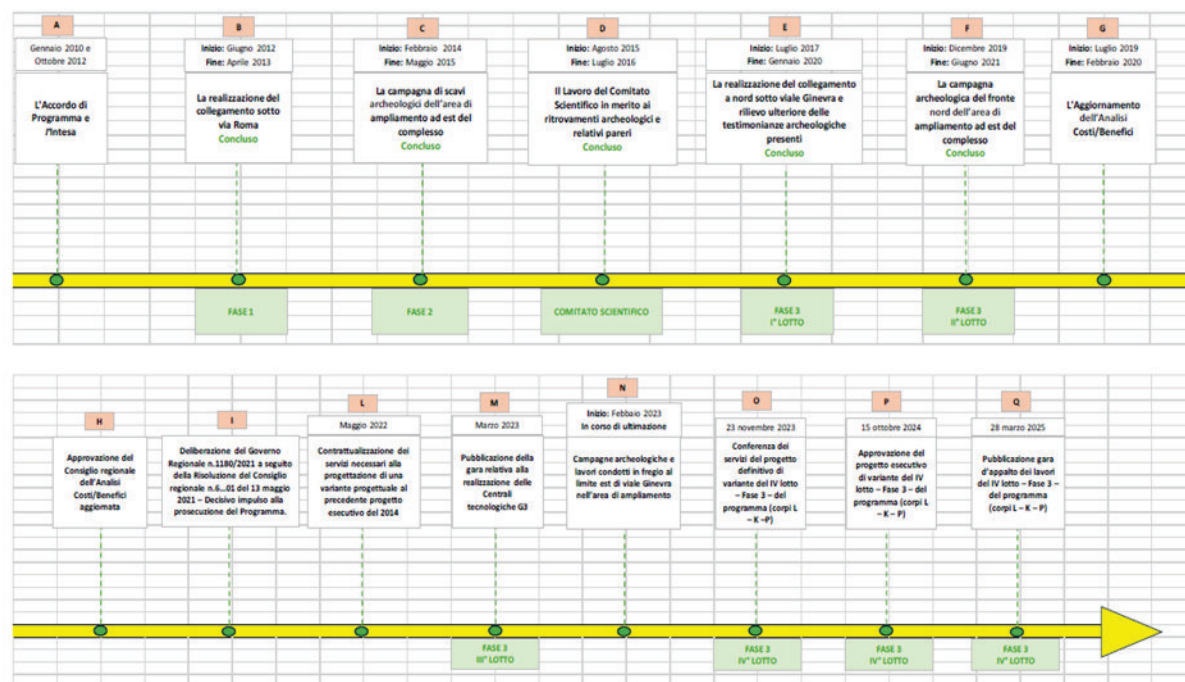
Relativamente alle fasi 4 e 5, invero, si segnala come, allo stato attuale, alla luce delle informazioni desumibili dai documenti regionali e dalla società attuatrice, risultino ancora in *itinere* le attività connesse all'individuazione dei soggetti preposti a gestire la progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE).

Di seguito, in sintesi, il prospetto riassuntivo delle principali tappe in cui si è sviluppato l'intervento in esame fornito da SIV S.r.l.:

¹¹ Determina RUP di gara del 13 agosto 2025.

¹² Determina RUP di gara del 16 marzo 2026.

Fig. 1 – Le tappe più significative relative alla realizzazione del Presidio unico ospedaliero regionale “Umberto Parini” di Aosta.



Fonte: SIV S.r.l.

3. Quadro finanziario regionale dell'intervento

L'opera di ristrutturazione e ammodernamento del presidio unico ospedaliero U. Parini rappresenta uno dei più rilevanti interventi strategici avviati dalla Regione negli ultimi venti anni.

Per poter comprendere l'impatto finanziario del suddetto investimento occorre esaminare, in via preliminare, l'evoluzione del quadro programmatico predisposto al riguardo dall'Amministrazione regionale, oltre ai tratti caratterizzanti la gestione di tale tipologia di spesa e delle correlate fonti di finanziamento.

3.1 I Documenti di Economia e Finanza Regionale dal 2017 al 2026

A partire dall'anno 2017, in conformità a quanto previsto dall'art. 36 del d.lgs. n. 118/2011, la Regione, al fine di dare compiuta attuazione al principio di programmazione economico-finanziaria, ha introdotto il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR).

Giova rammentare che il DEFR, approvato dal Consiglio regionale nell'ambito della legge di stabilità regionale, rappresenta il quadro di riferimento per la definizione dei programmi di spesa all'interno delle singole missioni e per la definizione delle risorse disponibili per il finanziamento degli stessi e costituisce il presupposto dell'attività di controllo strategico, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi di spesa previsti dal Governo regionale.

Premesso quanto sopra, al fine di comprendere come l'obiettivo strategico relativo alla *"Ristrutturazione e ammodernamento del presidio ospedaliero U. Parini"* sia stato concretamente attenzionato con l'avvicinarsi dei Governi regionali, si riporta di seguito la seguente tabella riassuntiva connessa ai DEFR approvati dal 2017 al 2026:

Tabella 1. Sintesi dei DEFR 2017-2026

<i>Ristrutturazione e ammodernamento del presidio ospedaliero U. Parini</i>	
DEFR 2017 - 2019	<u>Obiettivo programmatico "Sanità, benessere e inclusione sociale":</u> Revisione del progetto della nuova sede ospedaliera al fine di soddisfare la duplice esigenza di un ospedale funzionale alle rinnovate esigenze proprie e del territorio e, al contempo, tutelare il patrimonio archeologico del sito.
DEFR 2019 - 2021	<u>Obiettivo di legislatura nell'asse "Sanità e welfare":</u> Revisione del progetto già approvato dell'Ospedale Umberto Parini, in modo tale da renderlo concretamente rispondente alle necessità dei valdostani. <u>Obiettivo operativo nell'asse "Sanità e welfare":</u>

	Revisione del progetto per la realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale resosi necessario alla luce della sopravvenuta esigenza di tutelare il patrimonio archeologico rinvenuto nel sito e rivalutazione della soluzione organizzativa e gestionale più idonea a presidiare e seguire i lavori di ampliamento. <u>Indirizzi strategici della Giunta regionale alla società "in house" COUP S.r.l.:</u> Alla luce delle circostanze attuali e sopravvenute, tra cui il rinvenimento, in corso d'opera, di reperti archeologici nell'area del previsto ampliamento del presidio unico ospedaliero, provvederà ad incaricare la società al fine di formulare una valutazione in merito alla sostenibilità tecnica, economica e finanziaria delle attività di prosecuzione dell'ampliamento dell'ospedale Umberto Parini, in termini di costi/benefici. Tale valutazione, dovrà tenere conto tra l'altro dei tempi e dei costi di realizzazione e degli oneri di manutenzione straordinaria necessari a garantire, nel frattempo, la piena funzionalità delle strutture esistenti. Inoltre, in considerazione delle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti (da ultimo nella deliberazione n. 8/2018/VSGO), tale valutazione dovrà considerare anche l'eventualità di procedere all'operazione di razionalizzazione, nelle forme della fusione con NUV ovvero della creazione di una New.Co. dedicata alla realizzazione di opere strategiche regionali quali per l'appunto l'ospedale e l'università.
DEFR 2020 - 2022	<u>Obiettivo di governo nel settore "Sanità e Politiche Sociali":</u> Rivedere il progetto per la realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale, azione resasi necessaria alla luce del mutamento dello stato dei luoghi per effetto del rinvenimento di reperti archeologici nell'area di cantiere del previsto ampliamento, a seguito dell'esito della valutazione costi/benefici volta a valutare l'attualità e la sostenibilità tecnica, economica e finanziaria del progetto di ampliamento. <u>Indirizzi strategici della Giunta regionale alla società "in house" COUP S.r.l.:</u> Non valorizzato
DEFR 2021 - 2023	<u>Obiettivo di governo nel settore "Sanità e Salute":</u> Verificare la compatibilità tecnico progettuale ed economica, nonché la realizzabilità in termini cronologici adeguati dell'attuale progetto dell'ospedale, ferma restando l'opportunità di sondare altre soluzioni qualora gli esiti della verifica sopra descritta risultassero non percorribili. <u>Indirizzi strategici della Giunta regionale alla società "in house" SIV S.r.l.:</u> In relazione all'attività inerente alla sanità: • rispettare gli esiti della valutazione costi/benefici effettuata ai sensi della L.R. 12/2018, art. 14; • rispettare l'autorizzazione di spesa per la progettazione e la realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale per acuti di Aosta e le infrastrutture ad esso collegate, approvata con L.r. 4/2019 art. 9 e modificata con L.r. 12/2019, art.8; • rispettare gli esiti dell'analisi giuridico-tecnico-finanziaria concernente le possibili modalità alternative di finanziamento e di realizzazione dell'ampliamento e ristrutturazione dell'ospedale regionale Umberto Parini di Aosta, prot. 9/19 in data 11 gennaio 2019, degli esiti delle ulteriori indagini archeologiche nonché di quanto illustrato al punto 3 del Programma esecutivo Annuale (PEA) "Posticipo dei servizi di revisione delle progettazioni definitiva ed esecutiva, e di quello di verifica in corso d'opera e finale, dei lavori della fase 3 (terzo lotto) di ampliamento ospedaliero".
DEFR 2022 - 2024	<u>Obiettivo di governo nel settore "Sanità e Salute":</u> Per quanto concerne l'ambito ospedaliero, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 1180/2021 adottata a seguito della risoluzione approvata dal Consiglio Regionale il 13 maggio 2021, nel primo semestre del 2022 si definirà la modifica della progettazione esecutiva del nuovo Presidio Ospedaliero regionale per adeguarla alla salvaguardia ed alla valorizzazione dei ritrovamenti archeologici. Contestualmente si proseguiranno le fasi progettuali della ristrutturazione dell'attuale ospedale e si termineranno la definizione e l'individuazione dei servizi ospedalieri che saranno attivati anche tenendo

	conto degli effetti dell'attuale pandemia. Tutto ciò di concerto con il tavolo attivato tra Regione e comune di Aosta, anche al fine di proseguire la verifica in corso sulla compatibilità tecnico-progettuale ed economica, nonché sulla realizzabilità in termini cronologici adeguati dell'attuale progetto complessivo dell'ospedale e continuando il confronto sulla destinazione futura dell'ospedale Beauregard e dell'ex-maternità. Nella seconda metà dello stesso anno, si procederà all'espletamento delle procedure di gara d'appalto che dovranno consentire l'avvio dei lavori di costruzione del nuovo ospedale Parini tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023. <u>Indirizzi strategici della Giunta regionale alla società "in house" SIV S.r.l.:</u> In relazione all'attività inerente alla sanità: • procedere alla revisione della progettazione definitiva ed esecutiva della Fase 3, relativa all'ampliamento ad est dell'ospedale, e del progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare) delle Fasi 4 e 5; • rispettare gli esiti della valutazione costi/benefici effettuata ai sensi della L.R. 12/2018, articolo 14; • rispettare l'autorizzazione di spesa per la progettazione e la realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale per acuti di Aosta e le infrastrutture ad esso collegate, approvata con L.R. 4/2019, articolo 9 e modificata con L.R. 12/2019, articolo 8; • rispettare gli esiti dell'analisi giuridico-tecnico-finanziaria concernente le possibili modalità alternative di finanziamento e di realizzazione dell'ampliamento e ristrutturazione dell'ospedale regionale Umberto Parini di Aosta, prot. 9/19 in data 11 gennaio 2019, degli esiti delle ulteriori indagini archeologiche nonché di quanto illustrato al punto 3 del Programma Esecutivo Annuale (PEA) "Posticipo dei servizi di revisione delle progettazioni definitiva ed esecutiva e di quello di verifica in corso d'opera e finale, dei lavori della fase 3 (III° lotto) di ampliamento ospedaliero". In generale: • rispettare le disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 in materia di acquisto di lavori, beni e servizi in quanto società in house.
DEFR 2023 – 2025	<u>Misura attuativa n. 3.8 nell'ambito dell'obiettivo di governo "Attuazione di azioni correlate agli obiettivi relativi al triennio 2023-2025 del PSBS – Sanità e SALUTE":</u> Portare a compimento i documenti tecnici di progettazione (progetti definitivo ed esecutivo del Nuovo Ospedale (fase 3), il progetto di fattibilità tecnico-economica della ristrutturazione dell'esistente (fasi 4 e 5) e lo schema distributivo funzionale dell'intero complesso nei tempi previsti, utili all'avvio delle relative attività di gara. <u>Indirizzi strategici della Giunta regionale alla società "in house" SIV S.r.l.:</u> In relazione all'attività inerente alla sanità: • avvio dei lavori di ampliamento ospedaliero, terzo Lotto della Fase 3 dell'intervento; • avvio della progettazione e verifica della Fase 4 di ristrutturazione dell'ospedale Umberto Parini; • procedere alla revisione della progettazione definitiva ed esecutiva della Fase 3, relativa all'ampliamento ad est dell'ospedale, e del progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare) delle Fasi 4 e 5; • procedere con la variante del progetto esecutivo dell'ala est dell'Ospedale regionale per adeguarla alla salvaguardia e alla valorizzazione dei ritrovamenti archeologici per il tramite di SIV; • proseguire contestualmente le fasi progettuali della ristrutturazione dell'attuale ospedale e terminare la definizione dei servizi ospedalieri che saranno attivati anche tenendo conto degli effetti dell'attuale pandemia; • procedere all'attivazione del tavolo di lavoro tra Regione, Comune di Aosta, i progettisti e SIV al fine di proseguire la verifica in corso sulla

	compatibilità tecnico-progettuale ed economica, nonché sulla realizzazione in termini cronologici adeguati dell'attuale progetto complessivo dell'ospedale, anche alla luce della pandemia; • avviare un confronto sulla destinazione futura dell'ospedale Beauregard e dell'ex maternità; • presentare il progetto alla popolazione valdostana attraverso gli strumenti più opportuni. In generale: • rispettare le tempistiche dei cronoprogrammi dei lavori approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 1180/2021; • rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 in materia di acquisto di lavori, beni e servizi in quanto società in house. La società è, infine, tenuta alla costante condivisione con Finaosta s.p.a. dei dati gestionali e strategici, in modo tale da rendere edotto il Socio dello stato di salute dell'azienda.
DEFR 2024 - 2026	<u>Misura attuativa n. 3.8 nell'ambito dell'obiettivo di governo "Attuazione di azioni correlate agli obiettivi relativi al triennio 2023-2025 del PSBS - Sanità e SALUTE":</u> Portare a compimento i documenti tecnici di progettazione (progetti definitivo ed esecutivo del Nuovo Ospedale (fase 3), il progetto di fattibilità tecnico-economica della ristrutturazione dell'esistente (fasi 4 e 5) e lo schema distributivo funzionale dell'intero complesso nei tempi previsti, utili all'avvio delle relative attività di gara. <u>Indirizzi strategici della Giunta regionale alla società "in house" SIV S.r.l.:</u> In relazione all'attività inerente alla sanità: • avvio e realizzazione dei lavori del nuovo ospedale, III lotto Fase 3 dell'intervento nelle articolazioni opportune e necessarie; • proseguire contestualmente ai lavori di realizzazione del nuovo ospedale (fase 3), le fasi progettuali della ristrutturazione dell'attuale ospedale (fase 4 e 5); • proseguire nell'attività di comunicazione del progetto e dei lavori della popolazione valdostana attraverso gli strumenti più opportuni. In generale: • rispettare le tempistiche dei cronoprogrammi riportati e approvati nella programmazione pluriennale 2023-2027 della programmazione approvata per la società. La società è, infine, tenuta alla costante condivisione con Finaosta s.p.a. dei dati gestionali e strategici, in modo tale da rendere edotto il Socio dello stato di salute dell'azienda.
DEFR 2025 - 2027	<u>Obiettivo strategico dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali:</u> [...] Questa duplice sfida che l'Assessorato sta affrontando insieme all'azienda USL è altresì accompagnata dall'avvio delle opere di realizzazione nel nuovo ospedale regionale, quale condizione essenziale per una riorganizzazione complessiva della sanità valdostana sotto i profili della qualità dei servizi resi alla popolazione, delle risorse, delle strutture, della valorizzazione del personale e degli ambienti di lavoro. <u>Indirizzi strategici della Giunta regionale alla società "in house" SIV S.r.l.:</u> In relazione all'attività inerente alla sanità: • avvio e realizzazione dei lavori del nuovo ospedale, III lotto Fase 3 dell'intervento nelle articolazioni opportune e necessarie; • proseguire contestualmente ai lavori di realizzazione del nuovo ospedale (fase 3), le fasi progettuali della ristrutturazione dell'attuale ospedale (fase 4 e 5); • proseguire nell'attività di comunicazione del progetto e dei lavori della popolazione valdostana attraverso gli strumenti opportuni; • procedere all'implementazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo, comprensiva degli interventi relativi agli acquisiti delle "attrezzature fisse" e della "fornitura degli arredi";

	• rispettare le tempistiche dei cronoprogrammi riportati ed approvati nella programmazione pluriennale 2023-2027 approvata per la società; • garantire che l'asseverazione, da parte del proprio organo di revisione, della verifica dei crediti/debiti reciproci con la Regione sia trasmessa entro il 31 marzo così da permettere l'approvazione del rendiconto della Regione. La società è tenuta, alla costante condivisione con FINAOSTA S.p.a. dei dati gestionali e strategici, in modo tale da rendere edotto il Socio dello stato di salute dell'azienda.
DEFR 2026 - 2028	<u>Obiettivo strategico dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali:</u> In tale contesto assume particolare rilevanza l'avvio della procedura di gara pubblica per i lavori di realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale Umberto Parini che, chiudendo di fatto l'iter progettuale della fase 3, dà concreto avvio alla fase di realizzazione del nuovo Ospedale regionale. In data 4 novembre 2024 la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 1347, ha approvato la valutazione positiva della progettazione esecutiva di variante del IV lotto della Fase 3, concernente: l'Hospital Street (corpo L), ovverosia il futuro accesso principale del Presidio ospedaliero, il nuovo ospedale (corpo K) e il nuovo parcheggio (corpo P), alla quale ha fatto seguito l'adozione del Decreto del Presidente della Regione n. 663 in data 3 dicembre 2024, che costituisce concessione edilizia per la variante in corso d'opera. A tali atti, in data 27 marzo 2025, ha fatto seguito la pubblicazione dei documenti di gara da parte della Società SIV srl per l'aggiudicazione dei lavori, con scadenza al 1° luglio 2025 per la presentazione delle offerte, a cui seguiranno le attività finalizzate all'aggiudicazione dei lavori. Le suddette attività segnano il riavvio, dopo un lungo periodo di stallo operativo durato oltre dieci anni, in ragione dei ritrovamenti archeologici e, quindi, della conseguente necessaria revisione progettuale, della realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale U. Parini. Con la procedura di gara, in adempimento della risoluzione del Consiglio regionale n. 6.01 del 13 maggio 2021, saranno ora approfonditi gli aggiornamenti delle Fasi 4 e 5, relative al polo materno-infantile, psichiatria e altri servizi. <u>Indirizzi strategici della Giunta regionale alla società "in house" SIV S.r.l.:</u> In relazione all'attività inerente alla sanità: • completamento dei lavori di ampliamento ospedaliero, terzo Lotto della Fase 3 dell'intervento nelle articolazioni opportune e necessarie; • avvio e realizzazione dei lavori di ampliamento ospedaliero, quarto Lotto della Fase 3 (Corpi K, L ed il P) dell'intervento nelle articolazioni opportune e necessarie; • proseguire contestualmente ai lavori di realizzazione dell'ampliamento ad est (Fase 3) le fasi progettuali della ristrutturazione dell'attuale ospedale (Fasi 4 e 5); • proseguire nell'attività di comunicazione del progetto e dei lavori alla popolazione valdostana attraverso gli strumenti più opportuni; • procedere all'implementazione del progetto di fattibilità tecnico economica ed esecutivo, comprensivo degli interventi relativi agli "acquisti delle attrezzature fisse" e alla "fornitura degli arredi"; • dare piena applicazione alle DGR 1180/2021 - 1347/2024; • rispettare le tempistiche dei cronoprogrammi riportati ed approvati nella programmazione pluriennale 2023-2027; • garantire che l'asseverazione, da parte del proprio organo di revisione, della verifica dei crediti/debiti reciproci con la Regione sia trasmessa entro il 31 marzo così da permettere l'approvazione del rendiconto della Regione. La società è tenuta, alla costante condivisione con FINAOSTA S.p.a. dei dati gestionali e strategici, in modo tale da rendere edotto il Socio dello stato di salute dell'azienda.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Dalla disamina delle informazioni sopra riportate, si può osservare come, a partire dalla stesura del DEFR 2022-2024, si riscontri un maggior livello di dettaglio nella rappresentazione dell'obiettivo di governo, soprattutto attraverso la valorizzazione degli indirizzi strategici individuati in capo alle società COUP S.r.l. e SIV S.r.l.

Valorizzazione che, tuttavia, a partire dal DEFR 2025-2027, presenta alcuni rilevanti elementi di differenziazione.

In particolare, giova evidenziare come fino al 2024 la Regione ha costantemente evidenziato l'obbligo di osservanza, da parte di SIV s.r.l (ex COUP s.r.l.), dei cronoprogrammi formalmente approvati con atto deliberativo di giunta regionale (vedasi l'ultimo di cui alla DGR n. 1180/2021).

A partire dall'annualità 2024, tale obiettivo non è specificamente richiamato nel DEFR, né risulta chiaro se la programmazione pluriennale dei lavori di interesse, demandata a tali società, sia stata formalmente approvata secondo l'iter ordinario che prevede il coinvolgimento contestuale dei due soggetti legittimati ad esercitare un controllo analogo congiunto sulle tali società *"in house"*, ossia la Regione e la società Finaosta s.p.a.

Tali disallineamenti riscontrabili, nel corso delle varie annualità, in relazione agli indirizzi attribuiti alle proprie società *"in house"*, non danno evidenza in merito allo svolgimento, secondo una logica di coerenza e linearità, di tutte quelle attività che permettono di esercitare un controllo significativo e determinante nel perseguimento degli obiettivi strategici di SIV s.r.l. (ex COUP s.r.l.) da parte della Regione, come meglio rappresentato nel prosieguo della relazione.

3.2. Il Programma dei Lavori Pubblici

Il Consiglio di Stato ha segnalato come la programmazione costituisca un processo che, attraverso aggiustamenti progressivi, guidando e responsabilizzando l'Amministrazione, risulta funzionale al raggiungimento di maggiori ed elevati livelli qualitativi e quantitativi nella cura dell'interesse pubblico¹³.

Il plesso codificatorio in materia di appalti che si è succeduto nel tempo, a partire dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 fino al vigente decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ha costantemente evidenziato l'importanza dell'osservanza degli atti

¹³ Parere n. 351/2017.

programmatori previsti dal codice e dalla normativa vigente, ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Importanza oggi confermata altresì dall'individuazione della programmazione quale prima fase del c.d. "ciclo di vita digitale" dell'appalto ove va valutata la concreta attuazione del c.d. principio del risultato.

Il Supremo Consesso amministrativo, inoltre, ha sottolineato come la programmazione *"non sia solo un momento di chiarezza fondamentale per la determinazione del quadro delle esigenze, la valutazione delle strategie di approvvigionamento, l'ottimizzazione delle risorse ed il controllo delle fasi gestionali, ma costituisce concreta attuazione dei principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa. In questo senso, la fase della programmazione e quella della progettazione appaiono funzionali a garantire una visione di insieme dell'intero ciclo di realizzazione dell'appalto, migliorando le chance di un'efficiente gestione dello stesso, a partire dall'individuazione dei fabbisogni fino alla verifica del corretto svolgimento della prestazione; tale verifica può ritenersi effettiva, infatti, solo ove la stazione appaltante sia in grado di confrontare le prestazioni eseguite con i livelli quantitativi e qualitativi promessi in sede di gara e definiti nel contratto, secondo il corrispettivo e la tempistica pattuiti. L'importanza della fase di programmazione appare con maggior evidenza ove si consideri che dalle attività di vigilanza dell'ANAC¹⁴ è emerso che negli appalti di servizi e forniture, la carenza di programmazione da parte delle stazioni appaltanti genera criticità, quali la frammentazione degli affidamenti, il frequente ricorso a proroghe contrattuali illegittime, l'avvio di procedure negoziate senza bando motivate dalla mera urgenza di provvedere, l'imprecisa definizione dell'oggetto del contratto con riguardo alle specifiche tecniche e/o alle quantità, la perdita di controllo della spesa. Le criticità illustrate inducono a ritenere la fase della programmazione negli acquisti di beni e servizi come fondamentale ai fini di una compiuta valutazione delle strategie di approvvigionamento da parte delle stazioni appaltanti".*

Di seguito si rappresenta l'esito delle verifiche condotte, in merito all'assetto programmatico dell'intervento in esame, nelle annualità 2010-2026, consultando i Programmi dei lavori pubblici (PLP) pubblicati nel sito internet istituzionale della Regione Valle d'Aosta, nella Sezione "Contratti pubblici, programmazione e osservatorio":

¹⁴ Vedasi ANAC, Determinazione n. 5 del 6 novembre 2013 - Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture

Tabella 2. Sintesi analisi PLP 2010-2026

Anno	Normativa vigente in materia di programmazione lavori pubblici	PLP consultabile sul sito dell'amministrazione regionale alla sezione "Contratti pubblici, programmazione e osservatorio"	Inserimento nella PLP dell'intervento "Realizzazione del presidio unico ospedaliero infrastrutture a esso collegate per il funzionamento della società COUP S.r.l. (ora SIV s.r.l.) - codice RP01S002020"	PLP consultabile nell'apposita sezione del sito Amm.ne trasparente della società "SIV s.r.l. (ex COUP s.r.l.)"
2010	D.lgs. n. 163/2006	Piano regionale operativo dei lavori pubblici 2010		
2011	D.lgs. n. 163/2006	Piano regionale operativo dei lavori pubblici 2011 Programma regionale di previsione triennale dei lavori pubblici 2011-2013		
2012	D.lgs. n. 163/2006	Piano regionale operativo dei lavori pubblici 2012 Programma regionale di previsione triennale dei lavori pubblici 2012-2014		
2013	D.lgs. n. 163/2006	Piano regionale operativo dei lavori pubblici 2013		
2014	D.lgs. n. 163/2006	Piano regionale operativo dei lavori pubblici 2014		
2015	D.lgs. n. 163/2006	Piano regionale operativo dei lavori pubblici 2015 Programma regionale di previsione triennale dei lavori pubblici 2015-2017		
2016	D.lgs. n. 50/2016	Piano regionale operativo dei lavori pubblici 2016 Programma regionale di previsione triennale dei lavori pubblici 2016-2019 Raffronto programmazione triennale (agg. 27.04.2016)		
2017	D.lgs. n. 50/2016	Programma regionale di previsione triennale dei lavori pubblici 2017-2019 Raffronto programmazione triennale (agg. 31.03.2017)		
2018	D.lgs. n. 50/2016			
2019	D.lgs. n. 50/2016			
2020	D.lgs. n. 50/2016	Programmazione regionale dei lavori pubblici per il triennio 2020-2022	Valorizzato	
2021	D.lgs. n. 50/2016	Programmazione regionale dei lavori pubblici per il triennio 2021-2023	Valorizzato	
2022	D.lgs. n. 50/2016	Programmazione regionale dei lavori pubblici per il triennio 2022-2024	Valorizzato	
2023	D.lgs. n. 36/2023	Programmazione regionale dei lavori pubblici per il triennio 2023-2025	Valorizzato	

2024	D.lgs. n. 36/2023	Programmazione regionale dei lavori pubblici per il triennio 2024-2026	Valorizzato	
2025	D.lgs. n. 36/2023	Programmazione regionale dei lavori pubblici per il triennio 2025-2027	Valorizzato	
2026	D.lgs. n. 36/2023	Programmazione regionale dei lavori pubblici per il triennio 2026-2028		

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Nell'ultimo documento contenente il dettaglio dell'intervento in parola (codice programmazione: RP01S002020; codice intervento: L80002270074202000129), ossia il *"Programma dei Lavori Pubblici 2025-2027"*, è stato pianificato il ricorso ad un finanziamento pubblico complessivo di euro 190.888.764,23.

PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2025-2027

SETTORE: Infrastrutture sociali
CATEGORIA: Strutture ospedaliere
TIPOLOGIA: Nuova realizzazione

Categoria di programmazione: tipo S - LAVORO E SERVIZI - (intervento specifico puntualmente individuato)

Modalità di attuazione: intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

Intervento ricompreso nell'elenco annuale: NO

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE PROGRAMMAZIONE: RP 01 S 00 2020
CODICE CUI: L 80002270074 2020 00129
OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO REGIONALE PER ACUTI IN AOSTA E LE INFRASTRUTTURE A ESSO COLLEGATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' COMPLESSO OSPEDALIERO UMBERTO PARINI S.R.L. (COUP)
COMUNE PRINCIPALE: AOSTA
LOCALITA': Viale Ginevra
PROPONENTE: Assessorato sanità, salute e politiche sociali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Dipartimento Sanità e Salute
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari
BENEFICIARIO: RAVA

Tale importo risulta finanziato, tenuto conto di quanto indicato dal PLP 2025-2027, da risorse regionali ed extraregionali come di seguito dettagliato:

Programmazione dei lavori pubblici 2025-2027			Capitolo	Importo ante 2025	Importo 2025	Importo 2026	Importo 2027	Importo post 2027
Bilancio regionale	A. Importi con copertura finanziaria sugli anni precedenti al nuovo triennio di programmazione	A1 - Impegnato	U0023992	6.492.097,51				
			U0027065	20.000.000,00				
	B. Importi con copertura finanziaria sugli anni precedenti al nuovo triennio di programmazione	A2 - Disponibile (alla data di redazione del Programma)	U0023992	61.840,00				
		B1 - Impegnato	U0023992		6.088.240,00	6.000.000,00		
			U0027065		20.000.000,00	20.000.000,00		
		B2 - Previsto	U0023992		345.640,00	432.050,00	432.050,00	1.728.200,00

Programmazione dei lavori pubblici 2025-2027			Capitolo	Importo ante 2025	Importo 2025	Importo 2026	Importo 2027	Importo post 2027
Finanziamento Stato/UE	A. Importi con copertura finanziaria sugli anni precedenti al nuovo triennio di programmazione	A1 - Impegnato	U0024161	3.267.577,08				
			U0024720	54.977.043,76				
	B. Importi con copertura finanziaria sugli anni precedenti al nuovo triennio di programmazione	B1 - Impegnato	U0024720		36.525.000,00	14.539.025,88		

Il cronoprogramma dell'intervento posto alla base del PLP 2025-2027 ha previsto, pertanto, l'incameramento di risorse regionali ed extraregionali da utilizzarsi come segue:

- euro 81.580.117,51 di risorse regionali così ripartite:
 - euro 26.492.097,51 impegnati ante 2025 ed euro 52.088.240,00 impegnati tra il 2025 ed il 2026;
 - euro 61.840,00 disponibili ante 2025;
 - euro 2.937.940,00 previsti tra il 2025 e gli anni successivi al 2027;
- euro 109.308.646,72 di risorse extraregionali così ripartite:
 - euro 58.244.620,84 impegnati ante 2025;
 - euro 51.064.025,88 impegnati tra il 2025 ed il 2026.

Dalle informazioni riportate nella tabella di cui sopra si osserva come la quota parte delle risorse extraregionali allocate a copertura del capitolo di spesa n. U0024161 (euro 3.267.577,08 – importo impegnato ante 2025), sono quelle derivanti dai riversamenti disposti da Finaosta s.p.a. al bilancio regionale ai sensi della l.r. n. 12/2018 (vedere capitolo di entrata n. E0022442).

Peraltro, all'interno della sezione *"Amministrazione trasparente"* nel sito internet della società SIV s.r.l. (ex COUP s.r.l.), non è stato possibile rinvenire alcun documento programmatico triennale dei lavori, servizi e forniture, nonché alcun elenco dei progetti d'investimento pubblico dalla stessa gestiti per conto dell'ente controllante che possa in qualche modo conciliarsi con i dati riportati nel PLP 2025-2027 della Regione o, che ad ogni modo, risulti ad essa riferibile.

La Sezione rileva che gli importi indicati all'interno del PLP regionale non possono essere agevolmente verificabili con riferimento alla correlata attività contrattuale pianificata da parte della società controllata, a discapito dei generali doveri di trasparenza informativa che sussistono in merito all'osservanza della vigente normativa in materia di investimenti pubblici.

In sede di contraddittorio, sull'argomento, la Regione ha specificato che *"provvederà nuovamente a sollecitare [la società] affinché si adempia correttamente agli obblighi normativi imposti dal d. lgs. 33/2013"*.

Il Programma dei Lavori Pubblici, si rammenta, a norma dell'art. 37 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i., deve essere approvato *"nel rispetto dei documenti programmatici ed in coerenza con il bilancio"*.

Per poter verificare l'allineamento con i documenti programmatici di bilancio dei dati indicati all'interno dell'ultimo PLP (PLP 2025-2027) in cui risulta valorizzato il codice progetto *"RP01S002020"*, la Sezione ha esaminato, all'interno della nota integrativa allegata al bilancio di previsione approvato per il triennio 2025-2027¹⁵, le tabelle contenenti i capitoli di spesa a valere sul titolo II.

In particolare, attraverso la consultazione dell'*"Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili"* sono stati esaminati i capitoli di spesa rientranti nel c.d. *"perimetro finanziario"* destinato all'intervento, i

¹⁵ Ai sensi dell'art. 11, comma 5 lettera d) del d.lgs. n. 118/2011 s.m.i. nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione viene, infatti, indicato l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili.

quali dettagliavano gli importi complessivi risultanti nel bilancio di previsione, le rispettive fonti di finanziamento e le quote di risorse differite da anni precedenti.

Tabella n. 3
Raffronto tra dati contenuti nell'elenco di cui all'art. 11 comma 5 lettera d) del D.lgs. n. 118/2011 e il PLP 2025-2027

Anno competenza Bilancio previsione 2025-2027	Totale risorse regionali assegnate a copertura spese previste su capitoli U0023992 e U0027065	Totale risorse regionali assegnate a copertura spese previste su capitolo U0024161 (rientri da GS Finaosta)	Totale assegnazioni statali a copertura sui capitoli U0024720 e U0026350 (PNC)	Totale risorse previste a copertura delle spese programmate nel triennio		PLP REGIONE 2025-2027 codice "RP01S002020"
2025	6.433.880,00		51.064.025,88	97.764.688,28		190.888.764,23
	40.000.000,00		266.782,40			
2026	6.432.050,00		14.539.025,88	41.199.746,09	139.396.484,37	
	20.000.000,00		228.670,21			
2027	432.050,00		0,00	432.050,00		
	0,00		0,00			

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Dalla tabella, emerge un disallineamento che non risulta di agevole comprensione atteso che, alla base della contabilizzazione della suddetta spesa di investimento e della connessa pianificazione dei relativi lavori, vi è il medesimo cronoprogramma delle attività.

3.3. Le fonti di finanziamento

3.3.1 Leggi autorizzative di spesa

Le leggi autorizzative di spesa ad oggi approvate con riferimento all'intervento di ristrutturazione dell'ospedale Parini, hanno previsto plurimi stanziamenti di spesa distribuiti su un arco temporale di complessivi n. 16 anni (2010-2026) come di seguito si rappresenta:

Tabella A.
Realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale U. Parini, inserito con deliberazione nel "Programma delle opere di rilevante interesse regionale"

Descrizione spesa	Fonte autorizzatoria	Valore spesa autorizzata per intervento su ospedale U. Parini	Anno copertura spesa	
Realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale U. Parini, inserito con deliberazione nel "Programma delle opere di rilevante interesse regionale"	Art. 25 L.r. 47/2009 Art. 35, co. 2 L.r. 40/2010	144.876.550,00 euro	2010 - 2018	2010 -2018
	Art. 9 L.r. 4/2019	108.625.000,00 euro	2019-2025	2019 - 2026
	Art. 48 L.r. n. 22/2021	17.000.000,00 euro	2024-2026	
	Art. 5 L.r. n. 7/2023	60.000.000,00 euro	2023	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Tabella B.

Contributi agli investimenti per adeguamento sismico Centrali tecnologiche e Hospital Street - Corpi G e L del P.O. Umberto Parini, a valere sul Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al PNRR (PNC)''

Descrizione spesa	Fonte autorizzatoria	Valore spesa autorizzata per intervento su ospedale U. Parini	Anno copertura spesa
M6C2 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile – fondi PNC – capitolo E0022811 "Contributi agli investimenti per adeguamento sismico Centrali tecnologiche e Hospital Street - Corpi G e L del P.O. Umberto Parini, a valere sul Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al PNRR (PNC)''	DM 20 gennaio 2022 D.G.R. 596/2022 PD 3648/2022 PD 1510/2023 PD 2208/2023	2.763.103,42 euro	2023

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Dal 2010 ad oggi, tali autorizzazioni di spesa hanno trovato allocazione a bilancio regionale a copertura dei seguenti capitoli di spesa (confermati in sede istruttoria dalla Regione):

Tabella 3. Perimetro di spesa ante e post armonizzazione contabile

Periodo	Capitolo di spesa	Descrizione
Ante armonizzazione (2010 - 2016)	35620	Trasferimenti a Finaosta S.p.a. per aumento fondo di dotazione per gli interventi della gestione speciale
	60486	Trasferimento a Finaosta S.p.a. per la realizzazione del Presidio unico ospedaliero regionale Umberto Parini da attuarsi tramite gestione speciale
	60488	Trasferimento a Finaosta S.p.a. per spese di gestione della società per la realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale
Post Armonizzazione (2017 - oggi)	U0023992	Spese per il complesso ospedaliero Parini (Bene proprietà regionale)
	U0024161	Spese per la realizzazione del complesso ospedaliero U. Parini di viale Gineva in Comune di Aosta (bene di proprietà regionale) finanziate tramite riversamento al bilancio regionale delle disponibilità sul fondo gestione speciale presso Finaosta S.p.a. (Art. 40 C. 2 della LR 40/2010) - (Codice SILP RP01S002020)
	U0027065	Spese per il complesso ospedaliero Parini (Bene proprietà regionale) - Avanzo 2022 mantenuto per gestione residui
	U0024720	Spese su fondi assegnati dallo Stato per il complesso ospedaliero Parini (Bene proprietà regionale)
	U0026350	Spese su fondi assegnati dallo Stato a valere sul PNC per adeguamento sismico del complesso ospedaliero Parini

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Legenda

Regione
Stato

Con riferimento alle suddette fonti di finanziamento la Sezione rileva come, a partire dall'anno 2020, non risultino chiaramente definiti i presidi di controllo attivati dalle strutture regionali per evitare che la medesima spesa sia finanziata contestualmente da fonti diverse (regionali o statali/PNC).

Occorre rammentare come tale principio generale di sana gestione finanziaria, di derivazione comunitaria, come chiarito dalla Ragioneria Generale dello Stato, è da considerarsi conforme ai principi immanenti nell'ordinamento domestico volti a non consentire l'indebito arricchimento a carico delle finanze pubbliche.

3.3.2 "Perimetro finanziario" dell'intervento: parte entrata

La Sezione, al fine di verificare la copertura finanziaria dell'investimento in parola, ritiene utile ricostruire il c.d. "perimetro finanziario" dei capitoli di entrata a ciò specificamente destinati.

Periodo 2010 - 2016

Dall'esame dei rendiconti di gestione della Regione antecedenti l'entrata in vigore della disciplina relativa all'armonizzazione contabile risulta possibile identificare la seguente perimetrazione "finanziaria" dell'intervento:

Tabella 4. Perimetro di entrata finanziaria 2010-2016

	ENTRATA Titolo n.	ENTRATA Capitolo n.	Descrizione entrata	SPESA Capitolo n.	Descrizione spesa
Regione				35620	Parte I U.P.B Partecipazioni azionarie e conferimenti
	V	11230	Accensione di prestiti a lungo termine per il finanziamento per il progetto di ampliamento e riqualificazione del Presidio Ospedaliero "Umberto Parini" (Legge Finanziaria anni 2011/2013)"	60486	Parte I U.P.B Investimenti per struttura e attrezzature nel sanitario
				60488	Parte I U.P.B Interventi nel settore sanitario parte corrente

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Le entrate regionali a copertura individuate a bilancio risultano essere quelle previste a valere sul capitolo n. 11230 recante *"Accensione di prestiti a lungo termine per il finanziamento per il progetto di ampliamento e riqualificazione del Presidio Ospedaliero "Umberto Parini" (Legge Finanziaria anni 2011/2013)"*.

Sulla base delle informazioni acquisite in sede di contraddittorio non è ancora chiaro in quali voci di entrata le suddette risorse risultino esser state correttamente valorizzate a bilancio

regionale. Ciò notoriamente non può che comportare un limite in merito alla verifica sul relativo “ciclo di gestione” e alla loro effettiva allocazione per la specifica finalità di interesse.

La Sezione, anche alla luce della significativa distanza temporale delle operazioni di contabilizzazione in esame – risalenti a un periodo antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni – nonché in considerazione della complessa attività di approfondita ricostruzione che si rende necessaria, rinvia la ricostruzione della natura e dell’entità delle entrate effettivamente accertate e riscosse, iscritte a bilancio e destinate alla spesa transitata sui capitoli 35620, 60486 e 60488, alla successiva relazione concernente il medesimo intervento, prevista nella deliberazione n. 2/2026 che ha approvato il programma delle attività della Sezione per l’anno 2026.

Periodo 2017 – 2024

Dall’esame dei “*Rendiconti della gestione in capitoli*” che la Regione, a partire dall’annualità 2017, ha approvato e pubblicato sul proprio sito istituzionale, è possibile identificare la seguente perimetrazione finanziaria:

Tabella 5. Perimetro di entrata finanziaria 2017-2024

Fonti di finanziamento	Regione	ENTRATA Titolo n.	ENTRATA Capitolo n.	SPESA Titolo n.	SPESA Capitolo n.
		Non identificabile a bilancio	Risorse autonome	II	U0023992
		IV	E0022442	II	U0024161
		Avanzo 2022	Risorse autonome: avanzo 2022	II	U0027065
	Stato	IV	E002249	II	U0024720
		IV	E0022811	II	U0026350

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Di seguito sono esaminate, le specifiche fonti di finanziamento:

Entrate a copertura derivanti da risorse regionali

Tabella 5.a. Perimetro di entrata finanziaria 2017-2024 – risorse regionali

Regione	ENTRATA Titolo n.	ENTRATA Capitolo n.	SPESA Capitolo n.
	Non identificabile a bilancio	RISORSE AUTONOME	U0023992
	IV	E0022442: TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE, DAL FONDO DI GESTIONE SPECIALE DI FINAOSTA SPA (COME PREVISTO DALLA L.R. 12/2018, ART. 23) PER INVESTIMENTI IN AMBITO SANITARIO, DI CUI ALLA L.R. 40/2010,	U0024161

		ART. 40, C. 2 (STRUTTURA FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO, INVESTIMENTI E QUALITÀ NEI SERVIZI SOCIO-SANITARI)	
	Avanzo 2022	RISORSE AUTONOME: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	U0027065

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Dall'analisi svolta sui dati contenuti nei *“Rendiconti della gestione regionale per capitoli”* del periodo 2017-2024, si osserva come, analogamente al periodo 2010-2016, sussista un limite alla verificabilità del c.d. “ciclo di gestione” delle entrate regionali destinate al finanziamento del capitolo di spesa U0023992 *“Spese per il complesso ospedaliero Parini (Bene proprietà regionale)”*.

Capitolo di spesa che, alla luce delle informazioni acquisite in sede istruttoria, risulta essere stato utilizzato per finanziare sia le spese di investimento per l'ospedale, sia le spese di funzionamento di SIV S.r.l. (ex COUP S.r.l.).

L'omessa indicazione di una puntuale denominazione del capitolo di entrata e del relativo dettaglio gestionale (residui; accertamenti; riscossioni ovvero provenienza da avanzo accertato in rendiconti approvati) all'interno del bilancio regionale non permette di verificare le operazioni di accertamento e di riscossione delle risorse individuate a copertura della relativa spesa di interesse, né di verificare la loro effettiva allocazione per la specifica finalità di interesse generale.

Le entrate regionali verificabili in modo puntuale, allo stato attuale, sono quelle imputate a valere sul capitolo n. E0022442 *“Trasferimenti in conto capitale dal fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.a. (come previsto dalla l.r. n. 12/2018 art. 23) per investimenti in ambito sanitario, di cui alla l.r. n. 40/2010 art. 40 comma 2 (Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari)”*.

La Sezione ha rilevato l'omessa indicazione delle specifiche coordinate di allocazione delle entrate denominate come “risorse autonome” – non qualificate espressamente come “avanzo” – all'interno del rendiconto regionale.

Sul punto la Regione, in sede di contraddittorio, ha precisato quanto segue:

“Orbene, se si condivide la circostanza per cui, per i capitoli che riguardano risorse a destinazione vincolata, la verifica sia facilmente eseguibile, si ritiene, al contempo, che per i capitoli di spesa “liberi” – quali sono quelli in parola – non sia possibile risalire a una specifica fonte di finanziamento, coerentemente con i principi contabili che le Regioni devono applicare. In altre parole, le risorse statali

e quelle derivanti dall'operazione di rientro fondi dalla Gestione speciale di cui alla l.r. 12/2018 (citati nello schema di relazione) hanno una natura "vincolata" e, pertanto, sono espressamente gestite in tal senso, con una stretta e immodificabile correlazione tra specifica entrata che finanzia una specifica spesa. Quel vincolo "stretto" non è soltanto informatico, ma emerge chiaramente anche dagli allegati al bilancio (ad esempio, Allegato A/2, che riporta l'elenco analitico delle risorse vincolate). I capitoli di spesa per cui la Corte afferma, invece, di non riuscire a ricostruire la copertura in entrata sono i seguenti:

- U0023992 "Spese per il complesso ospedaliero Umberto Parini di Aosta (bene di proprietà regionale)", che risulta essere un capitolo di spesa "libero" e "autorizzato con legge", finanziato, pertanto, dalla "generalità" delle entrate in sede di bilancio di previsione, per cui, come detto, non è possibile risalire a una specifica entrata che lo finanzia;
- U0027065 "Spese per il complesso ospedaliero Umberto Parini di Aosta (bene di proprietà regionale) - (Codice Silp RP01S002020) - (AVANZO 2022)", oggi mantenuto per la sola gestione dei residui passivi. Dalla descrizione del capitolo si evince che è stato finanziato dall'avanzo di amministrazione derivante dall'esercizio 2022 e che, quindi, parte dell'avanzo è stato destinato a questa spesa di investimento. In tal caso, la natura dell'entrata risulta chiara (Avanzo destinato a investimenti)."

La Sezione prende atto delle suddette deduzioni, osservando tuttavia come risulti opportuno inquadrare più nel dettaglio la risposta fornita in relazione al capitolo di spesa U0023992, utilizzato sia per spese di investimento che per spese di funzionamento di SIV s.r.l.

Ciò tenuto conto di quanto previsto dai par. 5.3.3. e 5.3.4. del principio contabile applicato di cui all'all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

Gli ulteriori elementi richiesti – con correlata perimetrazione delle suddette "risorse libere" – saranno oggetto della prossima relazione che la Sezione ha previsto nell'ambito del programma delle attività di controllo per il 2026, approvato con deliberazione n. 2/2026.

Entrate a copertura da risorse statali

Tabella 5.b. Perimetro di entrata finanziaria 2017-2024 – risorse statali

Stato	ENTRATA Titolo n.	ENTRATA Capitolo n.	SPESA Capitolo n.
	IV	E0022493: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO ECONOMICO E ALLA TUTELA DEL TERRITORIO DESTINATI ALLA	U0024720

		REGIONE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145, ART. 1, COMMA 879 (SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA)	
	IV	E0022811: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER ADEGUAMENTO SISMICO CENTRALI TECNOLOGICHE - CORPO G3 DEL P.O. UMBERTO PARINI, A VALERE SUL PIANO NAZIONALE DEGLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC)	U0026350

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Contrariamente a quanto rilevato per le risorse regionali, quelle di provenienza statale risultano essere allocate all'interno di specifici capitoli di entrata del bilancio regionale.

I capitoli in parola sono stati movimentati tendenzialmente a partire dall'annualità 2020, attraverso due tipologie di finanziamento: i contributi statali assegnati alla Regione in applicazione dell'art. 1 comma 879 della L. n. 145/2018 ed i contributi agli investimenti destinati al finanziamento della misura M6C2 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" per l'adeguamento sismico delle centrali tecnologiche ed hospital street - corpi G ed L del presidio ospedaliero U. Parini - a valere sul Piano degli Investimenti Complementari al PNRR (PNC) assegnati alla Regione con Decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022.

Complessivamente, nell'ambito del perimetro finanziario delle entrate allocate nei rendiconti regionali, allo stato attuale verificabili, si registrano le seguenti valorizzazioni:

Tabella 5.c) Residui attivi, accertamenti e riscossioni complessivi 2017-2024

Risorse regionali - capitolo E0022442			
Anno	Residui attivi al 31 dicembre	Accertamenti	Riscossioni
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	6.182.325,88	6.182.325,88
2020	1.048.580,94	8.326.144,05	7.277.563,11
2021	896.742,31	1.225.004,50	1.376.843,13
2022	0,00	1.905.790,58	2.802.532,89
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
		17.639.265,01	17.639.265,01

Risorse statali – capitoli E0022493 e E0022811			
Anno	Residui attivi al 31 dicembre	Accertamenti	Riscossioni
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00
2021	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2022	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2023	0,00	20.962.322,22	20.000.000,00
2024	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
		87.662.322,22	86.700.000,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Dal 2017 al 2024, pertanto, risultano verificabili (in quanto registrati come specifici capitoli di entrata a bilancio) accertamenti complessivi pari ad **euro 105.301.587,23** e riscossioni complessive pari ad **euro 104.339.265,01**.

Unitamente a tali dati va tenuta in considerazione la quota di avanzo disponibile utilizzata a seguito di approvazione del rendiconto 2022 pari ad **euro 60.000.000,00**.

Si osserva come ai capitoli di entrata E0022442, E0022493 ed E0022811 sia stata attribuita dalla Regione natura vincolata (come precisato nel documento denominato “*Rendiconto di gestione per capitoli*”).

La differenza complessiva tra gli accertamenti e le riscossioni registrati nel periodo 2017-2024 risulta pari ad **euro 962.322,22**.

Ciò premesso, focalizzando l’attenzione al rendiconto regionale relativo all’esercizio 2024, si osserva quanto segue:

- il valore complessivo dei residui attivi registrati a rendiconto 2024, da riportarsi alle successive annualità, ammonta ad **euro 962.322,22** (registrato a valere sul capitolo di entrata n. E0022811);
- il valore complessivo degli accertamenti in conto competenza risulta pari ad **euro 20.000.000,00** e di analogo valore risultano le correlate riscossioni (registrato a valere sul capitolo E0022493).

Tenuto conto dei disallineamenti di cui si è già detto in precedenza in relazione all'importo previsto a bilancio con il PLP 2025-2027, la Sezione rammenta come sia fondamentale poter verificare l'intero ciclo di gestione delle entrate correlate ai vari capitoli di spesa.

Ciò, infatti, consente agli Organi di controllo (interni ed esterni all'Amministrazione regionale) piena accessibilità alle informazioni necessarie per verificare la sostenibilità finanziaria dell'intervento.

3.3.3. "Perimetro finanziario" dell'intervento: parte spesa

Dall'esame dei capitoli di spesa rappresentati all'interno del rendiconto regionale è stato possibile ricostruire la seguente perimetrazione finanziaria dell'intervento concernente il presidio unico ospedaliero U. Parini.

Tabella 6.a.1). Spesa ante armonizzazione contabile

	ENTRATA Capitolo n.	SPESA Capitolo n.	Descrizione spesa
Regione		35620*	Trasferimenti a Finaosta S.p.a. per aumento fondo di dotazione per gli interventi della gestione speciale
	11230	60486	Trasferimento a Finaosta S.p.a. per la realizzazione del Presidio unico ospedaliero regionale Umberto Parini da attuarsi tramite gestione speciale
		60488	Trasferimento a Finaosta S.p.a. per spese di gestione della società per la realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale

*Il capitolo n. 35620 comprende tutte le risorse trasferite per gli interventi a valere sulla GS Finaosta s.p.a., non solo l'intervento relativo alla ristrutturazione e ammodernamento del presidio ospedaliero U. Parini.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Di seguito si riportano i dati relativi alla valorizzazione dei tre capitoli di spesa¹⁶ in parola all'interno dei rendiconti di gestione regionali 2010-2016.

¹⁶ Il sistema contabile in uso allora prevedeva la suddivisione dei capitoli in "sub-capitoli" denominati "richieste" che venivano utilizzate per dettagliare e distinguere gli interventi all'interno degli stessi capitoli.

Tabella 6.a.2). Somme rimaste da pagare, impegni e riaccertamenti residui e somme pagate periodo 2010/2016 per l'intervento

Rendiconto 2010				Rendiconto 2011				Rendiconto 2012				Rendiconto 2013			
60486	Spesa			60486	Spesa			60486	Spesa			60486	Spesa		
	Somme rimaste da pagare	Impegni e riaccertamenti residui	Somme pagate		Somme rimaste da pagare	Impegni e riaccertamenti residui	Somme pagate		Somme rimaste da pagare	Impegni e riaccertamenti residui	Somme pagate		Somme rimaste da pagare	Impegni e riaccertamenti residui	Somme pagate
	1.447.123,20	1.500.000,00	52.876,80		1.134.542,17	1.447.123,20	312.581,03		66.599,54	1.134.542,17	1.067.942,63		0,00	66.599,54	66.599,54
60488	Spesa			60488	Spesa			60488	Spesa			60488	Spesa		
	Somme rimaste da pagare	Impegni e riaccertamenti residui	Somme pagate		Somme rimaste da pagare	Impegni e riaccertamenti residui	Somme pagate		Somme rimaste da pagare	Impegni e riaccertamenti residui	Somme pagate		Somme rimaste da pagare	Impegni e riaccertamenti residui	Somme pagate
					156.320,00	796.320,00	640.000,00		425.083,06	799.458,00	374.374,94		140.000,00	700.000,00	560.000,00
35620*	Spesa			35620*	Spesa			35620*	Spesa			35620*	Spesa		
	Somme rimaste da pagare	Impegni e riaccertamenti residui	Somme pagate		Somme rimaste da pagare	Impegni e riaccertamenti residui	Somme pagate		Somme rimaste da pagare	Impegni e riaccertamenti residui	Somme pagate		Somme rimaste da pagare	Impegni e riaccertamenti residui	Somme pagate
	150.080,00	27.149.178,78	26.999.098,78		18.484.743,46	39.888.600,00	21.403.856,54		53.670.248,69	54.718.848,69	1.048.600,00		67.315.986,29	72.165.248,69	4.849.262,40

Rendiconto 2014				Rendiconto 2015				Rendiconto 2016			
60486	Spesa			60486	Spesa			60486	Spesa		
	Somme rimaste da pagare	Impegni e riaccertamenti residui	Somme pagate		Somme rimaste da pagare	Impegni e riaccertamenti residui	Somme pagate		Somme rimaste da pagare	Impegni e riaccertamenti residui	Somme pagate
60488	Spesa			60488	Spesa			60488	Spesa		
	Somme rimaste da pagare	Impegni e riaccertamenti residui	Somme pagate		Somme rimaste da pagare	Impegni e riaccertamenti residui	Somme pagate		Somme rimaste da pagare	Impegni e riaccertamenti residui	Somme pagate
	0,00	10.077,42	10.077,42								
35620*	Spesa			35620*	Spesa			35620*	Spesa		
	Somme rimaste da pagare	Impegni e riaccertamenti residui	Somme pagate		Somme rimaste da pagare	Impegni e riaccertamenti residui	Somme pagate		Somme rimaste da pagare	Impegni e riaccertamenti residui	Somme pagate
	53.357.321,09	83.599.565,44	30.242.244,35		36.137.914,18	70.098.387,09	33.960.472,91		0,00	29.691.185,22	29.691.185,22

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Dalle informazioni desumibili dalla tabella, si osserva come, a partire dal 2015 (per i capitoli 60486 e 60488) e sino al 2018 (per i capitoli del “perimetro finanziario” post armonizzazione), non si registrano dati di spesa a bilancio.

Con riferimento a quanto registrato nel capitolo n. 35620, si segnala che la Regione ha precisato come l'importo complessivo delle somme pagate per l'intervento in esame, a valere sulla richiesta n. 16042/2010, ammonta ad euro 640.000,00.

In relazione all'analisi del suddetto periodo di spesa (2010-2016), la Sezione ha quindi ritenuto opportuno focalizzare l'attenzione ai soli pagamenti perfezionatesi sui tre capitoli di spesa di interesse.

L'analisi in parola verrà trattata al par. 3.4. della presente relazione.

Tabella 6.b.1). Spesa post armonizzazione contabile

Fonti di finanziamento	Regione	ENTRATA Capitolo n.	SPESA Capitolo n.	SPESA Descrizione
		Risorse autonome	U0023992	Spese per il complesso ospedaliero Parini (Bene proprietà regionale)
		E0022442	U0024161	Spese per la realizzazione del complesso ospedaliero U. Parini di viale Gineva in Comune di Aosta (bene di proprietà regionale) finanziate tramite riversamento al bilancio regionale delle disponibilità sul fondo gestione speciale presso Finaosta S.p.a. (Art. 40 C. 2 della LR 40/2010) - (Codice SILP RP01S002020)
		Risorse autonome (Avanzo 2022)	U0027065	Spese per il complesso ospedaliero Parini (Bene proprietà regionale) - Avanzo 2022 mantenuto per gestione residui
	Stato	E002249	U0024720	Spese su fondi assegnati dallo Stato per il complesso ospedaliero Parini (Bene proprietà regionale)
		E0022811	U0026350	Spese su fondi assegnati dallo Stato a valere sul PNC per adeguamento sismico del complesso ospedaliero Parini

Prima di procedere a descrivere, come per il periodo antecedente, l'evoluzione della spesa con riferimento ai capitoli di interesse, occorre segnalare come, a seguito dell'armonizzazione contabile, le spese per il funzionamento di SIV S.r.l. (ex COUP S.r.l.) sono confluite all'interno del medesimo capitolo di spesa (U0023992) destinato alle spese di investimento per la realizzazione del presidio ospedaliero U. Parini.

Tale allocazione contabile risulta incoerente con le iscrizioni che la Regione stessa aveva operato all'interno dei propri rendiconti nel periodo 2010-2016¹⁷.

¹⁷ Il precedente capitolo di spesa n. 60488 rubricato "Trasferimento a Finaosta S.p.a. per spese di gestione della società per la realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale" era allocato nella parte I delle spese con destinazione a finalità di natura corrente, diversamente dal capitolo 60486.

Tabella 6.b.2): Residui passivi, Impegni, FPV e Pagamenti della spesa per la realizzazione e ammodernamento del presidio ospedaliero U. Parini

ENTRATA	USCITA	Descrizione	RENDICONTO 2017				RENDICONTO 2018				RENDICONTO 2019				RENDICONTO 2020			
			Residui passivi al 31 dicembre	Impegnato	FPV	Pagato (c/residui + c/competenza)	Residui passivi al 31 dicembre	Impegnato	FPV	Pagato (c/residui + c/competenza)	Residui passivi al 31 dicembre	Impegnato	FPV	Pagato (c/residui + c/competenza)	Residui passivi al 31 dicembre	Impegnato	FPV	Pagato (c/residui + c/competenza)
Risorse autonome	U002992	Spese per il complesso ospedaliero Parini (Bene proprietà regionale)									0,00	190.510,32	67.100,00	190.510,32	0,00	237.838,45	55.000,00	237.838,45
E002242	U0024161	Spese per la realizzazione del complesso ospedaliero U. Parini di viale Ginevra in Comune di Aosta (bene di proprietà regionale) finanziate tramite riversamento al bilancio regionale delle disponibilità sul fondo gestione speciale presso Finasta S.p.a. (Art. 40 C. 2 della LR 40/2010) - (Codice SILEP RP01S002020)									0,00	687.794,17	0,00	687.794,17	160.616,37	1.105.814,58	896.742,31	945.198,21
Avanzo disponibile 2022	U0027065	Spese per il complesso ospedaliero Parini (Bene proprietà regionale) - Avanzo 2022 mantenuto per gestione residui																
E0022493	U0024720	Spese su fondi assegnati dallo Stato per il complesso ospedaliero Parini (Bene proprietà regionale)													0,00	0,00	0,00	0,00
E0022811	U0026350	Spese su fondi assegnati dallo Stato a valere sul PNC per adeguamento sismico del complesso ospedaliero Parini																
		Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.304,49	67.100,00	878.304,49	160.616,37	1.343.653,03	951.742,31	1.183.036,66

ENTRATA	USCITA	Descrizione	RENDICONTO 2021				RENDICONTO 2022				RENDICONTO 2023				RENDICONTO 2024			
			Residui passivi al 31 dicembre	Impegnato	FPV	Pagato (c/residui + c/competenza)	Residui passivi al 31 dicembre	Impegnato	FPV	Pagato (c/residui + c/competenza)	Residui passivi al 31 dicembre	Impegnato	FPV	Pagato (c/residui + c/competenza)	Residui passivi al 31 dicembre	Impegnato	FPV	Pagato (c/residui + c/competenza)
Risorse autonome	U002992	Spese per il complesso ospedaliero Parini (bene proprietà regionale)	0,00	288.828,74	41.171,26	288.828,74	0,00	333.720,00	0,00	333.720,00	0,00	400.754,95	0,00	400.754,95	0,00	472.884,09	4.905.870,73	472.884,09
		Spese per la realizzazione del complesso ospedaliero U. Parini di viale Ginevra in Comune di Aosta (bene di proprietà regionale)																
E002242	U0024161	finanziate tramite riversamento al bilancio regionale delle disponibilità sul fondo gestione speciale presso Finaosta S.p.a. (Art. 40 C. 2 della LR 40/2010) - (Codice SLP RP01S02020)	0,00	536.582,71	896.742,31	697.199,08	0,00	937.385,62	639.788,47	937.385,62	0,00	639.788,47	0,00	639.788,47				
Avanzo disponibile 2022	U0027065	Spese per il complesso ospedaliero Parini (bene proprietà regionale) - Avanzo 2022 mantenuto per gestione residui																
E0022493	U0024720	Spese su fondi assegnati dallo Stato per il complesso ospedaliero Parini (bene proprietà regionale)	0,00	0,00	26.700.000,00	0,00	0,00	286.711,07	46.413.288,93	286.711,07	0,00	658.930,36	65.754.358,57	658.930,36	0,00	27.510,25	59.972.489,75	27.510,25
E0022811	U0026350	Spese su fondi assegnati dallo Stato a valere sul PNC per adeguamento sismico del complesso ospedaliero Parini																
		Totale	0,00	825.414,45	27.637.913,57	986.027,82	0,00	1.557.816,69	47.053.077,40	1.557.816,69	962.322,22	2.661.796,00	125.754.358,57	1.699.473,78	561.451,52	3.234.086,59	147.899.026,80	3.634.957,29

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Si segnala come, in sede di approvazione del rendiconto di gestione 2024, risulti essere stata complessivamente contabilizzata la seguente spesa:

Tabella 7. Spesa contabilizzata a rendiconto 2024

<i>Rendiconto regionale 2024</i> <i>Capitoli: U0023992, U0024161, U0027065, U0024720, U0026350</i>	
Residui passivi al 31 dicembre 2024	561.451,52
Impegni	3.234.086,59
FPV	147.899.026,80
Pagamenti (c/residui e c/competenza)	3.634.957,29

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Relativamente alla valorizzazione del FPV, occorre evidenziare come lo stesso risulti essere interessato da un importante incremento soltanto nei rendiconti successivi al 2020, contestualmente agli accertamenti ed alle riscossioni delle risorse statali a valere sull'intervento.

Fino a tale annualità, infatti, tale voce non superava il valore complessivo di euro 951.742,31, mentre nell'intervallo temporale tra il 2021 ed il 2024 la medesima ha assunto un valore crescente a partire da euro 27.637.913,57 fino ad arrivare al più recente importo approvato a rendiconto 2024 di euro 147.899.026,80.

Con la deliberazione di Giunta n. 1512/2012, la Regione ha approvato, per il periodo 2010-2019, un cronoprogramma di lavori per un valore complessivo di euro 150.634.000,00 così sintetizzato:

- 1) fase 1 (2010/2013): relativa ai lavori preliminari di costruzione del cunicolo di connessione del parcheggio nord con quello a sud di via Roma e di scavo archeologicamente assistito sull'intera area dell'ampliamento (costo stimato euro 3.834.000,00);
- 2) fase 2 (2013/2017): relativa ai lavori dell'ampliamento di levante e del polo tecnologico (costo stimato euro 116.800.000,00);

- 3) fase 3 sub 1 (2017/2018): relativa ai lavori di riqualificazione dell'esistente per ospitarvi i servizi diurni e quelli materno-infantile e psichiatrico da trasferire da altri presidi (costo stimato euro 15.000.000,00);
- 4) fase 3 sub 2 (2018/2019): relativa alla riqualificazione dei servizi dell'esistente non oggetto di trasferimento nell'ampliamento (costo stimato euro 15.000.000,00).

L'originaria fase 1 di cui alla citata deliberazione n. 1512/2012, corrispondente alle attuali fasi 1 e 2 (*"cunicolo sotto via Roma di connessione con parcheggio nord e fruizione di entrambi"* e *"scavo archeologicamente assistito di piazza Caduti nei Lager nazisti"*), sulla base dei dati forniti da SIV s.r.l., risulta ultimata antecedentemente all'anno 2017.

È chiaro che, a causa delle note vicende relative alla sospensione dei lavori connesso ai rinvenimenti archeologici avvenuti nel 2014, si sia assistito ad un complessivo slittamento temporale delle suddette fasi di lavorazione e di contestuale revisione del cronoprogramma, tanto che l'allora intervento di maggior spessore finanziario (*lavori di ampliamento di levante e del polo tecnologico*) rappresenta, ad oggi, il cuore pulsante dell'intervento dell'odierna fase 3 "Ampliamento polo tecnologico [corpo G3], Parcheggio sud [corpo P], corpo H24 [corpo K] e "hospital street" [corpo L]"¹⁸ ancora da ultimarsi, unitamente alla progettazione e realizzazione delle fasi 4 e 5.

A partire dall'anno 2017, pertanto, attese le necessità di iscrizione in bilancio della spesa secondo il principio di contabilità finanziaria potenziata, l'importo residuo dei lavori da ultimarsi secondo l'allora approvato cronoprogramma di euro 146.800.000,00 (corrispondente alle originarie fasi 2, 3 sub 1 e 3 sub 2), nel corso degli anni incrementatosi come confermato in sede istruttoria dalla Regione, avrebbe dovuto trovare una sua puntuale rappresentazione a bilancio attraverso i valori della spesa registrati a rendiconto¹⁹.

¹⁸Trattasi dell'intervento principale di ampliamento del presidio, consistente nella nuova costruzione di un blocco sanitario di interventistica, emergenza e degenza (convenzionalmente denominato corpo K o 24h), di una autorimessa sotterranea (Parcheggio Sud corpo P), del nuovo corpo di ingresso denominato Hospital Street (corpo L da realizzarsi nell'area ospedaliera attuale), dei collegamenti a ponte e delle connessioni sotterranee in corrispondenza di viale Ginevra, nonché il completamento delle centrali tecnologiche (G) nell'area ospedaliera attuale. Tutte le opere da realizzare sono suddivise in quattro ambiti di intervento distinti: K-Polo 24h; L-Hospital Street; P-Parcheggio; G-Completamento e ampliamento polo tecnologico.

¹⁹ Il presupposto per la registrazione dell'impegno di spesa in parola, nei suoi elementi essenziali, invero, si è perfezionato attraverso la sottoscrizione in data 2 marzo 2010 della convenzione tra Regione, Finaosta s.p.a., COUP S.r.l. ed AUSL Aosta; convenzione appunto "accessiva" all'accordo di programma del 29 gennaio 2010 siglato tra la Regione ed il Comune di Aosta ai sensi del combinato disposto degli articoli 26, 27 e 28 della legge regionale n. 11 del 1998.

Al 31 luglio 2025, l'importo della spesa correlata ai lavori progettati e realizzati dalla fase 1 fino alla progettazione di fattibilità tecnico ed economica delle ultime due fasi, secondo quanto emerso in sede istruttoria, ammonta ad euro 201.795.386,00.

Tale importo trova conferma nella Programmazione 2024/2026 - approvata dall'Assemblea del Socio Unico di SIV S.r.l. in data 16.09.2024 - come espressamente richiamato nella deliberazione della Giunta regionale n. 1347/2024.

3.4 Raffronti dei cicli di pagamento

L'analisi dei flussi dei pagamenti, suddivisi per anno, avvenuti tra i vari attori coinvolti nel circuito finanziario previsto nelle convenzioni, trova rappresentazione nella successiva tabella.

Tabella 8.a) Flusso pagamenti Regione, Finaosta S.p.a. e COUP/SIV S.r.l. nel periodo 2010-2019 a valere su risorse allocate a bilancio regionale

Anno	Flusso pagamenti Regione -> Finaosta S.p.a. (€)	Flusso pagamenti Finaosta S.p.a. -> COUP/SIV S.r.l. (€)
2010	692.876,80	692.876,80
2011	952.581,03	875.849,89
2012	1.442.317,57	2.124.366,52
2013	626.599,54	626.599,54
2014	10.077,42	614.466,99
2015	0,00	0,00
2016	0,00	57.978,15
2017	0,00	357.289,53
2018	0,00	268.400,00
2019	878.304,49	111.416,50
Totale	4.602.756,85	5.729.243,92*

Totale	4.602.756,85	5.392.959,78* (spesa con decurtazione degli importi restituiti da COUP/SIV S.r.l. per i costi di gestione)
---------------	---------------------	--

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Tabella 8.b) Flusso pagamenti Regione, Finaosta S.p.a. e SIV S.r.l. nel periodo 2020-2024 a valere su risorse allocate a bilancio regionale

Anno	Flusso pagamenti Regione -> Finaosta S.p.a. (€)	Flusso pagamenti Finaosta S.p.a. -> SIV S.r.l. (€)
2020	1.183.036,66	Dato non verificabile – in attesa di integrazione
2021	986.027,82	Dato non verificabile – in attesa di integrazione
2022	1.557.816,69	Dato non verificabile – in attesa di integrazione
2023	1.699.473,78	Dato non verificabile – in attesa di integrazione
2024	3.634.957,29	Dato non verificabile – in attesa di integrazione
Totale	9.061.312,24	Dato non verificabile – in attesa di integrazione *

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Il flusso dei pagamenti di cui alle tabelle 8.a) e 8.b) registra i movimenti dei capitoli di spesa a bilancio regionale rientranti nel perimetro finanziario come confermato dalla Regione.

Per il periodo 2010-2020, i dati relativi ai pagamenti intervenuti tra Finaosta s.p.a. e COUP/SIV s.r.l. registrano i valori forniti dalla Regione con riferimento ai movimenti di cassa sui conti correnti MPS e ISP (sul punto si rinvia al Capitolo 4, paragrafo 4.6).

Rispetto a tale circostanza, alla luce di quanto emerso in sede di contraddittorio, va tuttavia precisato che nel periodo 2013-2018 sui conti correnti di indebitamento CDP/BPM accesi da Finaosta s.p.a. sono state trasferite direttamente a SIV s.r.l., *extra bilancio*, somme per un importo complessivo di euro 9.585.224,70 derivanti dai tiraggi dei mutui contratti ai sensi dell'art. 40 della l.r. n. 40/2010.

Come indicato nella tabella 8.b), per il periodo 2020-2024(*), non è stato possibile verificare i dati in quanto la Regione, per le motivazioni meglio dettagliate nel par. 4.6, ha trasmesso ciò che transitava limitatamente al periodo 2010-2019.

In sede di contraddittorio, l'Amministrazione regionale ha rappresentato la propria disponibilità ad integrare i dati mancanti anche attraverso una più approfondita ricostruzione della giacenza di cassa dell'intervento sui conti correnti di interesse (di cui meglio si dirà in seguito). Anche tale ulteriore profilo potrà essere approfondito nella relazione sull'intervento programmata per l'anno 2026 di cui alla deliberazione n. 2/2026 della Sezione.

4. La “cabina di regia” dell’intervento

4.1. Gli strumenti di intesa tra la Regione ed il Comune

La progettazione²⁰ delle opere di ristrutturazione e ammodernamento del presidio ospedaliero, inserita nel piano di interventi di rilevante interesse regionale²¹, oltre che nel programma regionale di previsione dei lavori pubblici²², è stata subordinata alla stipulazione di uno specifico accordo di programma con il Comune di Aosta.²³

Tale documento risultava necessario per l’approvazione del progetto organico ed il cronoprogramma degli interventi (supportato da correlato piano urbanistico di dettaglio) da redigersi preventivamente e che potesse contenere le necessarie autorizzazioni amministrative da parte del Comune per l’attivazione dei lavori.

L’accordo in parola siglato in data 29 gennaio 2010²⁴ ha stimato, per il periodo 2010-2019, in attuazione dello studio di fattibilità approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 3445 del 7 aprile 2008, un valore complessivo della spesa necessaria per la progettazione ed esecuzione dell’intervento pari a 145.500.000,00 euro.

Tale intesa è stata parzialmente rivista, sotto un profilo tecnico e finanziario, in attuazione di quanto previsto nella deliberazione della Giunta n. 1512/2012.

Tale deliberazione, con riferimento al periodo 2012-2019²⁵, ha previsto un incremento della spesa, portandola a un valore complessivo pari a euro 150.634.000,00²⁶ (di cui euro 634.000,00 non comprese nel quadro economico del progetto preliminare in quanto relativo ad azioni propedeutiche al medesimo), con l’intento di finanziare i lavori, secondo un’articolazione strutturata in tre fasi:

- 1) fase 1 (2010/2013): lavori preliminari di costruzione del cunicolo di connessione del parcheggio nord con quello a sud di via Roma e di scavo archeologicamente assistito sull’intera area dell’ampliamento (del costo stimato di euro 3.834.000,00);

²⁰ Si precisa che nel 2007 il preventivo studio di fattibilità predisposto da Finaosta s.p.a. ha ottenuto validazione positiva da parte del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVOP)

²¹ v. art. 3, co. 5, della L.r. n. 21/2004

²² v. art. 7 della L.r. n. 21/2004

²³ v. deliberazione del Consiglio regionale n. 3445 del 7 aprile 2008

²⁴ adottato con Decreto Presidenziale n. 47, pubblicato sul b.u.r. n. 9 del 2 marzo 2010

²⁵ Trattasi del programma pluriennale 2012/2019 dei lavori presentato da COUP S.r.l. e approvato dalla Regione

²⁶ La spesa di € 150.634.000,00 dell’intero investimento (di cui € 14.634.000,00 per servizi tecnici ed € 136.000.000,00 per lavori e forniture) è stata coperta come segue: b.1) per € 135.634.000,00 – equivalenti al costo di lavori, forniture e servizi da a.1) ad a.3), con i quali si consegue l’obiettivo dell’unificazione dei servizi per acuti - a valere sulle somme già autorizzate con l.r. 11 dicembre 2009, n. 47, art. 25 e con l.r. 10 dicembre 2010, n. 40, art. 35; b.2) per € 15.000.000,00 a valere sul finanziamento statale dei programmi di cui all’art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, ad oggi non perfezionato;

- 2) fase 2 (2013/2017): lavori dell'ampliamento di levante e del polo tecnologico (del costo stimato di euro 116.800.000,00);
- 3) fase 3, sub 1 (2017/2018): lavori di riqualificazione dell'esistente per ospitarvi i servizi diurni e quelli materno-infantile e psichiatrico da trasferire da altri presidi (del costo stimato di euro 15.000.000,00);
- 4) fase 3, sub 2 (2018/2019): lavori di riqualificazione dei servizi dell'esistente non oggetto di trasferimento nell'ampliamento (del costo stimato di euro 15.000.000,00).

Alla luce di quanto previsto negli schemi negoziali adottati ai sensi della l.r. n. 11/1998²⁷ le parti hanno reciprocamente assunto una serie di impegni.

Il Comune, previo rilascio delle necessarie autorizzazioni, permessi e concessioni alla realizzazione dell'intervento e acquisizione nonché gestione dei parcheggi non pertinenziali realizzati nella zona oggetto di ampliamento, si è assunto l'impegno di cedere gratuitamente la proprietà dell'area all'Amministrazione regionale.

La Regione, previa acquisizione a titolo gratuito dei sopra descritti diritti di proprietà, si è impegnata a finanziare la progettazione e la realizzazione dei lavori di interesse in conformità agli studi di fattibilità/urbanistici approvati, nonché tutte le opere infrastrutturali/impiantistiche necessarie sotto il profilo viabilistico e di fruibilità dell'area. Le parti, inoltre, al fine di controllare lo stato di attuazione dell'accordo e/o di esercitare poteri sostitutivi in caso di reciproci inadempimenti, hanno convenuto di costituire una "Commissione di vigilanza" composta dal Presidente della Regione e dal Sindaco del Comune di Aosta ovvero da loro delegati²⁸.

Sulla base di quanto concordato, per le revisioni e gli aggiornamenti del cronoprogramma, secondo l'accordo di programma approvato, occorre acquisire una valutazione positiva resa da un "pool" di tecnici previsti a supporto della già menzionata Commissione di vigilanza. Nel suddetto accordo risulta chiaro, infatti, come le amministrazioni abbiano previsto la consultazione tecnica in parola al fine di permettere un continuo monitoraggio, con riferimento a ciascuna potenziale variazione del cronoprogramma originario, della conformità dell'asset progettuale con le normative tecniche di settore.

²⁷ Vedere deliberazioni giunta regionale n. 222/2010 e n. 1512/2022

²⁸ Vedere art. 7 dell'Accordo di Programma del 29 gennaio 2010

4.2 Le convenzioni “accessive” all’Accordo di programma

La Regione, a partire dal 2010²⁹, attraverso alcuni atti deliberativi di Giunta, ha approvato le convenzioni accessive ai predetti accordi per la definizione degli aspetti gestionali connessi agli interventi di ristrutturazione e adeguamento del presidio unico ospedaliero U. Parini.

Giova evidenziare che, in virtù di quanto precisato dal Consiglio di Stato (sezione IV, sent. n. 1034/2015), *“le convenzioni accessive all’accordo di programma costituiscono strumenti di attuazione, rivestono carattere negoziale a valenza pubblicistica [...] e sono quindi soggette alla disciplina di diritto pubblico degli accordi ex art. 11 della l. n. 241/1990”*.

Mediante le suddette convenzioni, la Regione ha fondamentalmente incardinato, in capo a due società “in house” dalla stessa controllate direttamente (Finaosta s.p.a.) e indirettamente (SIV s.r.l. -ex COUP s.r.l.-) un *mandato senza rappresentanza* per la realizzazione, secondo una logica eterodiretta, delle seguenti linee di attività:

- *SIV s.r.l.*: realizzazione della progettazione e dell’esecuzione dei lavori e delle forniture necessarie per la ristrutturazione del presidio U. Parini;
- *Finaosta s.p.a.*: attività di gestione dei pagamenti, in favore della società attuatrice, destinati al finanziamento dei relativi costi di funzionamento, nonché dell’opera e delle relative forniture.

Attraverso tali atti convenzionali, a lavori ultimati, la Regione, ai sensi dell’art. 40^{bis} della l.r. n. 5/2000, si è impegnata a trasferire a titolo gratuito la proprietà dell’opera in favore dell’Azienda sanitaria locale.

Le convenzioni che sono state siglate nel corso degli anni, in attuazione degli accordi di programma sopra richiamati, sono le seguenti:

1. *“Convenzione per la realizzazione del presidio unico ospedaliero per acuti di viale Ginevra in Aosta e le infrastrutture ad esso collegate”*, siglata in data 5 ottobre 2012, tra la Regione, la società Finaosta s.p.a., l’Azienda U.S.L. Valle d’Aosta e la società COUP s.r.l.

L’atto convenzionale delineava gli aspetti gestionali aventi ad oggetto l’attuazione del progetto di fattibilità approvato con il Comune di Aosta nel 2009 in sede di conferenza di programma. Progetto che si rammenta, in virtù di quanto precisato nella successiva

²⁹ v. deliberazione Giunta regionale n. 375/2010 e deliberazione Giunta regionale n. 707/2010

deliberazione n. 1512/2012 (adottata in attuazione e variante alle determinazioni dell'accordo di programma firmato da Regione e Comune nel 2010), risultava aver ad oggetto la stima preliminare del valore degli interventi relativi alle allora progettate fasi 1, 2 e 3 (sub 1 e sub2) dell'opera complessiva.

Si segnala che, alla luce della documentazione istruttoria pervenuta dagli uffici regionali, non risulterebbe essere stato sottoscritto alcun *"addendum"* integrativo alla predetta convenzione che richiami specificamente, quale oggetto del medesimo, il cronoprogramma dei lavori approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1512/2012 (valore 150.000.000,00).

2. *"Convenzione per la realizzazione del presidio unico ospedaliero per acuti di viale Ginevra in Aosta e le infrastrutture ad esso collegate in sostituzione della convenzione approvata con D.G.R. n. 375/2010"*, siglata in data 1° luglio 2022 tra la Regione, la società Finaosta s.p.a., l'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta e la società SIV s.r.l.

L'atto convenzionale ha delineato, a partire dal 2022, gli aspetti gestionali relativi all'attuazione di una parte del progetto preliminare approvato con D.G.R. n. 1180/2021 (ultimazione fase 3 -ex fase 2 della D.G.R. n. 1512/2012-) e della redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica delle fasi 4 e 5.

4.3 Il circuito decisionale tra Regione, Finaosta s.p.a., SIV s.r.l. (ex COUP s.r.l.) e l'AUSL Aosta

All'interno di entrambi gli accordi trova esplicita regolamentazione il circuito convenuto tra le parti in merito alle principali decisioni da assumere con riferimento all'attuazione fisica e finanziaria dell'intervento.

Le suddette decisioni attengono ai seguenti aspetti:

- a) *Il programma pluriennale di attività e di spesa relativo agli oneri finanziari necessari per la realizzazione dell'intervento.*

Dal 2010 al 2021 (prima convenzione) tale programma, contestualmente all'adozione del bilancio d'esercizio, viene approvato da COUP s.r.l. (ora SIV s.r.l.) previo conforme parere vincolante della Regione, sentita l'Azienda sanitaria di Aosta.

Dal 2022, la seconda convenzione, pur prevedendo lo stesso *iter* approvativo di cui sopra, richiede il conforme parere, di cui non è specificata la natura vincolante, oltre che della Regione anche di Finaosta s.p.a., dell'AUSL Aosta.

b) La progettazione di fattibilità tecnica ed economica (ex progettazione preliminare).

Il primo livello di progettazione viene approvato dalla Regione, su proposta della società attuatrice dell'intervento, all'esito della conferenza di servizi prevista.

Nella seconda convenzione, in via aggiuntiva rispetto a quanto sopra descritto, si richiede un parere di AUSL Aosta.

c) La progettazione definitiva ed esecutiva.

Nella prima convenzione il secondo livello di progettazione viene approvato previa acquisizione degli assensi di cui all'art. 6 della l.r. n. 21/2004, mentre il terzo livello di progettazione richiede previo parere di AUSL.

Nella seconda convenzione, i due livelli di progettazione richiedono i pareri di AUSL e Regione per quanto attiene agli investimenti previsti, nonché il parere di Finaosta s.p.a. per i costi di gestione.

d) L'aggiudicazione, l'esecuzione, il collaudo dei lavori e delle forniture.

In entrambe le convenzioni, la gestione delle fasi realizzative della progettazione dei lavori è curata dalla società attuatrice per il tramite del responsabile unico del procedimento dalla stessa nominato.

Gli atti consultivi richiesti per l'adozione delle decisioni di cui sopra sono resi secondo modalità e con esiti differenti.

Nella prima convenzione, tali pareri sono espressi dai responsabili di procedimento individuati dalla Regione e dall'AUSL nell'ambito di apposite riunioni convocate dalla società attuatrice o, in alternativa, entro venti giorni dalla specifica richiesta scritta trasmessa da COUP s.r.l.; decorso inutilmente il termine di venti giorni, secondo quanto convenuto, l'eventuale silenzio configurava una ipotesi di cui all'art. 20 della l. n. 241/1990.

Nella seconda convenzione, i pareri sono espressi dai responsabili di procedimento individuati dalla Regione, dalla società Finaosta s.p.a. e dall'AUSL nell'ambito di apposite riunioni convocate dalla società attuatrice o, in alternativa, su specifica richiesta scritta trasmessa dalla SIV S.r.l.; a tal riguardo l'accordo negoziale non precisa

l'esistenza di termini, né qualifica espressamente l'eventuale inerzia delle amministrazioni di cui sopra quale ipotesi di "silenzio-assenso"³⁰.

4.4 Il circuito finanziario tra Regione, Finaosta s.p.a. e SIV s.r.l. (ex COUP s.r.l.)

Le due convenzioni descrivono un "iter" specifico, denominato "*Circuito finanziario*", per la regolazione dei flussi di pagamento per l'intervento.

Secondo tali atti negoziali la Regione, verificata la copertura finanziaria per l'intervento, registra la spesa a bilancio tenendo conto della relativa esigibilità e procede, per il tramite della società finanziaria ad effettuare i pagamenti necessari.

Nello specifico, la Regione, interpellata sul tema, ha ritenuto opportuno dettagliare il funzionamento del circuito in tali termini: *"Il circuito finanziario, in parte spesa, prevede che la società SIV s.r.l. per ogni SAL emette una fattura intestata alla società Finaosta s.p.a. Tale fattura dopo essere stata verificata dagli uffici dell'Assessorato Sanità, è oggetto di riaddebito da parte di Finaosta alla Regione (per pari importo). I riaddebiti di Finaosta sono pagati dalla Regione a valere su impegni di spesa sul bilancio regionale e gli importi liquidati a Finaosta vengono utilizzati, a stretto giro, per il pagamento delle fatture di S.I.V. s.r.l. così che sul conto corrente intestato alla gestione speciale non si evidenzia alcuna giacenza di cassa per l'intervento in parola. Le liquidazioni registrate sul bilancio regionale alimentano il sistema SIOPE."*

Ciò posto, si evidenzia quanto segue.

La società Finaosta s.p.a., all'interno della gestione speciale, gestisce i flussi di cassa in uscita verso SIV s.r.l. (ex COUP S.r.l.) quali rimborsi delle spese complessivamente rendicontate dalla società per i costi di gestione e di progettazione nonché di realizzazione dei lavori e delle forniture.

La società SIV S.r.l. (ex COUP S.r.l.), una volta individuati gli aggiudicatari e/o fornitori delle commesse previste, validati i SAL e le forniture di interesse, procede a richiedere il pagamento dei costi sostenuti alla società finanziaria.

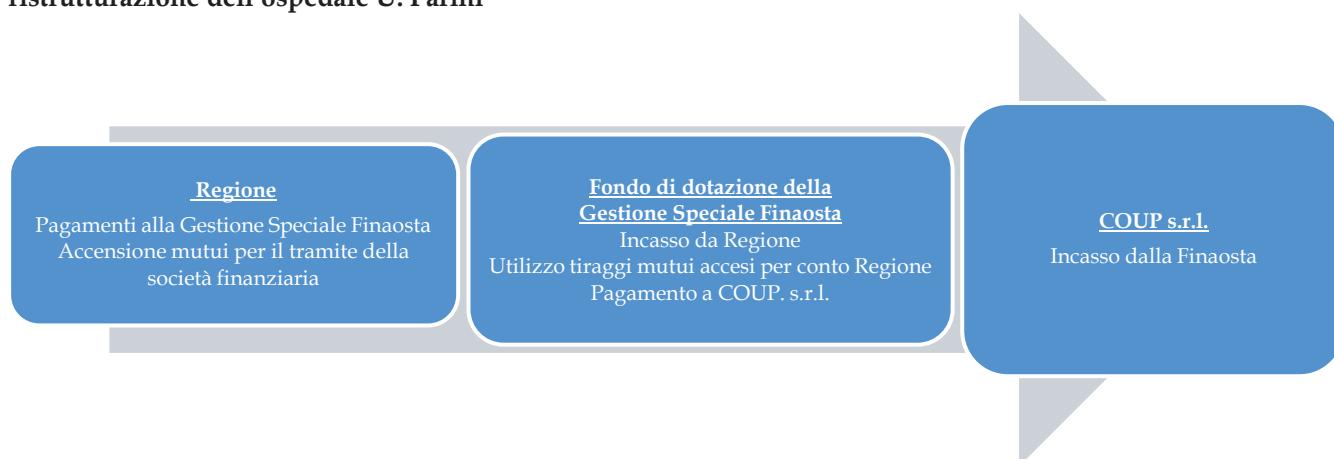
Successivamente, quest'ultima procede a registrare il riaddebito delle fatture pagate nei confronti della Regione per ottenerne il rimborso.

I versamenti a SIV S.r.l. (ex COUP S.r.l.) avvengono secondo le seguenti modalità:

³⁰ Tuttavia, sul punto, rileva richiamare quanto previsto dall'art. 17-bis della L. 241/1990 introdotto con la riforma Madia del 2015.

- a) per gli appalti di lavori, servizi e forniture, in misura pari all'ammontare di ciascun certificato di pagamento o equipollente obbligazione di spesa nei confronti dei prestatori d'opera, incrementato della relativa IVA e di eventuali oneri accessori;
 - b) per le altre spese di investimento, in misura pari all'ammontare delle fatture liquidate dalla società, di norma in quote di importo uguale o superiore a € 50.000,00;
 - c) per le spese di gestione:
 - c.1) un acconto, di importo pari all'80% del totale degli oneri gestionali previsti su bilancio regionale a copertura, entro gennaio dell'anno di riferimento;
 - c.2) il restante saldo (pari al 20%), ad avvenuta approvazione del bilancio medesimo.
- L'eventuale eccedenza di acconto corrisposta rispetto alle risultanze finali di bilancio verrà imputata a decurtazione dell'acconto relativo all'esercizio successivo.

Figura A. Convenzione 2010: "Circuito finanziario" per la gestione ed il finanziamento della ristrutturazione dell'ospedale U. Parini



Fonte: elaborazione Corte dei conti da Convenzione 2010

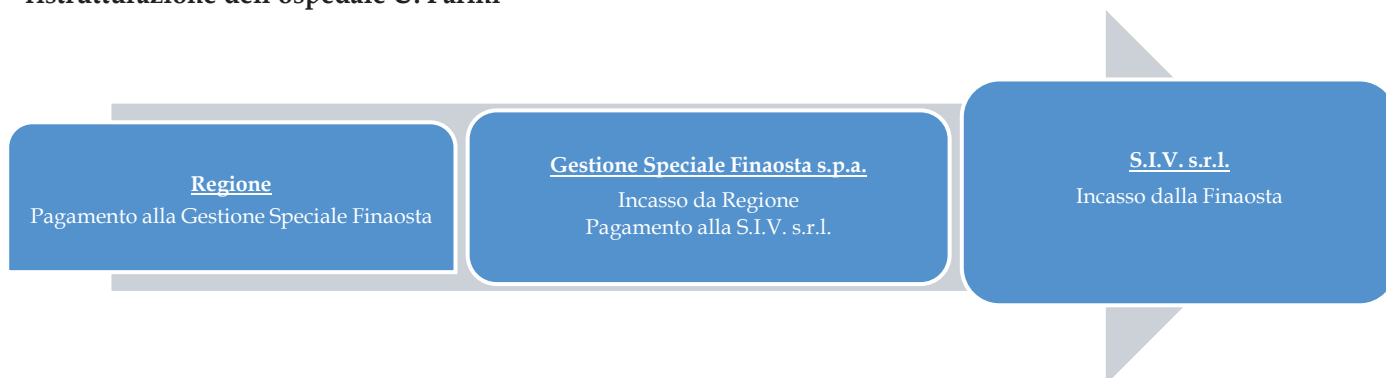
Nella convenzione del 2010, i trasferimenti di somme a cui Regione si era impegnata nei confronti di COUP s.r.l., pari ad euro 145.500.000,00³¹ per l'intervento autorizzato ai sensi dell'art. 25, co. 1 della l.r. n. 47/2009 e pari ad euro 800.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012 per gli oneri gestionali della società, sono stati effettuati secondo le procedure previste dagli articoli 6 e 11 della l.r. 16 marzo 2006, n. 7, relativa a "Nuove disposizioni concernenti la società FINAOSTA S.p.a."

Si segnala come la convenzione in parola regolava il finanziamento a sostegno dell'intervento e delle seguenti attività:

³¹ Tale spesa è stata ridotta di euro 623.450,00 secondo quanto disposto successivamente dall'art. 35, co. 2 della l.r. n. 40/2010.

- parcheggio pluripiano, di circa 10.000 m² di solaio - al servizio degli utenti in fase di investimento e del personale a regime - e cunicolo impiantistico ispezionabile in via Chaligne, destinato a "by-pass" infrastrutturale per le fasi di investimento e di regime, per un investimento stimato in circa euro 19.000.000,00;
- nuovo fabbricato, di circa 42.000 m² di solaio, ad est di viale Ginevra, destinato all'alta specialità, all'emergenza ed alla sosta, per un investimento stimato in circa euro 77.000.000,00;
- collegamenti - con circa 5.000 m² di solaio, ai due piani interrati ed al piano rialzato del nuovo fabbricato con quello esistente e trasferimento delle funzioni dal secondo al primo, per un investimento stimato in circa euro 20.000.000,00;
- ristrutturazione e adeguamento alle nuove funzioni del preesistente fabbricato C (già chirurgia, laboratorio, rianimazione e UTIC), interessanti circa 10.000 m² di solaio, per un investimento stimato in circa euro 15.500.000,00;
- ristrutturazione e manutenzione straordinaria del preesistente fabbricato B (originario ospedale Mauriziano), interessanti circa 9.000 m² di solaio, per un investimento stimato in circa euro 14.000.000,00;
- parcheggio provvisorio, in area limitrofa all'ospedale, per gli utenti, integrativo di quello pluripiano durante la fase di investimento e il cui costo è, in prima istanza, considerato nell'ambito della spesa di cui al primo punto.

Figura B. Convenzione 2022: “Circuito finanziario” per la gestione ed il finanziamento della ristrutturazione dell’ospedale U. Parini



Fonte: elaborazione Corte dei conti da Convenzione 2022

Nella convenzione del 2022, i trasferimenti di somme a cui Regione si è impegnata nei confronti di SIV s.r.l., pari ad euro 123.700.000,00³² - di cui euro 108.625.000,00 ai sensi dell’art. 9 della l.r. n. 4/2019 e di cui euro 17.000.000,00 ai sensi della L. r. n. 22/2021 - vengono effettuati, per il tramite di Finaosta S.p.a., secondo le procedure relative alla gestione dei rimborsi di spese già sostenute.

Si segnala come la convenzione in parola regoli il finanziamento a sostegno delle seguenti attività³³:

- fase 3: ampliamento polo tecnologico, parcheggio sud, corpo H24 e "hospital street"; programmazione degli interventi relativi agli “acquisti delle attrezzature fisse” e alla “fornitura degli arredi”;
- fasi 4 e 5: unicamente in relazione alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica del polo materno-infantile, psichiatria e altri servizi.

La deliberazione di Giunta n. 707/2022, nello specifico, dà atto che, a partire dall’anno 2022, gli oneri gestionali di SIV s.r.l. sono imputati alla Struttura regionale “Finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari” nella quota del 50% della spesa totale e nei limiti massimi stabiliti a bilancio.

Si osserva come il criterio per la quantificazione di quest’ultima voce di spesa, a differenza di quanto convenuto nel 2010 dove era previsto un importo predeterminato e imputato a

³² L’importo effettivo risultante pari ad euro 121.775.000,00 tiene conto della detrazione di euro 1.925.000,00 disposta con DGR n. 707/2022 (importo risultante da euro 275.000 annui per gli anni dal 2019 al 2025, cioè per un totale di n. 7 anni) per le spese di gestione della società incaricata alla realizzazione del Presidio Unico Ospedaliero)

³³ Le fasi 1 e 2, risultano concluse tra aprile 2013 e maggio 2015 secondo quanto indicato da SIV s.r.l. - v. pag. 7 della relazione-riscontro della Regione del 31.07.2025.

specifici capitoli di spesa (e relative richieste), presenti, dal 2022, caratteristiche oggettivamente aleatorie, in quanto connesso agli stanziamenti di spesa – e alle correlate variazioni - sul capitolo n. U0023992 su cui convergono anche quota parte delle spese di investimento previste per l'intervento.

Alla luce di quanto evidenziato, la Regione, per la realizzazione dell'intervento, ha da sempre fatto ricorso alla società Finaosta s.p.a., in qualità di *mandatario senza rappresentanza*, per lo svolgimento di attività di pagamento alla società di scopo – nonché partecipata “*in house*” - COUP s.r.l. (ora SIV s.r.l.) delle risorse destinate alla progettazione, all'esecuzione dei lavori e delle forniture necessarie per la ristrutturazione del presidio ospedaliero.

Ciò premesso si può notare come la seconda convenzione, oltre a enfatizzare in misura maggiore il ruolo di Finaosta s.p.a. nell'esercizio dei poteri di eterodirezione e controllo all'interno del circuito decisionale, abbia confermato, di fatto, l'iter contabile che già si realizzava nel periodo 2010-2021 e per il quale non era possibile trovare una compiuta rappresentazione all'interno del bilancio regionale.

Nel periodo di vigenza della prima convenzione, alla luce di quanto convenuto tra le parti, le risorse destinate all'intervento hanno, prevalentemente, trovato allocazione, *extra* bilancio regionale, presso il fondo di dotazione della gestione speciale Finaosta s.p.a.

Notoriamente, ad avviso di questa Sezione, la suddetta gestione fuori bilancio, costituita con l.r. n. 16/1982 (legge poi abrogata dalla successiva l.r. n. 6/2007), ha suscitato molteplici punti di riflessione rispetto alla sua gestione in piena conformità a quanto sancito dal principio contabile generale dell'universalità.

L'esistenza di una contabilità separata che non viene ricondotta, entro i termini dell'esercizio, al sistema di bilancio dell'amministrazione (finanziario ed economico-patrimoniale) costituisce indubbiamente una criticità da rilevarsi e da risolversi ai fini di una sana e trasparente gestione delle risorse pubbliche.

Con riferimento al tema di interesse, giova segnalare, come già con la deliberazione n. 4/2012 la Sezione avesse evidenziato che la modifica recata dall'art. 39 della l.r. n. 40/2010 alla l.r. n. 7/2006, avesse consentito alla gestione speciale di Finaosta s.p.a. di intervenire in

molteplici settori rilevanti dell'economia regionale (tra cui quello della sanità), alleggerendo sensibilmente la relativa spesa regionale in conto capitale iscritta in bilancio.

Sempre la Sezione, nelle successive deliberazioni n. 11/2016 e n. 16/2017 relative alle refertazioni sul rendiconto regionale 2015-2016, aveva rimarcato come una significativa quota di spesa per gli investimenti regionali andasse a gravare sulla "gestione speciale" di Finaosta s.p.a., precisando come anche i mutui contratti a copertura di tali spese continuassero a sfuggire alla rappresentazione contabile del rendiconto regionale, non trovando pure esaustiva evidenza nel bilancio della stessa società finanziaria.

Soltanto a partire dall'esercizio finanziario 2017 si è potuto assistere ad un primo intervento di reindirizzamento delle risorse della gestione speciale Finaosta s.p.a. all'interno del sistema contabile regionale, benché limitato alla contabilità economico-patrimoniale³⁴.

Attesa la necessità di garantire il pieno transito, anche a livello di bilancio regionale finanziario, del complesso delle risorse riferibili al fondo gestione speciale di Finaosta s.p.a. (tra le quali si rinvencono, per l'appunto, quelle concernenti l'intervento di ristrutturazione dell'ospedale U. Parini), a partire dall'annualità 2019³⁵, è stato avviato un processo di graduale integrazione delle operazioni di spesa autorizzate a valere su tale fondo dal momento della sua costituzione fino al 2018.

4.5 Risorse a copertura degli interventi previsti nelle convenzioni

Si rappresenta, di seguito, attraverso una tabella di sintesi, la tipologia di risorse attualmente individuate dalla Regione e destinate alla copertura finanziaria dell'intervento in esame:

³⁴ Pag. 10 della Deliberazione Sezione Regionale di Controllo per la Valle d'Aosta n. 19/2018 *"Nello specifico, l'Amministrazione, con l'introduzione del nuovo regime contabile, ha incorporato le predette gestioni nel proprio bilancio, come di seguito esplicitato:*

- i trasferimenti regionali al fondo di dotazione della "gestione speciale" e ai fondi di rotazione, fino al rendiconto 2016 iscritti in parte tra le spese del conto finanziario e in parte tra le attività del conto del patrimonio, in termini di consistenza iniziale e finale, in contabilità economico-patrimoniale, transitano nell'attivo dello stato patrimoniale quali crediti della Regione verso Finaosta s.p.a.;

- le operazioni di indebitamento di cui all'art. 40, l.r. n. 40/2010, gravanti sulla "gestione speciale", che costituivano un apposito allegato al rendiconto tradizionale ante armonizzazione, transitano nel passivo dello stato patrimoniale quale stock di debito;

- la spesa sostenuta dalla "gestione speciale" va distinta a seconda che la stessa sia destinata a spesa corrente o a spesa d'investimento. Nel primo caso risulta iscritta quale costo nel conto economico, nel secondo caso quale immobilizzazione nell'attivo dello stato patrimoniale."

³⁵ V. art. 23 della L.r. n. 12/2018, come modificato dalla l.r. n. 4/2019.

Tabella 9. Finanziamento nel periodo 2010 – 2026

Anno	Risorsa a copertura per intervento su ospedale U. Parini	Descrizione spesa connessa all'intervento su ospedale U. Parini	Fonte autorizzatoria	Tipologia risorsa a copertura
a.) 2009 - 2010	13.492.590,32 euro autorizzazione periodo 2010 -2018	Realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale U. Parini, inserito con deliberazione nel "Programma delle opere di rilevante interesse regionale"	Art. 25 l.r. 47/2009 Art. 35, co. 2 l.r. 40/2010	Accensione prestiti (per i tiraggi mutui CDP S.p.a. e BPM S.p.a.)
b.1) 2019 - 2026	125.625.000,00 euro autorizzazione periodo 2019 -2026	Realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale U. Parini, inserito con deliberazione nel "Programma delle opere di rilevante interesse regionale"	Art. 9 L.r. 4/2019 Art. 48 L.r. n. 22/2021	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali Utilizzo quota consolidata del margine corrente
b.2) 2023	2.763.103,42 euro autorizzazione 2023	M6C2 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile – fondi PNC – “Contributi agli investimenti per adeguamento sismico Centrali tecnologiche e Hospital Street - Corpi G e L del P.O. Umberto Parini, a valere sul Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al PNRR (PNC)”	DM 20 gennaio 2022 D.G.R. 596/2022 PD 3648/2022 PD 1510/2023 PD 2208/2023	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
b.3) 2023	60.000.000,00 euro autorizzazione 2023	Incremento delle spese previste dall'art. 9 L.r. 4/2019 e L.r. n. 22/2021	Art. 5 L.r. n. 7/2023	Avanzo libero accertato nel rendiconto regionale 2022

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati Regione

Dall'esame di quanto indicato in tabella, si evince che la Regione ha acquisito risorse per un valore complessivo pari ad **euro 201.880.693,32**, come di seguito esposto:

a) per gli anni 2010-2018:

una spesa pari ad **euro 13.492.590,32** per gli interventi previsti ai sensi della l.r. 40/2010;

b) per gli anni 2019-2026:

una spesa pari ad **euro 188.388.103,00** così determinata:

b.1) euro 125.625.000,00 per gli interventi previsti ai sensi della l.r. 4/2019 e della l.r. 22/2021 (ultimativi dei lavori già avviati);

b.2) euro 2.763.103,42, ai sensi del DM 20 gennaio 2022 (e correlati atti regionali attuativi), per gli interventi di adeguamento sismico a valere sui corpi G ed L del presidio ospedaliero U. Parini;

b.3) euro 60.000.000,00 ai sensi della l.r. 7/2023 ad incremento della spesa stanziata per gli interventi previsti al punto b.1).

Spesa finanziata ai sensi della lettera a) – anni 2010/2018

Le entrate poste a copertura delle spese di cui alla lettera a) sono state individuate³⁶ attraverso l'accensione di mutui per il tramite di Finaosta s.p.a.

A seguito di specifica richiesta istruttoria, la Regione ha chiarito come, con riferimento agli interventi a valere sulla gestione speciale individuati all'art. 40 della l.r. n. 40/2010 (tra cui, per l'appunto, l'intervento sul plesso ospedaliero U. Parini), siano stati attivati i seguenti contratti di mutuo (n. 3 con Cassa Depositi e Prestiti per un totale di euro 175.604.600,00 e n. 1 con BPM S.p.a. per un importo di euro 40.000,00):

Tabella 10. Evoluzione dell'indebitamento complessivo ai sensi dell'art. 40 della l.r. n. 40/2010 e tiraggi relativi all'intervento di ristrutturazione e ammodernamento dell'ospedale U. Parini

Cod mutuo Finaosta	data accredito mutuo	Importo mutuo	Importo operazione	Data sottoscrizione	Durata	Scadenza originaria	Tasso di interesse	Estinto in data	Importi relativi al nuovo ospedale
4.48.B4.0501	13/11/2014	30.000.000	40.000.000	21/11/2012	20 anni	31/12/2033	2,836%	27/06/2024	499.147,09
4.48.B4.0501	02/07/2015	10.000.000			20 anni	31/12/2034	2,970%	27/06/2024	265.269,54
4.48.B6.0001	18/02/2016	20.000.000	40.000.000	22/09/2014	20 anni	31/12/2035	2,234%	27/06/2024	28.249
4.48.B6.0001	24/11/2016	20.000.000			20 anni	31/12/2035	2,230%	27/06/2024	115.227
4.48.B2.0502	06/12/2012	21.500.000	95.604.600	04/02/2016	20 anni	31/12/2031	4,925%	27/06/2023	581.790
4.48.B2.0502	11/04/2012	22.000.000			20 anni	31/12/2032	4,921%	27/06/2023	2.862.493
4.48.B2.0502	01/08/2013	10.000.000			20 anni	31/12/2032	5,246%	27/06/2023	293.617
4.48.B2.0502	17/10/2013	42.104.600			20 anni	30/06/2033	5,447%	27/06/2023	4.011.650
	Totale		175.604.600						8.657.442,94
Mutui con BPM									
Cod mutuo Finaosta	data accredito mutuo	Importo mutuo	Importo operazione	Data sottoscrizione	Durata	Scadenza originaria	Tasso di interesse	Accollato in capo a Regione in data	Importi relativi al nuovo ospedale
4.48.B8.0001	16/03/2018	5.000.000	40.000.000	01/03/2018	20 anni	30/06/2037	2,48%	20/12/2022	258.806,89
4.48.B8.0001	02/05/2018	5.000.000			20 anni	30/06/2037	2,47%	20/12/2022	329.906,70
4.48.B8.0001	14/12/2018	30.000.000			20 anni	31/12/2038	2,42%	20/12/2022	4.246.433,79
	Totale		40.000.000						4.835.147,38
	Totale								13.492.590,32

Fonte: dati forniti dalla Regione

Dai dati riportati nella tabella precedente, è possibile desumere che i tiraggi complessivi registrati in relazione all'intervento in esame ammontano ad euro 13.492.590,32.

³⁶ In riferimento al capitolo di entrata n. 11230 che si trova registrato nei bilanci antecedenti al 2017 (benché non valorizzato).

Tale importo non risulta conciliarsi sia con il dato fornito a questa Sezione dall'Assessorato Sanità pari ad euro 15.332.283,00 quali risorse autorizzate per l'operazione a valere su fondo della gestione speciale Finaosta S.p.a.

A seguito degli approfondimenti istruttori intervenuti in sede di contraddittorio, la Regione ha chiarito quanto segue.

Negli anni 2013-2016, Finaosta s.p.a. ha incassato, sui conti correnti di indebitamento CDP, un valore complessivo derivante dai mutui pari ad euro 8.657.442,94, successivamente dalla medesima trasferiti direttamente a SIV s.r.l.

Nel 2018, Finaosta s.p.a. ha incassato, sul conto corrente di indebitamento BPM, un valore complessivo di tiraggi mutui pari ad euro 4.835.147,38.

Tali risorse sono state trasferite da Finaosta s.p.a. a SIV s.r.l. secondo le seguenti modalità: la quota di euro 927.781,76 è stata trasferita direttamente a SIV s.r.l. e la quota di euro 3.907.365,62 è stata riversata a Regione (sul capitolo di entrate E0022442, unitamente alle altre risorse acquisite dalla società finanziaria a sostegno degli interventi a valere sul capitolo di spesa U0024162 recante i "contributi agli investimenti destinati all'azienda USL Valle d'Aosta per interventi di edilizia sanitaria ed adeguamento tecnologico") per poi essere reindirizzata a SIV s.r.l. attraverso il c.d. "circuito finanziario"³⁷.

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, la Sezione osserva come, tuttavia, non risulti motivato il disallineamento di euro 1.839.692,68 rispetto al dato fornito dall'Assessorato Sanità, come peraltro riportato all'interno della D.G.R. n. 1347/2024.

Spesa finanziata ai sensi della lettera b) - anni 2019/2026

Con riferimento al periodo 2019-2026, la Regione ha finanziato una spesa complessiva pari ad euro 125.625.000,00 (lettera b.1) ai sensi di quanto previsto dalla l.r. n. 4/2019 e l.r. n. 22/2022.

Gli interventi così finanziati risultano funzionali, come precisato nella d.g.r. n. 707/2022, esclusivamente all'ultimazione delle fasi 3, 4 e 5 dell'opera (le fasi 1 e 2 risultano concluse secondo quanto indicato da SIV s.r.l.).

³⁷ V. Pagamenti registrati sul capitolo di spesa U0024161 nel periodo 2019-2024.

Le risorse poste a copertura di tali interventi (lett. b.1), rientranti nell'ambito di applicazione della convenzione di luglio 2022, sono imputabili ad entrate del titolo IV (contributi in c/capitale da parte dello Stato) ed alla quota consolidata di margine corrente.

Successivamente alla convenzione del 2022, la Regione ha altresì autorizzato, a valere su risorse statali e regionali, ulteriori spese per un importo complessivo di euro 62.763.103,42 (lettere b.2 e b.3) per alcuni interventi di carattere integrativo sul plesso immobiliare in fase di ultimazione. Tuttavia, giova segnalare come tali interventi, essendo stati autorizzati nel 2023, non rientrino nelle fonti di finanziamento a cui rinvia la convenzione sottoscritta nel luglio 2022.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si segnala che l'importo di **euro 62.763.103,42**, non espressamente richiamato nell'atto convenzionale firmato dalle parti interessate e/o in altro atto di carattere integrativo allo stesso, non soggiace all'applicazione del circuito finanziario e contabile ivi convenuto tra le parti.

In ultimo, occorre evidenziare che, a partire dall'anno 2019, la Regione, in forza di quanto previsto dall'art. 23 della l.r. n. 12/2018, ha attuato un processo di recupero delle operazioni autorizzate nella gestione speciale, al fine di garantire il graduale rientro a bilancio regionale delle risorse destinate all'intervento di cui all'art. 35 della l.r. 40/2010.

Tabella 11) Riversamenti dalla Gestione Speciale Finaosta S.p.a. a bilancio regionale su capitolo di entrata n. E0022442 – intervento ristrutturazione U. Parini e relativi utilizzi

Anno	Entrata – capitolo n. E0022442 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE, DAL FONDO DI GESTIONE SPECIALE DI FINAOSTA SPA (COME PREVISTO DALLA L.R. 12/2018, ART. 23) PER INVESTIMENTI IN AMBITO SANITARIO, DI CUI ALLA L.R. 40/2010, ART. 40, C. 2 (STRUTTURA FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO, INVESTIMENTI E QUALITA' NEI SERVIZI SOCIO-SANITARI) Risorse Vincolate E.4.03.12.01.000 - 07720200	
	Accertamenti (€)	Riscossioni totali (€)
2019	6.182.325,88	6.182.325,88
2020	8.326.144,05	7.277.563,11
2021	1.225.004,5	1.376.843,13
2022	1.905.790,58	2.802.532,89
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
		17.639.265,01

Anno	Spesa – capitolo n. U0024161 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL COMPLESSO OSPEDALIERO UMBERTO PARINI DI VIALE GINEVRA IN COMUNE DI AOSTA (BENE DI PROPRIETA' REGIONALE), FINANZIATE TRAMITE RIVERSAMENTO AL BILANCIO REGIONALE DELLE DISPONIBILITA' SUL FONDO DI GESTIONE SPECIALE PRESSO FINAOSTA SPA (ART. 40 C. 2 DELLA LR 40/2010) - (CODICE SILP RP01S002020)	Spesa – capitolo n. U0024162 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALL'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA PER INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA E PER L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE APPARECCHIATURE SANITARIE, FINANZIATE TRAMITE RIVERSAMENTO AL BILANCIO REGIONALE DELLE DISPONIBILITA' SUL FONDO DI GESTIONE SPECIALE PRESSO FINAOSTA SPA (ART. 40 C. 2 DELLA LR 40/2010)		
	Impegni ed FPV (€)	Pagamenti totali (€)	Impegni ed FPV (€)	Pagamenti totali (€)
2019	687.794,17	687.794,17	5.494.531,71	5.494.531,71
2020	2.002.556,89	945.198,21	6.323.587,16	6.323.587,16
2021	1.433.325,02	697.199,08	688.421,79	688.421,79
2022	1.577.174,09	937.385,62	1.225.358,80	717.045,37
2023	639.788,47	639.788,47	508.313,40	64.973,63
2024	0,00	0,00	440.334,30	440.334,30
		3.907.365,55		13.728.893,96

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati Regione

Come si evince dalle tabelle sopra riportate, nel periodo 2019-2024, sono state registrate riscossioni sul capitolo di entrata n. E0022442 per complessivi euro 17.639.265,01.

A seguito di tali riscossioni, con riferimento al capitolo di spesa inserito nel perimetro finanziario in esame (U0024161), nel periodo 2019-2024 sono stati registrati a bilancio, nell'ambito del "circuito finanziario" in esame, pagamenti per complessivi euro 3.907.365,66.

4.6 La gestione della liquidità per l'intervento sull'ospedale Parini

Fin dal 2010, la Regione conferisce mandato alla propria società finanziaria per la gestione dei flussi monetari relativi all'operazione di ristrutturazione del presidio ospedaliero.

La gestione speciale di Finaosta S.p.a., pertanto, risulta il "*dominus*" delle movimentazioni finanziarie per l'intervento³⁸.

Per meglio comprendere la gestione del flusso di cassa in parola, in sede istruttoria, la Sezione ha richiesto elementi di dettaglio in merito ai conti correnti all'uopo utilizzati dalla società finanziaria.

³⁸ Sul punto si osservi, infatti, come nelle premesse di entrambe le convenzioni di interesse è stato evidenziato come la società attuatrice per realizzare l'intervento e gestire le relative attività, impieghi allo scopo le risorse finanziarie che le trasferisce Regione tramite la società finanziaria.

A tal riguardo, la Regione ha dichiarato che, nel periodo 2010 -2020, per l’incameramento delle risorse destinate all’intervento esisteva un conto corrente riservato (dal 2010 al 2016 Conto MPS, dal 2016 al 2020 Conto ISP), con riferimento al quale, in particolare:

- *“dal 2010 al 2012 sia i costi di gestione che i costi di investimento riferiti a SIV S.r.l. (ex COUP S.r.l.) transitavano nel conto dedicato;*
- *dal 2012, i costi di investimento riferiti a SIV S.r.l. (ex COUP S.r.l.) hanno iniziato a transitare nei conti correnti di indebitamento Cassa Depositi e Prestiti S.p.a./BPM S.p.a., mentre i costi di gestione hanno continuato a transitare nel conto dedicato.”*

Dal 2020 ad oggi, tutte le risorse a copertura delle spese rendicontate da SIV S.r.l. transitano su plurimi conti correnti della gestione speciale su cui sono imputate diverse tipologie di operazioni (non solo quelle riferibili all’intervento in esame).

Tali ultimi conti correnti, analogamente a quelli precedenti, presentano natura fruttifera e gli interessi maturati annualmente vengono registrati a incremento delle disponibilità del fondo.

Gli interessi netti maturati nel periodo 2010-2020 sul conto corrente dedicato, secondo quanto precisato dalla Regione, ammontano a 7.000,00 euro.

Invero, per il periodo 2020-2024, la Regione è stata in grado di fornire i saldi dei conti correnti della gestione speciale (su cui confluiscono plurimi interventi, oltre all’ospedale) e i relativi interessi netti maturati come di seguito si rappresenta:

Anno	Saldo	Interessi netti su C/C
31/12/2020	33.327.174	-55
31/12/2021	17.246.044	39
31/12/2022	20.955.361	2.805
31/12/2023	1.259.522	271
31/12/2024	49.809.707	1.613

Fonte: dati trasmessi dalla Regione

Secondo quanto precisato dalla società finanziaria nel proprio bilancio d’esercizio 2024 (pag. 29-30), a partire dall’annualità 2023, su mandato della Regione, la stessa ha iniziato a investire la liquidità presente sul conto corrente della gestione speciale per finalità connesse ad esigenze di efficientamento della stessa.

Alla luce di quanto testé evidenziato, occorre ancora segnalare come la maturazione di interessi attivi sui conti correnti dedicati ha costituito oggetto di specifico obbligo

informativo da parte di Finaosta S.p.a. nei confronti della Regione fino al 30 giugno 2022 (vedasi, in proposito, l'art. 7, comma 1, della Convenzione sottoscritta il 1° luglio 2022³⁹).

Dal 1° luglio 2022 unitamente all'attivazione del conto corrente comune per la gestione speciale, invero, tale obbligo informativo in capo alla società finanziaria non è stato riconfermato (vedasi art. 7, comma 1, della seconda convenzione⁴⁰).

Relativamente alla gestione speciale, la Sezione, in sede istruttoria, ha chiesto alla società Finaosta S.p.a. di trasmettere, per l'intervallo temporale 2010-2024, un prospetto contenente, per ciascun anno, i valori delle giacenze di cassa ad inizio esercizio, le entrate complessive incamerate dalla Regione (per mezzo dei relativi mutui appositamente attivati e dei successivi trasferimenti), nonché un prospetto contenente i valori dei pagamenti disposti a favore di COUP s.r.l./S.I.V. s.r.l. afferenti all'intervento oggetto di esame.

La Regione, tenuto conto che fino al 2020 esisteva un conto corrente bancario riservato all'incameramento delle risorse (dal 2010 al 2016 Conto MPS poi dal 2016 al 2020 Conto ISP), aperto in conformità alle convenzioni, ha fornito i dati riferiti allo stesso, come riepilogati nella successiva tabella:

Tabella 12. Intervento di ristrutturazione e adeguamento del presidio unico ospedaliero U. Parini

Intervento ristrutturazione e ammodernamento presidio ospedaliero unico U.Parini						
Anno	Giacenza cassa inizio esercizio (€)	Risorse incamerate nell'anno a copertura intervento (€)	Pagamenti disposti nell'anno al soggetto attuatore COUP/SIV srl (€)	Importi restituiti da Coup x costi di gestione	Interessi maturati nell'esercizio - oneri bancari (€)	Giacenza cassa fine esercizio (€)
2010	0,00	693.376,80	692.876,80	0,00	-84,33	415,67
2011	415,67	952.581,03	875.849,89	-265.625,06	1.683,72	344.455,59
2012	344.455,59	1.782.010,32	2.124.366,52	-32.452,60	2.532,08	37.084,07
2013	37.084,07	626.599,54	626.599,54	-12.432,97	1.336,47	50.853,51
2014	50.853,51	709.457,42	614.466,99	0,00	55,96	145.899,90
2015	145.899,90	0,00	0,00	0,00	504,27	146.404,17
2016	146.404,17	148.108,00	57.978,15	-25.475,83	751,89	262.761,74
2017	262.761,74	205.922,32	357.289,53	0,00	-52,57	111.341,96
2018	111.341,96	308.977,53	268.400,00	-297,68	-53,24	152.163,93
2019	152.163,93	0,00	111.416,50	0,00	-54,30	40.693,13
		5.427.032,96	5.729.243,92	-336.284,14	6.619,95	

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati Regione

³⁹ "Finaosta tiene aggiornate separate scritture contabili delle somme di cui all'art. 4, comma 3 e informa trimestralmente Regione sull'ammontare degli interessi attivi maturati".

⁴⁰ "Finaosta tiene aggiornate separate scritture contabili delle somme di cui all'art. 4, comma 2".

In merito ai dati di cui sopra la Sezione esprime alcune perplessità con riferimento al loro allineamento ai dati di bilancio.

Il valore complessivo delle risorse trasferite dal bilancio regionale alla gestione speciale Finaosta S.p.a. nel periodo 2010-2019 risulta pari ad euro 4.602.756,85, a fronte di spese sostenute nel periodo di interesse da SIV (ex COUP) S.r.l. per euro 5.392.959,78 (importo che tiene conto delle somme restituite da COUP S.r.l. per i costi di gestione).

Non avendo ricevuto elementi chiarificatori in sede di controdeduzioni, la Sezione conferma tali perplessità.

Con riferimento ai conti correnti di indebitamento CDP/BPM aperti dal 2012 al 2020, attivati per l'acquisizione di risorse a sostegno di plurime operazioni finanziate a valere sull'art. 40 della l.r. n. 40/2010, la Regione non ha fornito i dati di cassa richiesti, fatta eccezione per i tiraggi dei mutui contratti a favore dell'intervento in esame (euro 13.492.590,32). La Regione ha precisato che i tiraggi in parola sono stati effettuati solo a seguito di effettivo fabbisogno e i fondi derivanti dall'indebitamento, riferiti all'ospedale, sono stati trasferiti direttamente da Finaosta s.p.a. a SIV S.r.l. (per un importo complessivo pari ad euro 9.585.224,70, in quanto la quota residua risulta essere stata riversata a bilancio regionale).

Tale ultima informazione fornita in sede di contraddittorio, benché nel suo complesso utile, non consente di verificare i dati dei flussi di pagamento registrati su tali conti correnti, su base annua, tra Finaosta S.p.a. e SIV S.r.l. (ex COUP s.r.l.).

Per il periodo 2020-2024, la Regione ha dichiarato che Finaosta S.p.a. ha utilizzato un unico conto corrente su cui sono imputati anche altri diversi interventi a valere sulla gestione speciale e, pertanto, non essendo agevole estrarre i soli dati di cassa di interesse, si è limitata ad indicare il valore complessivo della giacenza di cassa al 31.12.2019 allocata sul conto ISP pari ad euro 40.693,12 - nel frattempo chiuso - poi confluita su tale unico conto corrente a partire dal 2020.

Rispetto a quanto sopra, la Sezione evidenzia come nell'ambito dell'istruttoria condotta relativamente alla Gestione Speciale di Finaosta S.p.a. sia emerso che dalla medesima risultino utilizzati plurimi conti correnti⁴¹.

⁴¹ Vedi tabella n. 45 a pag. 111 della Deliberazione n. 24/2026 approvata in data odierna.

A fronte della “magmatica” composizione del flusso di cassa che interessa questi ultimi, la Sezione rileva sussistere un limite nella ricostruzione delle movimentazioni finanziarie e dei correlati saldi degli interessi che riguardano l’intervento in esame.

Dinnanzi a tale criticità risulta significativo evidenziare che la stessa Amministrazione regionale, in sede di contraddittorio, abbia riconosciuto come l’esistenza di un conto corrente dedicato all’intervento U. Parini presso la gestione speciale Finaosta s.p.a. potrebbe *“certamente facilitare l’attività di controllo e riconciliazione”*.

Considerato che la Regione, sempre in sede di contraddittorio, stante la complessità nel ricostruire l’evoluzione della cassa afferente all’intervento “U. Parini” su tutti i conti correnti che risultano esser stati coinvolti in un arco temporale così vasto (conti MPS, ISP, CDP, BPM, conti vari della GS dal 2020), ha chiesto un congruo termine per poter fornire un più esauriente quadro delle movimentazioni intervenute la Sezione rinvia anche l’analisi di tale profilo alla relazione programmata nel 2026.

4.7. Considerazioni in merito alle convenzioni “accessive”

Le convenzioni fin ad oggi sottoscritte, con riferimento al circuito finanziario, hanno delineato un’architettura giuridica orientata a concentrare in capo alla società fiduciaria regionale Finaosta S.p.a. - socio unico di SIV S.r.l. (ex COUP S.r.l.) – il plesso di tutti i rapporti giuridici afferenti all’intervento in esame.

La Sezione rammenta come le disposizioni della vigente convenzione devono necessariamente coordinarsi con gli obiettivi e i principi propri dell’armonizzazione contabile individuati dalla l. n. 196/2009 le cui disposizioni, unitamente ai relativi decreti legislativi, costituiscono *«principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione»*.

Sul punto, oltre alla già rilevata necessità di garantire continuità nell’attuazione dei postulati generali a cui rinvia l’art. 3 comma 1 del d.lgs. n. 118/2011 s.m.i. in relazione alle contabilità separate gestite fuori bilancio, la Sezione osserva altresì quanto segue.

Il presidio ospedaliero, essendo destinato all'assolvimento di un servizio pubblico, costituisce, ai sensi dell'art. 826 c.c., un bene "indisponibile" afferente al patrimonio regionale.

Ciò premesso, pertanto, risulta conforme al generale dovere di "*accountability*" nei confronti della collettività amministrata, consentire la ricostruzione unitaria, all'interno del medesimo sistema di contabilità regionale (finanziario ed economico-patrimoniale), di tutte le risorse effettivamente movimentate per sostenere i costi di ristrutturazione e manutenzione del predetto immobile, nonché quelli connessi al funzionamento della c.d. "società di scopo" costituita dalla Regione per la realizzazione di tale specifica finalità.

Rispetto alle perplessità rilevate con riferimento all'impiego, a partire dall'anno 2020, di plurimi conti correnti utilizzati per l'incameramento delle risorse destinate alla gestione speciale, la Regione - pur riconoscendo l'utilità dell'attivazione di un unico conto corrente dedicato ai fini delle attività di controllo e di riconciliazione - ha eccepito che ciò non risulti strettamente essenziale, in quanto il sistema di riaddebito delle fatture convenuto, come dalla stessa dettagliato, consente di "*ricostruire il valore complessivo annuo delle risorse incamerate dalla Regione per l'intervento*".

Nel prendere atto di quanto sopra, la Sezione osserva che, per il periodo di vigenza della prima Convenzione, la descritta trasparenza delle ricostruzioni difficilmente può essere estesa agli importi transitati *extrabilancio* regionale presso gli appositi conti accesi da Finaosta s.p.a. e pagati direttamente dalla stessa alle società COUP S.r.l./SIV S.r.l.

Sempre con riferimento ai conti correnti, la Sezione ritiene opportuno richiamare l'attenzione in merito alle operazioni di efficientamento che la società finanziaria - su mandato regionale - ha posto in essere a partire dall'anno 2023, con riferimento alla liquidità giacente sugli stessi.

Richiamando quanto già evidenziato in precedenza, a partire dall'anno 2022, è altresì venuto meno l'obbligo d'informativa da parte della società finanziaria, su base trimestrale, del valore degli interessi maturati, i quali, se attivi, costituiscono un provento finanziario da riconoscersi in favore del correntista.

Secondo l'iter operativo del circuito finanziario così come confermato dalla Regione, l'Amministrazione non paga direttamente SIV S.r.l. per i lavori appaltati e per i costi di funzionamento. Le somme destinate all'intervento sono trasferite dalla Regione alla società

Finaosta S.p.a., sulla base delle fatture emesse da SIV S.r.l. e da quest'ultima riaddebitate alla medesima Regione per il tramite di Finaosta S.p.A, al fine di procedere al saldo dei SAL validati. Pertanto, le risorse si movimentano dai conti correnti del tesoriere regionale (cassa regionale) a quello appositamente attivato⁴² presso la gestione speciale di Finaosta S.p.a. ivi rimanendo depositate il tempo necessario a procedere al saldo fattura.

A tal riguardo, occorre rammentare come tutte le *entrate vincolate* siano caratterizzate da un vincolo di competenza⁴³, il quale comporta che le corrispondenti risorse non possano essere utilizzate per scopi diversi da quelli risultanti dal vincolo stesso. Tenuto conto della natura delle entrate di interesse, si ribadisce, pertanto, la necessità di attenzionare ed applicare quanto statuito dal par. 9.2.8 del principio contabile applicato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 s.m.i.

Ancora, con riguardo alla peculiare gestione del suddetto flusso di cassa, ad avviso della Sezione, occorre attenzionare la disciplina vigente in materia di tesoreria al fine di garantirne un'applicazione uniforme e coerente alla correlata evoluzione normativa.

A tal riguardo, si segnala come la disciplina della tesoreria unica mista introdotta con l'art. 7 del d.lgs. n. 279/1997, notoriamente sospesa dal 2012⁴⁴, è stata abrogata dall'art. 1 comma 780 della l. n. 207/2024. A partire dall'anno 2026, pertanto, si assiste ad un ritorno "strutturale" al regime di tesoreria unica⁴⁵, così come disciplinato dalla l. n. 720/1984⁴⁶, da applicarsi ad opera degli istituti e aziende di credito, dei tesorieri o dei cassieri degli enti e degli organismi di cui alla tabella A della medesima legge con riferimento alle operazioni di incasso e pagamento gestite per conto degli stessi.

La Corte costituzionale⁴⁷ ha chiarito come il regime di tesoreria unica rappresenti uno «*strumento essenziale per il contenimento del fabbisogno finanziario dello Stato-ordinamento*» che

⁴² Sul punto si rinvia a quanto dettagliato nel par. 4.6.

⁴³ Sul punto, al fine di comprendere in quali ipotesi è pacifico sussistere un vincolo di competenza sulle entrate, si rinvia alla recente Deliberazione n. 17/2023/QMIG della Sezione delle Autonomie

⁴⁴ Circolare n. 11/2012 recante "Attuazione dell'art. 35, commi 8-13, del DL n. 1/2012. Sospensione del regime di tesoreria unica mista e assoggettamento al sistema di tesoreria unica dei dipartimenti universitari."

⁴⁵ Nella Relazione illustrativa alla legge di bilancio 2025, all'art. 103 in relazione all' "Abrogazione del sistema di tesoreria unica mista" viene precisato quanto segue: "il comma 1, allo scopo di favorire il rispetto delle nuove regole di governance economica europea, prevede l'abrogazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997, nonché, al fine di eliminare disposizioni che risulterebbero superate alla luce del nuovo quadro normativo, dell'articolo 35, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012. L'intervento si rende necessario, in coerenza con la finalità indicata nella disposizione, per evitare gli effetti finanziari negativi derivanti dal ritorno al sistema di tesoreria unica mista (che riguarda gli enti territoriali, quelli del comparto sanitario, le università e le autorità portuali) così mantenendo a regime la tesoreria unica tradizionale."

⁴⁶ Sul punto vedasi deliberazione Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo del Veneto n. 116/2021/PAR/Segusino (TV)

⁴⁷ Sentenza Corte costituzionale n. 256/2013 relativa al giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso n. 11/2013, dell'art. 2, comma 10 della legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta 21 novembre 2012, n. 30.

consente a quest'ultimo di «*emettere una minore quantità di titoli di Stato*»: la relativa disciplina, collocandosi nell'ambito dei principi fondamentali della finanza pubblica e comportando evidenti implicazioni anche in materia di tutela del risparmio e dei mercati finanziari, compete necessariamente al legislatore statale. In particolare, è stato sottolineato come le disposizioni legislative statali in materia di tesoreria unica si applicano sia alle Regioni a statuto ordinario, sia a quelle a statuto speciale, tra le quali, sotto questo profilo, vi è una «*piena equiparazione*». Il regime di tesoreria in parola non lede l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti territoriali: esso non preclude ai soggetti che vi sono sottoposti «*la facoltà di disporre delle proprie risorse, nel senso di valutarne discrezionalmente la congruità rispetto alle necessità concrete e di indirizzarle verso gli obiettivi rispondenti alle finalità istituzionali, ma si limita a consentire il controllo del flusso delle disponibilità di cassa, coordinandolo alle esigenze generali dell'economia nazionale*» (sentenza Corte costituzionale n. 162 del 1982). Ne discende che l'autonomia di Regioni ed enti locali nel disporre delle proprie risorse per «*finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite*» (art. 119, quarto comma, Cost.) non è limitata dalla normativa in materia, che non influisce in alcun modo sulla disponibilità delle loro somme; né i conti presso le tesorerie provinciali intestati agli enti possono essere considerati come «*anomali strumenti di controllo sulla gestione finanziaria*», in quanto non frappongono «*ostacoli all'effettiva e pronta utilizzazione delle risorse a disposizione*» di Regioni ed enti locali (sentenze Corte costituzionale n. 742 del 1988, n. 244 del 1985, n. 307 del 1983, n. 162 del 1982, n. 94 del 1981 e n. 155 del 1977).

Alla luce di quanto evidenziato nel presente paragrafo, la Sezione richiama l'attenzione dei soggetti facenti parte della c.d. "cabina di regia" dell'intervento, sull'osservanza delle raccomandazioni formulate da questa Sezione.

5. Attuazione dell'intervento

5.1. Società incaricata dell'attuazione: *Société Infrastructures Valdôtaines s.r.l.*

La società SIV s.r.l. svolge il proprio operato a seguito della fusione delle precedenti società "Nuova Università Valdostana" - siglabile "NUV" s.r.l. e "Complesso ospedaliero Umberto Parini" - siglabile "COUP" s.r.l.

Tale fusione – decisa dalla Regione nell’ambito del quadro del piano di riassetto finalizzato alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute - ha raggruppato due società nate per attuare differenti finalità pubbliche.

La società “NUV s.r.l.” aveva il compito di:

- attuare l'Accordo di Programma fra la Regione Valle d'Aosta ed il Ministero della Difesa per lavori all'interno della Caserma Ramires ed all'Eliporto militare di Pollein in cambio del passaggio dell'intera area su cui sorgerà il nuovo ateneo dal Ministero alla Regione stessa;
- realizzare la Nuova Università Valdostana nell'area dell'ex caserma Testafochi sulla base di un progetto definitivo a suo tempo approvato dalla Giunta regionale.

La società “COUP s.r.l.” aveva il compito di unificare le 3 sedi ospedaliere regionali mediante la realizzazione dell'ampliamento del Complesso Ospedaliero Umberto Parini e la ristrutturazione dell'attuale edificio ex-Mauriziano.

La società SIV S.r.l., in generale, potrà occuparsi della progettazione e realizzazione di opere pubbliche di competenza regionale e rilevanza strategica.

Socio unico della predetta società è la finanziaria regionale Finaosta S.p.a. che detiene l’intero pacchetto azionario in gestione speciale.

Ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto di S.I.V., il socio decide mediante deliberazione assembleare sulle materie di competenza riservate dalla legge, dallo Statuto e sugli argomenti che l’organo amministrativo sottopone alla sua attenzione.

5.2 Costi di funzionamento per l’intervento sostenuti dal 2010 al 2024

In sede istruttoria la Regione ha comunicato nel periodo 2010-2024 i costi di gestione e di funzionamento sostenuti nei confronti di SIV s.r.l. (ex COUP s.r.l.) i quali ammontano, complessivamente, ad euro 6.012.161,08, così ripartiti:

Tabella n. 13 – Costi di gestione

Anno	Costi di gestione COUP/SIV S.r.l. (€)
2010	374.374,94
2011	607.547,40
2012	627.567,03
2013	614.962,99

2014	534.524,16
2015	415.194,15
2016	282.137,53
2017	310.070,32
2018	301.926,82
2019	286.238,45
2020	233.828,74
2021	293.021,43
2022	381.514,96
2023	378.754,82
2024	370.497,34

Fonte: dati forniti da Regione

I dati trasmessi sono stati confrontati con i capitoli di spesa di bilancio della Regione dedicati alle suddette spese.

Nel periodo 2010-2014, sul capitolo n. 60488 (richiesta n. 16042, utilizzata dal 2010 al 2014), vengono registrati, come pagamenti, complessivi euro 1.584.452,36 e sul capitolo n. 35620 (richiesta n. 16042, utilizzata solo nel 2010) complessivi euro 640.000,00 per un totale di euro 2.224.452,36. Il dato riepilogativo di cui alla precedente tabella nel periodo di interesse (euro 2.758.976,52) risulta superiore di + 534.524,16 euro.

Nel 2015 e nel 2016 non risultano movimentati pagamenti per spese di gestione a bilancio, contrariamente a quanto risulta secondo i dati di cui alla tabella forniti dalla Regione (euro 415.194,15 nel 2015 ed euro 282.137,53 nel 2016).

Nel periodo 2017-2024, invero, sul capitolo U0023992 (capitolo nel quale confluiscono sia le spese di investimento che quelle di gestione di SIV S.r.l., come precisato dalla Regione) non risulta chiaro l'effettivo importo pagato.

Nel 2017, i pagamenti complessivi registrati ammontano a euro zero, mentre, secondo i dati riepilogati nella precedente tabella, i costi di gestione ammontano a euro 310.070,32.

Nel 2018, i pagamenti complessivi registrati ammontano a euro zero, mentre, secondo i dati della tabella, i costi di gestione ammontano a euro 301.926,82.

Nel 2019, risultano pagamenti per euro 190.510,32 mentre i dati in tabella registrano un valore pari a euro 286.238,45 di costi di gestione.

Nel 2021, i pagamenti complessivi ammontano a euro 288.828,74 a fronte di euro 293.021,43, indicati come costi di gestione nella tabella.

Nel 2022, infine, il valore dei pagamenti sull'indicato capitolo è pari a euro 333.720,00 mentre, secondo i dati forniti dalla Regione, il valore dei costi di gestione è pari a euro 381.514,96.

Dalle risultanze a bilancio dei capitoli che costituiscono il perimetro di riferimento, così come confermati dalla Regione in sede istruttoria, non risulta agevole correlare i movimenti finanziari e sorgono perplessità sulla esaustiva rappresentazione di tali dati nella contabilità regionale.

Rispetto a quanto sopra, nelle controdeduzioni, la Regione ha precisato come *"[...] i dati forniti in sede istruttoria in merito alle spese di funzionamento di SIV s.r.l. fanno riferimento alla contabilità della società e, come tali, sono rappresentativi delle scritture e delle rilevazioni effettuate nell'ambito della gestione societaria. Tali dati possono, pertanto, non trovare una perfetta corrispondenza con le risultanze del bilancio regionale, anche per effetto dei differenti criteri contabili adottati e delle modalità temporali di erogazione delle risorse rispetto all'effettiva realizzazione della spesa."*

La Sezione prende atto delle argomentazioni, tenuto conto, altresì, delle peculiari modalità di pagamento delle spese di gestione che sono state concordate tra i soggetti interessati (due società di capitali ed un ente territoriale) all'interno del c.d. *circuito finanziario* (acconti e saldi da erogarsi secondo modalità di calcolo diverse e scadenze "splittate" su più esercizi finanziari).

Restano tuttavia confermate le perplessità evidenziate dalla Sezione sulle annualità in cui i capitoli di spesa non risultano valorizzati. (vedi tabelle nn. 6.a.2) e 6.b2) al par. 3.3.3. della relazione).

Il pagamento degli acconti annualmente dovuti a SIV s.r.l. per gli oneri gestionali, infatti, per realizzarsi alle scadenze convenute, necessita di una preventiva rendicontazione degli stessi da parte della società attraverso il c.d. *"circuito finanziario"*. Tale circuito, secondo la descrizione offerta dalla Regione, prevede l'attivazione dei pagamenti regionali a seguito di riaddebito delle fatture di interesse da parte della società finanziaria.

In ultimo, sull'argomento, la Sezione rileva una criticità nella determinazione dei criteri di quantificazione degli oneri gestionali individuati nella vigente convenzione i quali, come

già evidenziato, risultano presentare una natura piuttosto “fluida” in quanto l’importo effettivo è assoggettabile alle modificazioni degli stanziamenti di bilancio del capitolo di spesa U0023992.

A seguito del recepimento dell’armonizzazione contabile, come evidenziato in istruttoria dalla Regione, le spese di funzionamento di SIV s.r.l. sono confluite, unitamente a quota parte delle spese di investimento per l’ospedale, nel capitolo U0023992.

Al termine del contraddittorio, la Sezione ha rilevato come si renda necessario un lavoro di ricostruzione della natura delle somme pagate sul predetto capitolo, anche tenendo in considerazione le tipologie di spese su cui si è espressa positivamente la società finanziaria. In particolare, le spese imputate su tale capitolo andranno esaminate alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile sul punto.

Nella deliberazione n. 25/CONTR/11 le SS.RR. della Corte dei conti, esaminando la portata applicativa della tassonomia delle c.d. spese di investimento indicata all’art. 3, comma 18 della l. n. 350/2003, hanno precisato come la suddetta elencazione si basi su *“una nozione di investimento che considera tutti i casi in cui dalla spesa assunta dall’Ente deriva un aumento di valore del patrimonio immobiliare o mobiliare. In una parola, un aumento della ricchezza dell’Ente stesso che si ripercuote non solo sull’esercizio corrente, ma anche su quelli futuri, proprio per giustificare il perdurare nel tempo degli effetti dell’indebitamento”*, oltre a chiarire come le categorie individuate dal legislatore del 2003 vadano *“lette ed interpretate in senso letterale e restrittivo”* (cfr. Deliberazione Sezione di Controllo della Puglia n. 83/2019/PAR).

A tal fine, è opportuno evidenziare che la società di «scopo», una volta conseguito il proprio oggetto sociale, è destinata all’iter di liquidazione ed all’eventuale riparto dell’attivo che residua al socio unico.

5.3 Controllo analogo congiunto della Regione e di Finaosta S.p.a.

5.3.1. Premessa normativa e giurisprudenziale

A livello generale, perché una società sia considerata *in house*, devono essere presenti contemporaneamente tre requisiti: il capitale sociale deve essere interamente detenuto da enti pubblici che forniscono servizi pubblici, e lo statuto deve vietare la cessione di azioni a privati; la società deve svolgere principalmente attività a favore degli enti partecipanti, con

eventuali attività accessorie che non hanno un impatto significativo sul mercato; la gestione deve essere sottoposta a controlli simili a quelli esercitati dagli enti pubblici sui propri uffici. In merito alle società *in house*, il profilo più rilevante e tipizzante riguarda proprio il requisito del cd. “controllo analogo” esercitato da parte dell’Ente pubblico da cui la società dipende intendendosi tale *“la situazione in cui l’amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata”*.

La giurisprudenza della Corte di giustizia, così come quella di legittimità, ha progressivamente specificato, nel tempo, questa nozione.

Non si tratta di un controllo assoluto o perfettamente sovrapponibile a quello esercitato dall’ente pubblico sui propri organi e uffici interni, ma piuttosto di un’influenza determinante sulle decisioni strategiche e fondamentali della società⁴⁸.

L’obiettivo del controllo si limita alle decisioni fondamentali del soggetto controllato, influenzando sulla governance complessiva dell’attività della società *in house* per preservare le finalità pubbliche che la caratterizzano. Tale controllo può esser esercitato non solo da una pubblica amministrazione, ma anche da un diverso ente su cui la PA esercita un controllo analogo.

La Corte di Giustizia, sul tema, ha appunto evidenziato che, nonostante il carattere istituzionalmente servente della società *in house* come articolazione della PA da cui origina, essa mantiene una propria autonomia e personalità giuridica esterna rispetto all’ente pubblico. A tal riguardo, la Corte ha altresì ribadito come il principio per cui la particolare relazione interorganica che lega l’ente societario all’amministrazione pubblica (c.d. controllo analogo) serve solo a consentire all’azionista pubblico di svolgere un’influenza dominante sulla società⁴⁹, senza tuttavia incidere sull’alterità soggettiva dell’ente societario rispetto all’ente pubblico controllante, restando il primo pur sempre un centro di imputazione di rapporti e posizioni soggettive autonomo rispetto al secondo.

Sul tema rileva altresì richiamare una recente ordinanza della Cassazione, Sezioni Unite (ordinanza n. 567/2024) secondo la quale, in particolare, non può essere accolta una nozione

⁴⁸ Tra le pronunce più rilevanti si segnala la sentenza “Parking Brixen” (sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-458/03 del 13 ottobre 2005).

⁴⁹ Derogatori rispetto agli ordinari meccanismi di funzionamento

di controllo analogo esercitata dall'ente pubblico sulla società *in house* tale da declassare la società di capitali a mera articolazione interna dell'ente pubblico, del tutto priva di autonomia e sottoposta all'identico potere gerarchico esercitato dall'amministrazione sugli uffici dipendenti. Osta a tale interpretazione la previsione come analogo del controllo, con ciò intendendosi propriamente affermare che tale controllo non è uguale ma semplicemente simile a quello esercitato dall'ente pubblico sui propri servizi gestiti direttamente.

Il controllo analogo, in sintesi, non va inteso come controllo assoluto al pari di quello operato su un pubblico ufficio, né tanto meno un controllo gerarchico, ma un controllo di un soggetto esterno e distinto da quello controllato. La conseguenza risulta essere la limitazione dell'obiettivo del controllo alle decisioni fondamentali del soggetto così controllato, vale a dire le decisioni sulle linee strategiche e le scelte operative, in modo tale quindi da incidere sulla complessiva *governance* dell'attività della società *in house*, per tenere in conto e preservare le finalità pubbliche cui tende la società. Il controllo analogo è un controllo che, da un lato, non può essere simile a quello ordinario e, dall'altro, non può identificarsi necessariamente in una soggezione assoluta e totalmente riproduttiva dei modelli di comando interni alla P.A., essendo la società *in house* dotata di autonomia e personalità giuridica di diritto privato. Tale controllo può anche essere esercitato in modo congiunto (c.d. controllo analogo congiunto) così come può essere esercitato da una persona giuridica diversa a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante.

Le società "*in house*" rientrano dunque nel novero delle c.d. società a controllo pubblico ove la definizione di "controllo" risulta essere quella fornita dall'art. 2, comma 1, lett. b) del d. lgs. 175/2015. Controllo che può dunque ritenersi integrato sia quando risulta essere esercitato in presenza dei presupposti delineati dall'art. 2359 c.c.⁵⁰ sia quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, risulta essere richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

⁵⁰ Art. 2359, comma 1 c.c. "Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. [...]"

5.3.2. Il quadro normativo regionale e la posizione di SIV S.r.l.

La Regione, con l.r. 14 novembre 2016, n. 20, nel dettare specifiche disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione, ha stabilito, all'art. 8, le modalità per l'esercizio del controllo analogo nelle società *in house*.

In particolare, tali società devono trasmettere alla Giunta regionale i seguenti documenti strategici⁵¹:

- a) entro il 31 ottobre di ogni anno, la proposta di programma operativo strategico triennale (POST), che deve contenere le linee di azione per il conseguimento degli obiettivi della società;
- b) entro il 31 ottobre di ogni anno, la proposta di programma esecutivo annuale (PEA), nella quale è individuata la programmazione esecutiva delle attività con riferimento agli obiettivi specificati per il medesimo anno nel POST;
- c) la relazione semestrale sul generale andamento della gestione.

Nel quadro normativo regionale così delineato, è la Giunta regionale che, su proposta dell'assessore competente per materia e previo parere della Commissione consiliare competente, approva il POST e il PEA entro il 31 dicembre di ogni anno.

Mette conto evidenziare quanto previsto al comma 6, dell'art. 8, della l.r. 20/2016, laddove è statuito che, ai fini dell'esercizio del controllo analogo, le società *in house*, indirettamente controllate dalla Regione, trasmettono i due documenti strategici a Finaosta S.p.a., che li valuta e li trasmette successivamente alla Giunta regionale. Fanno eccezione a tale disposizione le società per le quali sono già definite le modalità di esercizio del controllo analogo nell'ambito di apposite convenzioni, come è il caso della società SIV, incaricata di attuare l'intervento per l'ospedale Parini.

⁵¹ Nel POST devono essere riportati i principali obiettivi nonché per ciascuno di essi le iniziative e gli interventi da realizzare per il loro raggiungimento, con un cronoprogramma dettagliato per il loro conseguimento. Dall'altro lato, il PEA dettaglia le azioni concrete da svolgere nell'ambito di ciascun obiettivo contenuto nel POST e contiene il budget economico e la relazione sulla gestione; le attività da svolgere nel periodo considerato e i relativi tempi di esecuzione; l'analisi finanziaria della società; l'analisi degli incarichi professionali e il relativo costo; il piano annuale delle assunzioni; il programma degli investimenti unitamente ai relativi strumenti di finanziamento; gli obiettivi specifici annuali in ordine al complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, da perseguire anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. Le società devono presentare una relazione semestrale sul conseguimento degli obiettivi prefissati nel POST e nel PEA dell'anno precedente, nonché sul generale andamento della gestione e sulla situazione economico-finanziaria dell'esercizio in corso.

Sulla base della convenzione sottoscritta a luglio 2022 (cfr. art. 3, comma 2), il programma annuale e pluriennale deve essere approvato da SIV S.r.l contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, previo parere conforme di Finaosta S.p.a., Regione e AUSL.

Tale programma deve essere trasmesso a tali soggetti entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno e, qualora approvato da Finaosta e Regione, integra modalità di esercizio del controllo analogo che esonera SIV S.r.l. dalla presentazione dei documenti strategici previsti dall'art. 8, della l.r. n. 20/2016.

La Sezione rileva che non è stato possibile rinvenire alcun atto deliberativo, tramite il quale, acquisiti formalmente i pareri previsti dalla convenzione, la Giunta regionale abbia approvato il programma annuale 2025 e pluriennale 2025-2027 di SIV S.r.l.

In sede istruttoria, la Regione ha precisato che tali documenti risultano essere stati oggetto di una presa d'atto dell'organo esecutivo nella seduta del 30 maggio 2025.

Tale informazione è stata dedotta da una nota inviata alla società Finaosta S.p.a. dall'unità organizzativa regionale competente in materia di società partecipate. Nella citata nota non risulta richiamato - né allegato - alcun verbale che dia conto dei pareri formalmente acquisiti e delle valutazioni espresse dai singoli componenti dell'organo esecutivo.

La Sezione osserva, altresì, che l'Ufficio partecipazioni di Finaosta S.p.a., nella relazione di valutazione della proposta dei documenti programmatici 2025 di SIV S.r.l., rende il proprio parere positivo *“con riferimento ai soli costi di gestione”* per il periodo 2025-2027.

Sempre nella citata relazione, la società finanziaria specifica quanto segue *“Si ricorda che, vista la natura in house di SIV s.r.l. – costituita quale società di scopo dell'amministrazione regionale per la realizzazione di importanti opere strategiche per la Valle d'Aosta – ogni determinazione in merito alla congruità e all'opportunità delle previsioni contenute nei documenti strategici è comunque di competenza dell'amministrazione regionale stessa.”*

Tale puntualizzazione non trova conforto in quanto convenuto nel 2022 con i vari soggetti coinvolti nella cabina di regia dell'intervento: in relazione al c.d. *“circuitto decisionale”*, infatti, differentemente da quanto pattuito nel 2010, la società finanziaria si è impegnata a rendere anch'essa, unitamente alla Regione e all'AUSL, un preventivo parere in relazione all'approvazione del *“Programma annuale e pluriennale di attività e di spesa di SIV S.r.l.”* (art. 3, comma 1, lett. a) della seconda convenzione); il parere alla stessa richiesto in relazione

ai costi di gestione attiene all'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi dell'opera (art. 3, comma 1, lett. c) della seconda convenzione).

La Sezione evidenzia che, nonostante le osservazioni sopra riportate nel documento valutativo di Finaosta S.p.a., il Consiglio di amministrazione della medesima società ha comunque provveduto ad approvare il Programma annuale e pluriennale 2025-2027 dei lavori di SIV S.r.l. nella seduta del 7 maggio 2025 (come da verbale dell'Assemblea del Socio Unico di SIV S.r.l. del 21 maggio 2025).

Al riguardo occorre altresì segnalare come il Socio unico, nell'ambito dell'assemblea approvativa del bilancio d'esercizio 2024 di SIV S.r.l. (seduta del 21 maggio 2025) risulti aver precisato che, non essendo pervenuti in tale sede tutti i pareri propedeutici alla contestuale approvazione del *Programma annuale e pluriennale 2025-2027* di SIV S.r.l., tale decisione risulta esser stata rinviata ad una successiva seduta.

Più precisamente, nel verbale di interesse depositato presso la C.C.I.A.A. e sottoscritto dal professionista incaricato ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies della l. n. 340/2000, viene testualmente affermato quanto segue: “[...] Interviene il Presidente di Finaosta S.p.a. [omissis], per rappresentare che il Programma Annuale e Pluriennale 2025/2027 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Finaosta S.p.a. nella seduta del 07/05 u.s. ai fini della presa d'atto della Giunta regionale. A tal proposito egli segnala che, come da comunicazione scritta ricevuta nella mattinata odierna da parte del Dipartimento Bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate, tale presa d'atto da parte della Giunta ad oggi non è avvenuta. Difettando quindi, allo stato, di tutti i necessari pareri propedeutici, all'approvazione del Piano, il Presidente propone quindi di rinviare il punto ad una prossima seduta.”

La Sezione, al fine di verificare le modalità di attuazione delle convenzioni del 2010 e del 2022, con particolare riferimento alle modalità di approvazione del Programma annuale e pluriennale da parte di Finaosta S.p.a. (socio unico), ha ritenuto di esaminare anche i verbali assembleari di approvazione dei bilanci d'esercizio di SIV S.r.l. dal 2021 al 2024.

L'unica annualità in cui è possibile verificare la contestualità fra la fase approvativa del *Programma annuale e pluriennale* e quella del bilancio di esercizio di SIV S.r.l. risulta essere il 2022.

Si osserva che nel verbale assembleare relativo al bilancio d'esercizio 2021, a differenza di quelli successivi, non viene precisato se l'approvazione del *Programma dei lavori* di SIV S.r.l. risulta essere rinviato o meno in una seduta successiva.

Tenuto altresì conto che nel periodo 28 febbraio 2025 – 21 maggio 2025 non risultano essere stati adottati atti deliberativi di approvazione del programma da parte della Giunta regionale⁵², la Sezione rileva che non sono chiaramente individuabili, nella fattispecie *de qua*, i tratti distintivi per l'esercizio del controllo analogo, secondo la modalità derogatoria stabilita dall'art. 8, comma 6, della l.r. 20/2016.

Conseguentemente, occorre richiamare l'attenzione sulla disciplina ordinaria per l'esercizio del controllo analogo nei confronti delle proprie società "in house" così come declinata dal legislatore regionale all'art. 8, comma 6, della l.r. 20/2016. Tale disciplina stabilisce che, a seguito di pubblicazione dei documenti strategici in parola da parte di SIV S.r.l. e loro valutazione da parte di Finaosta S.p.a., l'approvazione degli stessi debba avvenire con deliberazione da parte della Giunta, previa illustrazione del loro contenuto alla Commissione consiliare competente.

L'iter previsto dal legislatore regionale consente, da un lato, di presidiare con maggiore incisività il rispetto dei requisiti previsti per l'*in house providing* della propria società partecipata e dall'altro di esercitare un solido controllo, ad opera dell'organo rappresentativo regionale, sulle scelte strategiche di SIV S.r.l., affinché le medesime risultino performanti rispetto agli obiettivi di governo definiti nel DEFR e a quelli definiti con la risoluzione del Consiglio n. 6.01/2021.

A tal fine la Sezione osserva come, in assenza dei presupposti applicativi della disciplina derogatoria prevista in convenzione, non è possibile dar corso al principio "*lex specialis derogat legi generali*".

In sede di contraddittorio, la Regione ha affermato che "*operando la deroga di cui all'articolo 8, comma 6, della l.r. n. 20/2016 e trovando quindi applicazione l'articolo 3, comma 2 della Convenzione [...] approvata dalla Giunta regionale, quest'ultima non è formalmente coinvolta, tramite l'adozione di una propria deliberazione, nell'iter in questione*".

⁵² Tale non può essere considerata la presa d'atto del 30 maggio 2025.

Su tale aspetto, occorre osservare che l'assenza di specifiche previsioni negoziali non impatta sull'operatività del principio dell'*eterointegrazione* di cui agli artt. 1339 e 1379 c.c. applicabile con riferimento alle norme che fanno parte del c.d. "*ius cogens*".

In particolare, la l.r. n. 22/2010, allineandosi ai principi generali⁵³ che regolano il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche fissati dal d.lgs. n. 165/2001 s.m.i., delinea la ripartizione delle competenze fra gli organi di direzione politico-amministrativa e di direzione amministrativa, garantendo la separatezza delle due funzioni.

L'art. 3 della sopracitata legge attribuisce agli organi di direzione politico-amministrativa la competenza a definire, tra gli altri, "*gli obiettivi, i piani, i programmi, i progetti e le priorità*".

La definizione degli obiettivi insiti nel programma dei lavori di SIV s.r.l. - "*longa manus*" a cui la Regione ha conferito mandato per l'esecuzione dell'intervento - per poter esplicare effetto sul piano operativo, necessita di un atto approvativo.

Tale atto va adottato da un organo pari ordinato (o quantomeno formalmente investito di tale potere amministrativo da una specifica disposizione di legge) a chi ha definito il suddetto programma.

Al riguardo giova segnalare come l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 s.m.i., nel declinare le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, unitamente alla definizione di obiettivi e programmi da attuare comprende anche l'adozione "*degli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni [...]*".

Sempre in sede di contraddittorio, la Regione ha affermato quanto segue: "*E' possibile desumere come, secondo le modalità stabilite dalla convenzione, qualora il programma annuale e pluriennale trasmesso da SIV s.r.l. ai soggetti coinvolti, ovvero ai responsabili del procedimento (per Regione dal [...] dirigente; per Finaosta s.p.a., dal dirigente generale), sia da questi approvato, ciò costituisca idonea modalità di esercizio del controllo analogo, secondo la specifica deroga prevista dall'art. 8 della l.r. n. 20/2016.*".

La Sezione prende atto delle osservazioni formulate dall'Amministrazione regionale, ma non ne condivide l'interpretazione.

Ciò in quanto l'atto verrebbe adottato da un soggetto a cui tale potere amministrativo non è stato espressamente conferito dalla legge.

⁵³ Principi fondamentali di cui all'art. 117 Cost. (art. 1, comma 3 del TUIPI)

L'art. 3 comma 7 della convenzione, sul punto, differenziando gli atti endoprocedimentali (pareri) dagli altri atti del procedimento (decisioni) prevede espressamente che queste ultime debbano essere adottate *“dagli organi e con le modalità fissati per ciascun soggetto giuridico contraente dalle rispettive norme legislative o statutarie”*.

A tal riguardo, è sufficiente focalizzare l'attenzione ai richiami evidenziati dalla lettera h) alla lettera m) delle premesse nella medesima convenzione: ogni atto approvativo ivi richiamato è adottato dalla Giunta regionale.

Inoltre, occorre evidenziare come la lettura offerta dalla Regione non risulti essere stata condivisa, nei fatti, dalla stessa Finaosta S.p.A.: gli atti approvativi del programma, infatti, vengono adottati in prima battuta dal Consiglio di Amministrazione e, successivamente, dall'Organo Assembleare.

L'iter approvativo prospettato nelle controdeduzioni dalla Regione, peraltro, non si concilierebbe con i principi generali che regolano l'esercizio del potere amministrativo.

I dirigenti, responsabili del procedimento attivato per l'esercizio delle funzioni consultive, ciascuno nell'ambito di propria competenza, sono chiamati ad approvare atti di natura endoprocedimentale i quali, noti per essere espressione dell'esercizio di un controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa, non possono che costituire soltanto i presupposti per le valutazioni poste a fondamento della successiva approvazione del programma. Tale approvazione deve essere rimessa necessariamente a un soggetto diverso. Alla luce di quanto testé evidenziato risulta chiara la ripartizione delle funzioni fra i soggetti coinvolti: l'Organo di direzione politica-amministrativa competente è investito del compito di approvare il programma dei lavori della propria società *“in house”*, mentre al «pool manageriale» composto dalla dirigenza dei tre Enti (Regione, Finaosta s.p.a. e AUSL) spetta il compito di dare concreta attuazione al suddetto programma (nel caso di specie, siglando la convenzione e curandone la relativa applicazione), nonché di fornire l'apporto consulenziale tecnico richiesto per quanto di competenza.

5.4. Gli affidamenti dei lavori per le fasi di attuazione dell'intervento

5.4.1 Progettazione ed esecuzione dei lavori

A seguito delle interlocuzioni istruttorie intervenute con la società SIV S.r.l., sono state acquisite, con riferimento a ciascuna fase, informazioni di dettaglio in ordine alla gestione delle procedure di affidamento dei lavori e delle forniture di interesse.

In particolare, i dati riportati - aggiornati a febbraio 2026 -, risultano approvati con deliberazione del Consiglio di amministrazione della società adottata in data 19 febbraio 2026.

Fase 1: Lavori di costruzione del cunicolo di connessione del parcheggio nord con quello a sud di via Roma

AFFIDAMENTO		
Tipologia di procedura	Valore aggiudicazione (al netto di oneri ed IVA)	Valore economico e data di autorizzazione di varianti alla progettazione/esecuzione
Servizi di progettazione: Gara a procedura aperta	€ 54.604,60	Nessuna variante alla progettazione.
Lavori: Procedura negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara/indizione di gara.	€ 1.305.322,88	Nessuna variante all'esecuzione. In fase di conto finale riconosciuti € 2.501,60

ESECUZIONE				
Aggiudicatario progettazione	Aggiudicatario dei lavori	Subappaltatori autorizzati	Valore lavori progettati ed eseguiti rendicontati nei SAL al 31 dicembre 2025 (al netto di IVA)	Riserve (valore economico, ammissibilità, tempestività)
CSPE S.r.l., STUDIO TI Società cooperativa, ing. Matteo Gregorini, ing. Biagio De Risi, Ing. Carmine Mascolo, ing. Gioacchino Forzano, ing. Roberto Innocenti, ing. Giampiero Mancini, arch. Viola Tortoioli*	EDILSUD	/	€ 1.307.824,48*	/

Fonte: elaborazione Corte dei conti dei dati forniti da SIV S.r.l. (Consiglio di amministrazione 19.02.2026) e RAVA

I contratti relativi alla progettazione ed esecuzione dei lavori della fase 1 sono stati stipulati nel periodo 2011-2013.

Non sono state autorizzate varianti ma, in fase di conto finale, sono stati riconosciuti 2.501,60 euro.

Fase 2: Scavo archeologicamente assistito sull'intera area dell'ampliamento

AFFIDAMENTO		
Tipologia di procedura	Valore aggiudicazione (al netto di oneri ed IVA)	Valore economico e data di autorizzazione di varianti alla progettazione/esecuzione
Servizi di progettazione: Gara a procedura aperta. Si precisa che l'importo di aggiudicazione di € 58.162,91 viene qui determinato (a posteriori) per la fase 2 in quanto esso risulta comprendere anche "quota parte" del costo del progetto preliminare delle Fasi da 2 a 5 del 2012 ⁵⁴	€ 58.162,91	Atto aggiuntivo n. 1 sottoscritto in data 09/09/2014. Variante alla progettazione definitiva per € 11.561,79 autorizzata in data 26/09/2014.
Lavori: Gara a procedura aperta dei Lavori di "scavo archeologicamente assistito"	€ 1.583.037,64	Variante n. 1 ai lavori per € 30.324,28 autorizzata in data 19/03/2014; Variante n. 2 ai lavori per € 376.292,21 autorizzata in data 26/09/2014; Variante n. 3 ai lavori senza variazione di costo autorizzata in data 21/04/2015; riconosciuti in fase di collaudo € 10.000,00

ESECUZIONE				
Aggiudicatario progettazione	Aggiudicatario dei lavori	Subappaltatori autorizzati	Valore lavori progettati ed eseguiti rendicontati nei SAL al 31 dicembre 2025 (al netto di IVA)	Riserve (valore economico, ammissibilità, tempestività)
CSPE S.r.l., STUDIO TI Società cooperativa, ing. Matteo Gregorini, ing. Biagio De Risi, Ing. Carmine Mascolo, ing. Gioacchino Forzano, ing. Roberto Innocenti, ing. Giampiero Mancini, arch. Viola Tortoioli	RTI TRA LE IMPRESE: AKHET SRL MANDATARIA, IMPRESA MOCHETTAZ MANDANTE E EXPERTAGLI SRL MANDANTE.	/	€ 1.999.654,13	/

Fonte: elaborazione Corte dei conti dei dati forniti da SIV S.r.l. (Consiglio di amministrazione 19.02.2026) e RAVA

I contratti relativi alla progettazione⁵⁵ ed esecuzione dei lavori della fase 2 sono stati stipulati nel periodo 2011-2014.

⁵⁴ La percentuale è data dal rapporto tra 1,5 milioni di euro di lavori per la Fase 2 rispetto all'investimento totale di 120 milioni stimati dai progettisti nel 2012

⁵⁵ L'importo del progetto preliminare delle fasi da 2 a 5, pari a € 834.087,67, è stato proporzionalmente suddiviso in tutte le principali fasi esecutive, fatti salvi gli interventi della Fase 1 e della Fase 3 - II LOTTO lettere A), B), C).

Tra gli anni 2014/2015 sono state autorizzate n. 3 varianti per un importo complessivo di euro 418.178,28 e sono stati riconosciuti 10.000,00 euro in fase di collaudo (per una variante inizialmente autorizzata a costo zero).

Fase 3: Lavori di ampliamento polo tecnologico [corpo G3], parcheggio sud [corpo P], corpo H24 [corpo K] e "hospital street" [corpo L] - Lotti 1, 2, 3 e 4

a. Lotto 1

AFFIDAMENTO LOTTO 1		
Tipologia di procedura	Valore aggiudicazione (al netto di oneri ed IVA)	Valore economico e data di autorizzazione di varianti alla progettazione/esecuzione
Servizi di progettazione: Progettazione interna alla Stazione Appaltante. Affidamento diretto della sola variante strutturale. Si precisa che l'importo di aggiudicazione di € 28.740,57 viene qui determinato (a posteriori) per la fase 3 Primo Lotto in quanto esso risulta comprendere anche "quota parte" del costo del progetto preliminare delle Fasi da 2 a 5 del 2012 ⁵⁶	€ 28.740,57	Variante n. 1 alla progettazione esecutiva per € 6.414,47 autorizzata in data 20/08/2019.
Lavori: Gara a procedura aperta dei lavori di realizzazione del collegamento sanitario interrato di viale Ginevra e di rilievo delle testimonianze archeologiche"	€ 739.816,03	Variante n. 1 ai lavori per € 119.844,94 autorizzata in data 14/04/2018; Variante n. 2 ai lavori per € 340.377,39 autorizzata in data 24/06/2019; Variante n. 3 ai lavori per € 19.639,74 autorizzata in data 20/02/2020;

ESECUZIONE LOTTO 1				
Aggiudicatario progettazione	Aggiudicatario dei lavori	Subappaltatori autorizzati	Valore lavori progettati ed eseguiti rendicontati nei SAL al 31 dicembre 2025 (al netto di IVA)	Riserve (valore economico, ammissibilità, tempestività)
Progettazione interna alla stazione appaltante	RTI TRA LE IMPRESE CO.GE.FA. SPA MANDATARIA E IMPRESA AKHET SRL MANDANTE.	IMPRESE TERRA.CON S.R.L., IMPRESA COSENTINO COSTRUZIONI, IMPRESA L.E.V.I.T. S.r.l.	€ 1.219.678,10	/

Fonte: elaborazione Corte dei conti dei dati forniti da SIV S.r.l. (Consiglio di amministrazione 19.02.2026) e RAVA

⁵⁶ La percentuale è data dal rapporto tra 1,5 milioni di euro di lavori per la Fase 3 primo Lotto rispetto all'investimento totale di 120 milioni stimati dai progettisti nel 2012

I contratti relativi alla progettazione⁵⁷ ed esecuzione dei lavori della fase 3 – lotto I - sono stati stipulati nel periodo 2011-2017.

Tra gli anni 2018/2020 sono state autorizzate n. 4 varianti per un importo complessivo di euro 486.276,54.

b. Lotto 2

AFFIDAMENTO LOTTO 2		
Tipologia di procedura	Valore aggiudicazione (al netto di oneri ed IVA)	Valore economico e data di autorizzazione di varianti alla progettazione/esecuzione
A) Servizi di progettazione: progettazione interna alla Stazione Appaltante. Affidamento diretto della sola progettazione strutturale.	€ 13.600,00	Nessuna variante alla progettazione.
B) Servizi di progettazione: progettazione interna alla Stazione Appaltante.	€ 0,00	Nessuna variante alla progettazione.
C) Servizi di progettazione archeologica: affidamento diretto. Servizi di progettazione strutturale: gara a procedura aperta.	€ 29.922,91	Nessuna variante alla progettazione.
A) Lavori: Gara a procedura aperta dei Lavori di scavo archeologicamente assistito del fronte nord dell'area di ampliamento ospedaliero	€ 751.812,5	Variante n. 1 ai lavori per € 40.793,32 autorizzata in data 21/04/2021
B) Lavori: Affidamento diretto degli Scavi di indagine archeologica medievale della chiesa nell'angolo sud-ovest dell'area di ampliamento ospedaliero	€ 69.273,07	Variante n. 1 ai lavori per € 15.137,80 autorizzata in data 10/08/2023. In fase di conto finale l'importo è stato ridotto di € 3.246,03
C) Lavori: Gara a procedura aperta dei Lavori di scavo archeologico per l'ampliamento dell'ospedale Parini di Aosta (fronte sud e fronte ovest) compresa paratia di sostegno di viale Ginevra.	€ 1.410.994,05	Nessuna variante all'esecuzione. In sede di conto finale l'importo è stato ridotto di € 235,02.

ESECUZIONE LOTTO 2				
Aggiudicatario progettazione	Aggiudicatario dei lavori	Subappaltatori autorizzati	Valore lavori progettati ed eseguiti rendicontati nei SAL al 31 dicembre 2025	Riserve (valore economico, ammissibilità, tempestività)

⁵⁷ L'importo del progetto preliminare delle fasi da 2 a 5, pari a € 834.087,67, è stato proporzionalmente suddiviso in tutte le principali fasi esecutive, fatti salvi gli interventi della Fase 1 e della Fase 3 - II LOTTO lettere A), B), C).

			(al netto di IVA)	
Progettazione interna alla stazione appaltante	A) RTI TRA LE IMPRESE TERRA.CON S.R.L. C.F. MANDATARIA E IMPRESA TETHYS s.r.l. MANDANTE.	/	€ 792.605,82	/
Progettazione interna alla stazione appaltante	B) IMPRESA Archeos s.a.s.	IMPRESA VALPAVE' SRL	€ 81.164,84	/
Progetto archeologico arch. Matteo BRERO; Progetto strutturale già redatto nell'ambito del Raggruppamento CSPE S.r.l., STUDIO TI SRL, Gregorini ingegneria srl, ing. Biagio De Risi, Mascolo ingegneria srl, ing. Gioacchino Forzano, Studio ing. Giampiero Mancini ed Associati	C) RTI TRA LE IMPRESE F.T. STUDIO S.R.L. MANDATARIA, IMPRESA IVIES S.p.a. E IMPRESA ADARTE SRL MANDANTE.	IMPRESA TERRA.CON S.R.L.	€ 1.410.759,03	/

Fonte: elaborazione Corte dei conti dei dati forniti da SIV S.r.l. (Consiglio di amministrazione 19.02.2026) e RAVA

I contratti relativi alla progettazione ed esecuzione dei lavori della fase 3 – lotto II - sono stati stipulati nel periodo 2011-2024.

Tra gli anni 2021/2023 sono state autorizzate n. 2 varianti per un importo complessivo di euro 55.931,12.

c. Lotto 3

AFFIDAMENTO LOTTO 3		
Tipologia di procedura	Valore aggiudicazione (al netto di oneri ed IVA)	Valore economico e data di autorizzazione di varianti alla progettazione/esecuzione
Servizi di progettazione: Gara a procedura aperta. Si precisa che l'importo di aggiudicazione di € 205.593,65 viene qui determinato (a posteriori) per il III Lotto in quanto esso risulta essere "quota parte" del costo del progetto originario di Fase 3 del 2014, che allora era un unico progetto e un unico Lotto di Fase 3.	€ 205.593,65	Atto aggiuntivo n. 3 sottoscritto in data 13/05/2022 (Variante n. 1 alla progettazione definitiva ed esecutiva per € 88.211,07 autorizzata in data 17/03/2023).
Lavori: Gara a procedura aperta dei Lavori di realizzazione nuovo corpo G3 di ampliamento delle centrali tecnologiche. Lavori in corso di esecuzione.	€ 4.286.451,59	Variante n. 1 ai lavori per € 847.093,44 autorizzata in data 22/01/2025

ESECUZIONE LOTTO 3				
Aggiudicatario progettazione	Aggiudicatario dei lavori	Subappaltatori autorizzati	Valore lavori progettati ed eseguiti rendicontati nei SAL al 31 dicembre 2025 (al netto di IVA)	Riserve (valore economico, ammissibilità, tempestività)
CSPE S.r.l., STUDIO TI SRL, Gregorini ingegneria srl, ing. Biagio De Risi, Mascolo ingegneria srl, ing. Gioacchino Forzano, Studio ing. Giampiero Mancini ed Associati	IMPRESA VI.AM. INFRASTRUTTURE S.R.L.	IMPRESA TERRA.CON S.R.L.	€ 985.009,72	/

Fonte: elaborazione Corte dei conti dei dati forniti da SIV S.r.l. (Consiglio di amministrazione 19.02.2026) e RAVA

I contratti relativi alla progettazione⁵⁸ ed esecuzione dei lavori della fase 3 – lotto III - sono stati stipulati nel periodo 2011-2023.

Tra gli anni 2022/2025 sono state autorizzate n. 2 varianti per un importo complessivo di euro 935.304,51.

d. Lotto 4

AFFIDAMENTO LOTTO 4		
Tipologia di procedura	Valore aggiudicazione (al netto di oneri ed IVA)	Valore economico e data di autorizzazione di varianti alla progettazione/esecuzione
Servizi di progettazione: Gara a procedura aperta. Si precisa che l'importo di aggiudicazione di € 3.474.239,91 viene qui determinato (a posteriori) per il IV Lotto in quanto esso risulta essere "quota parte" del costo del progetto originario di Fase 3 del 2014, che allora era un unico progetto e un unico Lotto di Fase 3.	€ 4.045.412,69	Atto aggiuntivo n. 2 sottoscritto in data 31/10/2014 (variante n. 1 alle progettazioni definitiva ed esecutiva rispettivamente per € 76.379,97 ed € 126.493,59). Atto aggiuntivo n. 3 sottoscritto in data 13/05/2022 (variante n. 2 alla progettazione definitiva autorizzata in data 22/11/2023 ed esecutiva autorizzata in data 15/10/2024 rispettivamente per € 1.610.433,69 ed € 989.407,88).
Lavori: Gara a procedura aperta, in corso di aggiudicazione, dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO REGIONALE PER ACUTI UMBERTO PARINI DI VIALE GINEVRA IN AOSTA - CORPI K, L e P."	€ 139.665.045,77 (importo posto alla base della gara d'appalto)	In corso di aggiudicazione

⁵⁸ L'importo del progetto preliminare delle fasi da 2 a 5, pari a € 834.087,67, è stato proporzionalmente suddiviso in tutte le principali fasi esecutive, fatti salvi gli interventi della Fase 1 e della Fase 3 - II LOTTO lettere A), B), C).

ESECUZIONE LOTTO 4				
Aggiudicatario progettazione	Aggiudicatario dei lavori	Subappaltatori autorizzati	Valore lavori progettati ed eseguiti rendicontati nei SAL al 31 dicembre 2025 (al netto di IVA)	Riserve (valore economico, ammissibilità, tempestività)
1.CSPE S.r.l., STUDIO TI Società cooperativa, ing. Matteo Gregorini, ing. Biagio De Risi, Ing. Carmine Mascolo, ing. Gioacchino Forzano, ing. Roberto Innocenti, ing. Giampiero Mancini, arch. Viola Tortoioli	In corso di aggiudicazione	/	€ 0,00	/
2. CSPE S.r.l., STUDIO TI SRL, Gregorini ingegneria srl, ing. Biagio De Risi, Mascolo ingegneria srl, ing. Gioacchino Forzano, Studio ing. Giampiero Mancini ed Associati				

Fonte: elaborazione Corte dei conti dei dati forniti da SIV S.r.l. (Consiglio di amministrazione 19.02.2026) e RAVA

I contratti relativi alla progettazione⁵⁹ ed esecuzione dei lavori della fase 3 – lotto IV - sono stati stipulati a partire dall'anno 2011 e risultano tutt'ora in fase di definizione (sotto il profilo esecutivo).

Tra gli anni 2014/2024 sono state autorizzate n. 2 varianti per un importo complessivo di euro 2.802.715,13.

Fasi 4 e 5: Lavori di riqualificazione dell'esistente per ospitare il polo materno-infantile, il servizio di psichiatria e altri servizi, nonché quelli non oggetto di trasferimento nell'ampliamento

AFFIDAMENTO		
Tipologia di procedura	Valore aggiudicazione (al netto di oneri ed IVA)	Valore economico e data di autorizzazione di varianti alla progettazione/esecuzione
Servizi di progettazione: Gara a procedura aperta. Servizio circoscritto al solo livello preliminare. Si precisa che l'importo di aggiudicazione di € 208.521,92 viene qui determinato (a posteriori) per le fasi 4 e 5 in quanto esso risulta essere "quota parte" del costo del progetto preliminare originario delle Fasi da 2 a 5 del 2012, che allora era un unico	€ 208.521,92	Atto aggiuntivo n. 3 sottoscritto in data 13/05/2022 (Variante n. 1 alla progettazione preliminare di € 210.188,34).

⁵⁹ L'importo del progetto preliminare delle fasi da 2 a 5, pari a € 834.087,67, è stato proporzionalmente suddiviso in tutte le principali fasi esecutive, fatti salvi gli interventi della Fase 1 e della Fase 3 - II LOTTO lettere A), B), C).

progetto preliminare del costo di € 834.087,67. Nel merito, l'importo è esattamente un quarto dell'onorario iniziale (investimento per le fasi 4 e 5 a suo tempo valutato dai progettisti in 30 milioni di euro rispetto all'investimento totale di 120 milioni stimati dai progettisti nel 2012). Progettazione di variante in corso di esecuzione.		
Lavori: Non ancora attivata		

ESECUZIONE				
Aggiudicatario progettazione (PFTE)	Aggiudicatario dei lavori	Subappaltatori autorizzati	Valore lavori progettati ed eseguiti rendicontati nei SAL al 31 dicembre 2025 (al netto di IVA)	Riserve (valore economico, ammissibilità, tempestività)
CSPE S.r.l., STUDIO TI SRL, Gregorini ingegneria srl, ing. Biagio De Risi, Mascolo ingegneria srl, ing. Gioacchino Forzano, Studio ing. Giampiero Mancini ed Associati	Non individuabile allo stato attuale in quanto risulta ancora da ultimare aggiudicazione PFTE	Non individuabile allo stato attuale in quanto risulta ancora da ultimare aggiudicazione PFTE	€ 0,00	/

Fonte: elaborazione Corte dei conti dei dati forniti da SIV S.r.l. (Consiglio di amministrazione 19.02.2026) e RAVA

I contratti relativi alla progettazione⁶⁰ ed esecuzione dei lavori della fase 4 e 5 sono stati sottoscritti a partire dall'anno 2011 e risultano tutt'ora in fase di definizione (sotto il profilo della progettazione esecutiva e della relativa fase attuativa).

Nel 2022, in relazione al primo livello di progettazione, è stata autorizzata n. 1 variante per un importo complessivo di euro 210.188,34.

La Sezione prende atto che la società ha precisato che, sino a febbraio 2026 a chiusura dell'istruttoria, non risultavano contenziosi pendenti in relazione all'esecuzione dei contratti relativi al programma di investimento ospedaliero "U. Parini".

I pagamenti complessivamente registrati a rendiconto regionale nel periodo 2010-2024, nell'ambito del perimetro finanziario – così come confermato dalla Regione -, ammontano ad euro 13.664.069,09.

⁶⁰ L'importo del progetto preliminare delle fasi da 2 a 5, pari a € 834.087,67, è stato proporzionalmente suddiviso in tutte le principali fasi esecutive, fatti salvi gli interventi della Fase 1 e della Fase 3 - II LOTTO lettere A), B), C).

La spesa per il funzionamento delle società attuatrici dell'intervento che la Regione, attraverso i dati forniti dall'Assessorato Sanità, salute e politiche sociali, ha rappresentato esser stata sostenuta alla data del 31 dicembre 2024 ammonta ad euro 6.012.161,08.

Tuttavia, alla luce delle osservazioni espresse nei paragrafi 3.4. e 5.2, il valore complessivo della spesa d'investimento effettivamente pagata dalla Regione per il tramite di Finaosta s.p.a., alla data del 31 dicembre 2024, non risulta agevolmente verificabile.

Di conseguenza, il valore complessivo dei lavori contestualmente progettati, eseguiti e rendicontati nei SAL al 31 dicembre 2025 pari ad euro 7.796.696,12, secondo i dati recentemente forniti da SIV S.r.l., presenta un limite, in termini di consolidamento, tenuto conto delle incongruenze riscontrate su taluni dati rappresentati a bilancio regionale e dei rilievi evidenziati sulla pregressa gestione *extra bilancio* delle risorse destinate all'intervento, in linea di continuità con quanto deliberato dalla Sezione in precedenza⁶¹.

5.4.2 Cronoprogramma e avanzamento dei lavori

L'iter realizzativo dell'intervento, a causa del ritrovamento dei reperti archeologici e delle conseguenti necessarie revisioni progettuali, è stato interessato da plurimi interventi di aggiornamento del relativo cronoprogramma.

In particolare, a fine esemplificativo, è possibile individuare tre principali macro-periodi di riferimento:

- *periodo antecedente agli scavi archeologici* (cronoprogramma dei lavori di COUP S.r.l. del 2012);
- *periodo successivo agli scavi archeologici* (cronoprogramma dei lavori di SIV S.r.l. del 2021);
- *periodo attuale* (cronoprogramma dei lavori di SIV S.r.l. del 2025).

Progettazione ed esecuzione	Cronoprogramma COUP S.r.l. 2012 DGR 1512/2012	Cronoprogramma SIV S.r.l. 2021 DGR 1180/2021	Cronoprogramma SIV S.r.l. 2025
Fase 1 (Ex Fase 1) Lavori di costruzione del cunicolo di connessione del parcheggio nord con quello a sud di via Roma	2010/2013	Ultimata	Ultimata
Fase 2 (Ex Fase 1) Scavo archeologicamente assistito sull'intera area dell'ampliamento	2010/2013	Ultimata	Ultimata

⁶¹ V. in particolare Deliberazione della Sezione Valle d'Aosta n. 10/2019.

Fase 3 (Ex Fase 2) Lavori di ampliamento polo tecnologico [corpo G3], parcheggio sud [corpo P], corpo H24 [corpo K] e "hospital street" [corpo L]	2013/2017	fine 2012-inizio 2013/2026 *non comprende il IV lotto della fase 3	2024/2030 *attiene solo ai lotti III (lavori sul corpo G3) e IV (ampliamento ospedale Parini su corpi L K P) della fase 3
Fase 4 (Ex fase 3 sub 1) Lavori di riqualificazione dell'esistente per ospitare il polo materno-infantile, il servizio di psichiatria e altri servizi	2017/2018	2023/2029	2025 *limitatamente alla PFTE
Fase 5 (Ex fase 3 sub 2) Lavori di riqualificazione dei servizi dell'esistente non oggetto di trasferimento nell'ampliamento	2018/2019	2022/2029	2025 *limitatamente alla PFTE

Fonte: elaborazione Corte dei conti dei dati forniti da SIV S.r.l. e RAVA

La Sezione rileva come, rispetto al cronoprogramma originario, si registri un delta (Δ) temporale di circa 13 anni per l'ultimazione della fase 3, comprensiva altresì dell'attività di spostamento dei reparti al momento calendarizzata nel periodo maggio 2029-dicembre 2030⁶².

Con riferimento alle residue attività di progettazione ed esecuzione dei lavori connessi alle fasi 4 e 5, invero, la documentazione attuale non consente di stimare la data di conclusione delle stesse.

Al riguardo, risulta utile richiamare le valutazioni espresse dal socio unico Finaosta S.p.a. nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2 bis della l.r. n. 20/2016 nei confronti di SIV S.r.l. Nel documento di sintesi datato 30 aprile 2025, la società finanziaria ha segnalato che il Dipartimento sanità e salute della Regione ha evidenziato da un lato che, per quanto concerne l'intervento in esame, le fasi 4 e 5 (ristrutturazione del complesso ospedaliero esistente e realizzazione del nuovo polo materno-infantile) non trovano copertura nel bilancio finanziario gestionale della Regione e dall'altro ha richiamato il parere dell'AUSL che segnala la necessità di approfondire l'entità della spesa programmata per l'acquisto di arredi e attrezzature.

Tenuto conto dei rinvenimenti archeologici e delle conseguenti attività di revisione progettuale che si sono susseguiti nel periodo febbraio 2014 – maggio 2021 la Sezione

⁶² Programmazione Pluriennale dei Lavori 2024-2030 di cui al Programma Annuale 2025 e Pluriennale 2025-2027 di SIV S.r.l.

Nella successiva tabella, viene illustrato l'ultimo cronoprogramma reso disponibile sull'intervento:

LEGENDA :  = sviluppo attività/servizio  = periodo per la stesura del collaudo
 = periodo per affidamento del servizio = sviluppo lavori

86

CONCLUSIONI

Dalla lettura del recente rapporto reso dal Ministero della Salute sulle attività di ricovero ospedaliero⁶³ emerge, per la Valle d'Aosta, il permanere di significative criticità legate ai valori connessi ai tempi medi della degenza sia in relazione al case-mix sia alle attività preoperatorie connesse ai ricoveri per acuti in regime ordinario. Come evidenziato dallo stesso documento ministeriale, tali elementi incidono negativamente sugli indicatori di case-mix (ICM) e sull'indicatore comparativo di performance (ICP), determinando un posizionamento della Valle d'Aosta tra le realtà in cui la durata media della degenza risulta relativamente elevata rispetto alla complessità delle casistiche trattate. In un confronto su scala nazionale, tale collocazione appare distante da quella di realtà territoriali comparabili per caratteristiche geomorfologiche, quali la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano, o per dimensioni territoriali, come il Molise. Il Ministero interpreta tale quadro come possibile indicatore di fenomeni di *“inefficienza organizzativa nelle strutture sanitarie”* operanti sul territorio regionale.

Le criticità evidenziate dal quadro ministeriale trovano riscontro anche nelle scelte di programmazione regionale.

Non è infatti casuale che, nell'ambito del *“Piano regionale per la salute e il benessere sociale in Valle d'Aosta 2022-2025”*, tra gli interventi strutturali individuati per affrontare tali problematiche sia stata prevista la realizzazione del nuovo Ospedale Umberto Parini.

La ristrutturazione e l'ammodernamento del presidio ospedaliero di viale Ginevra rappresentano un intervento strategico per il miglioramento dell'indicatore regionale di case-mix, la cui valorizzazione, inferiore rispetto al dato nazionale, appare riconducibile, tra gli altri fattori, anche all'attuale configurazione architettonica degli spazi ospedalieri, che non rispecchia più modelli gestionali e organizzativi adeguati ai moderni standard di efficienza. Nello specifico, il progetto mira a una più razionale articolazione delle strutture assistenziali, attraverso una differenziazione dei reparti sulla base dei diversi livelli di intensità di cura e una più efficace organizzazione delle aree destinate alla gestione della complessità assistenziale e infermieristica.

⁶³ *“Principali evidenze sull'attività di ricovero ospedaliero _ Anno 2023”*, Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale, Ex Direzione generale della programmazione sanitaria, Ufficio VI, ottobre 2024.

Nel progetto di ristrutturazione sono stati identificati cinque nuclei architettonici, di cui i 3 principali oggetto della riqualificazione dell'assistenza ospedaliera, sono:

- il corpo definito “ospedale H24” (interamente nuovo), per le caratteristiche prestazionali connesse all'alta intensità di cura nel quale vengono trattate le patologie più gravi che richiedono un ricovero ordinario e trattamenti altamente specializzati;
- il corpo definito “ospedale H12” nel quale si prevede di inserire attività ospedaliere a bassa intensità di cura e di natura assistenziale infermieristica per le quali non è previsto alcun ricovero o permanenza prolungata oltre le ore diurne, con l'eccezione del reparto di psichiatria;
- il corpo definito “ospedale materno-infantile” dedicato alle procedure che coinvolgono sia le donne nelle fasi precedenti e postume al parto sia i neonati e i bambini che necessitano di cure.

La creazione dei tre corpi ospedalieri (H24, H12, materno infantile) ognuno dei quali riservato a specifiche caratteristiche assistenziali, come precisato dalla Regione all'interno del *“Piano regionale per la salute e il benessere sociale in Valle d'Aosta 2022-2025”*, permetterà di concentrare personale e pazienti in zone con esigenze simili, contribuendo ad una maggior efficacia delle prestazioni sanitarie.

La presente relazione, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 179/2010 e in attuazione del programma di attività deliberato dalla Sezione, è finalizzata a fornire al Consiglio regionale un quadro informativo sullo stato di attuazione del progetto della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernente i lavori di ampliamento e ristrutturazione del Presidio ospedaliero regionale “Umberto Parini” di Aosta.

Il controllo, esercitato ai sensi degli artt. 3 della l. n. 20/1994 e 7 della l. n. 131/2003 nonché del d.lgs. n. 179/2010, si è svolto nei confronti della Regione Valle d'Aosta e la relazione si è concentrata sui seguenti profili: lo sviluppo cronologico delle fasi del progetto, la gestione finanziaria e attuativa dello stesso, l'individuazione dei soggetti facenti parte della “cabina di regia” nonché il ruolo assunto dalla società in house SIV s.r.l., incaricata della realizzazione concreta dell'intervento che, come già precisato, costituisce uno dei principali

interventi declinati all'interno dei vari Piani regionali per la salute e il benessere approvati dagli organi rappresentativi regionali a decorrere dall'anno 2006.

Dopo una sintetica illustrazione dell'iter cronologico dell'intervento nelle sue varie fasi di sviluppo, la Sezione, in via preliminare, ha ricostruito il quadro finanziario delle risorse messe a disposizione dalla Regione, così come delineato all'interno dei Documenti Economici di Finanza Regionale (DEFR) approvati dal 2017 al 2025 e dei Programmi dei Lavori pubblici approvati dal 2010 al 2026.

È emerso come, da oltre sedici anni, la rappresentazione della spesa di investimento all'interno della suddetta documentazione programmatica presenti significativi profili di opacità. In particolare, la Sezione ha rilevato una discontinuità nella programmazione dell'intervento nell'ambito degli strumenti regionali di pianificazione dei lavori pubblici, oltre a significative carenze con riferimento agli obblighi di monitoraggio e trasparenza posti, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., in capo alla società controllata SIV s.r.l...

Pertanto, la rappresentazione dell'intervento all'interno del programma dei lavori pubblici regionale, con riferimento al triennio 2025-2027, non trova altresì un chiaro allineamento ai dati contabili afferenti ai capitoli di spesa rientranti nel "perimetro finanziario" di interesse, come declinati all'interno della documentazione di cui alla nota integrativa allegata al bilancio di previsione del triennio in parola.

Relativamente alla copertura della spesa rappresentata a bilancio occorre osservare come, nel periodo antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 118/2011 s.m.i., non sia stato possibile ricostruire in modo analitico il ciclo di gestione delle entrate di interesse movimentate in favore dell'intervento, anche alla luce dell'utilizzo del fondo di dotazione costituito presso la gestione speciale di Finaosta s.p.a. (gestione già ampiamente esaminata in precedenti deliberazioni della Sezione).

Ciò diversamente a quanto verificatosi a partire dall'anno in cui si è avviato l'iter di recepimento della disciplina relativa all'armonizzazione contabile, ove, invece, le entrate a copertura dell'intervento, anche in virtù di quanto previsto dall'art. 23 della l.r. n. 12/2018, iniziano a trovare allocazione all'interno dei prospetti di bilancio, seppur con alcuni minimi punti aperti di approfondimento.

Giova segnalare altresì come la movimentazione “circolare” dei pagamenti previsti per l'intervento, così come convenuta tra SIV s.r.l., Finaosta s.p.a. e Regione – soggetti facenti parte della c.d. “cabina di regia dell'intervento” - ha generato diverse perplessità.

Fino al 2016, infatti, le spese relative al funzionamento della società controllata SIV s.r.l. transitavano su uno specifico capitolo di bilancio, risultando pertanto chiaramente distinguibili da quelle afferenti agli investimenti. Diversamente, a partire dal 2017, la Regione ha fatto ricorso a un unico capitolo di bilancio per l'imputazione di entrambe le tipologie di spesa, con la conseguenza di non consentire una puntuale tracciabilità e verificabilità dei flussi finanziari relativi ai costi sostenuti dalla società attuatrice per la realizzazione dell'intervento rispetto a quelli riferiti al proprio funzionamento.

Sull'argomento merita inoltre evidenziare la discontinuità riscontrata nell'operato di Finaosta S.p.A. quale soggetto deputato alla gestione della liquidità relativa all'intervento. Se nel periodo 2010–2020 la società, fatta eccezione per le risorse introitate ai sensi della l.r. n. 40/2010 e s.m.i., ha utilizzato conti correnti dedicati nell'ambito del circuito finanziario convenuto con la Regione e con la società controllata SIV s.r.l., dal 2020 si è invece fatto ricorso a un sistema basato su una pluralità di conti correnti destinati a raccogliere le risorse afferenti all'intera gestione speciale di Finaosta, e non al solo intervento concernente il presidio ospedaliero U. Parini.

Tali circostanze, unitamente alle operazioni di investimento che, a partire dall'anno 2023, la società Finaosta s.p.a. ha attivato sulla liquidità giacente sui conti correnti della gestione speciale, non consentono di ricostruire in modo puntuale i movimenti di cassa che fino ad oggi hanno interessato i soggetti coinvolti nel circuito finanziario.

Atteso, inoltre, il “compenetrante” ruolo che Regione e Finaosta s.p.a. sono tenute ad assumere rispetto alle scelte strategiche della società SIV s.r.l., la Sezione ha richiamato l'attenzione in merito alla modalità d'esercizio del *controllo analogo congiunto* sulla società partecipata da adottarsi in applicazione della disciplina prevista dalla l.r. n. 20/2016.

Il controllo analogo nella l.r. 20/2016 non è infatti limitato alla vigilanza finanziaria, ma richiede una vera attività di indirizzo, programmazione e monitoraggio, per cui eventuali carenze nei flussi informativi, nella documentazione programmatica o nel monitoraggio stesso possono essere lette come criticità rispetto all'effettivo esercizio del controllo.

In particolare, rispetto alle convenzioni vigenti, tra la Regione e Finaosta S.p.A. non emergono adeguate modalità di raccordo operativo idonee a garantire un effettivo controllo analogo secondo il modello delineato dal legislatore regionale del 2016.

Ancora, come ampiamente descritto nella relazione, la Sezione ha altresì evidenziato l'importanza di garantire, nell'ambito delle convenzioni stipulate, il coordinamento degli impegni assunti da parte di ciascun soggetto coinvolto nella c.d. "cabina di regia" dell'intervento, con gli obiettivi e i principi propri dell'armonizzazione contabile individuati dalla l. n. 196/2009 s.m.i.

La non chiara e univoca tracciabilità degli aspetti programmatici e attuativi dell'intervento, nei rapporti intercorrenti tra i soggetti coinvolti nel c.d. "circuito finanziario", costituisce un elemento di criticità sotto il profilo della trasparenza e della piena accessibilità alle informazioni relative alle spese sostenute per un bene rientrante nel c.d. *patrimonio indisponibile* della Regione.

Accessibilità traducibile, sostanzialmente, in un generale diritto della collettività a ricevere una piena ed esaustiva informativa dell'effettiva incidenza finanziaria, in termini di costi per la collettività, della gestione in esame.

Occorre evidenziare che la salvaguardia di tale diritto risulta legata a doppio filo a quel generale obbligo di "*accountability*" che deve orientare le scelte del decisore politico - a fronte di un intervento di portata così rilevante e funzionale - anche a rafforzare i livelli essenziali delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario regionale in favore della collettività.

La Sezione precisa, da ultimo, che la mancata formulazione di rilievi su profili non esaminati nella presente relazione non integra, di per sé, una valutazione positiva. Le analisi svolte in questa sede, in ragione della natura del presente controllo, non investono la regolarità dei comportamenti sottesi agli atti, che restano suscettibili di autonoma valutazione nelle sedi competenti.

